



**UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PADOVA**

**Dipartimento di Filosofia, Sociologia, Pedagogia e Psicologia  
applicata**

**Corso di laurea in  
SCIENZE SOCIOLOGICHE**

**La “meritocrazia” nell’articolo 34 della Costituzione: la  
competizione nell’ambito scolastico**

Relatore:

prof. Filippo Pizzolato

Laureanda:

Claudia Giangrasso

Matricola 2053498

A. A. 2023/2024

## Indice

<b>Introduzione</b> .....	<b>3</b>
<b>Capitolo primo: i concetti di merito e capacità</b> .....	<b>6</b>
1.1 Suicidi tra gli studenti universitari .....	6
1.2 Un problema sociale.....	7
1.3 L'origine dei concetti di merito e meritocrazia .....	8
1.4 Il merito in senso assoluto e in senso relativo .....	11
1.5 Il merito in senso statico e in senso dinamico .....	12
1.6 Concezioni estremiste sul merito .....	13
1.7 Il concetto di capacità.....	14
1.8 I capaci e meritevoli .....	15
<b>Capitolo secondo: il merito nella Costituzione</b> .....	<b>18</b>
2.1 Approccio formale .....	18
2.2 Approccio sostanziale.....	21
2.3 Merito e uguaglianza .....	26
2.4 Alternative al merito .....	36
<b>Capitolo terzo: il merito nell'istruzione</b> .....	<b>41</b>
3.1 Nel vivo dell'articolo 34 della Costituzione.....	41
3.2 Le borse di studio .....	45
3.3 Il merito nell'istruzione superiore .....	48
3.4 Le possibili contraddizioni dell'art. 34.....	57
3.5 La competizione.....	62
3.6 Problematiche relative al merito .....	65
3.7 Responsabilità non attribuibili al merito.....	74
3.8 Il merito di vivere.....	80
<b>Conclusioni</b> .....	<b>84</b>
<b>Bibliografia</b> .....	<b>87</b>

## Introduzione

La Costituzione italiana, nella parte inerente ai rapporti etico-sociali, sancisce il principio di meritocrazia nell'articolo 34:

*“La scuola è aperta a tutti.*

*L'istruzione inferiore, impartita per almeno otto anni, è obbligatoria e gratuita.*

*I capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi, hanno diritto di raggiungere i gradi più alti degli studi.*

*La Repubblica rende effettivo questo diritto con borse di studio, assegni alle famiglie ed altre provvidenze, che devono essere attribuite per concorso.”*

In questo articolo si evince che per almeno otto anni la scuola è obbligatoria per tutti e gratuita, nessuno se ne può astenere. Ma solo i capaci e meritevoli hanno il diritto di raggiungere i gradi più alti degli studi, e se anche questi dovessero essere privi di mezzi, la Repubblica garantisce loro questo diritto con borse di studio, assegni alle famiglie e altre provvidenze che sono attribuite per concorso.

Ma adesso potremmo chiederci cosa si intende esattamente per meritocrazia. Secondo il vocabolario Treccani, la meritocrazia è la:

*“Concezione della società in base alla quale le responsabilità direttive, e specialmente le cariche pubbliche, dovrebbero essere affidate ai più meritevoli, ossia a coloro che mostrano di possedere in maggiore misura intelligenza e capacità naturali, oltreché impegnarsi e riuscire produttivi nello studio e nel lavoro. Introdotto per primo dal sociologo inglese M. Young nel 1958, il concetto di m. è andato via via crescendo di rilevanza nel dibattito pubblico sia di politica sia di economia” (S. Zamagni, 2012).*

Se solo i più capaci e meritevoli hanno diritto di raggiungere i più alti gradi degli studi, vuol dire che inevitabilmente, altri soggetti (meno capaci e meno meritevoli) potrebbero non averne diritto, se non possiedono i mezzi per raggiungerli.

Questo non pregiudica che, i più alti gradi degli studi siano “chiusi” per chi è meno capace e meritevole. Infatti, come recita la prima frase *“la scuola è aperta a tutti”*, a nessuno è vietato l'accesso all'istruzione, di qualsiasi grado e ordine esso sia, ma il diritto di entrare ai gradi più alti dell'istruzione è riservato solo ai più capaci e meritevoli.

Inoltre, la Repubblica assegna le borse di studio, gli assegni alle famiglie ed altre provvidenze per concorso. Anche in questo caso alcuni potrebbero essere capaci e meritevoli, ma potrebbero essere troppo in basso nell'assegnazione e non poterne usufruire. Le persone capaci e meritevoli, nonostante ne avrebbero diritto, potrebbero essere fuori dagli assegni, e quindi, il loro diritto potrebbe non essere rispettato. Se la dotazione di assegni fosse fatta in base a considerazioni di natura finanziaria, anziché per tutelare il merito indipendentemente definito.

Sorge spontanea la domanda: questo sistema di attribuzione basato sul concorso potrebbe generare competitività tra gli studenti? E la domanda è diventata sempre più urgente da quando, negli ultimi anni in Italia, si sono verificati molti suicidi di studenti che hanno deciso di togliersi la vita perché non avevano sostenuto tutti gli esami previsti o perché non si sarebbero laureati nei tempi stabiliti.

È chiaro che su una scelta tanto estrema difficilmente influisce un unico fattore, ma una moltitudine di elementi spesso complessi e intrecciati tra loro. Come ci ricorda anche Antonio Corliano, uno studente dell'università di Bologna, iscritto all'organizzazione politica Cambiare rotta:

*“I temi sono tanti: l'essere fuoricorso, le tasse alte da pagare, il merito come criterio di assegnazione delle borse di studio che vincola il diritto allo studio, lo stress a cui siamo costretti a causa delle difficoltà nel trovare casa, visto che siamo obbligati a spostarci fuori città e pagare l'affitto per fare i pendolari. Costruire l'eccellenza ha un prezzo” (A. Corliano, in C. Sgreccia, 2022).*

La vita universitaria può risultare complessa per una serie di motivazioni. Tra queste troviamo gli affitti troppo alti in alcune città, motivo per il quale si sono svolte delle manifestazioni da parte degli studenti. Anche questo fattore può incidere sulla scelta di fare o meno l'università e dove farla. Perché è vero che la scuola (e l'università) è aperta a tutti, ma è altrettanto vero che le borse di studio potrebbero essere insufficienti per coprire i costi del vivere in una nuova città, pagando affitto e altre spese necessarie. Un altro problema si verifica quando non solo gli affitti sono alti ma quando non ci siano case sufficienti in affitto per il numero degli studenti in cerca di un alloggio.

Oltre al fattore prettamente economico ad incidere sul benessere degli studenti sono anche i fattori sociali, legati quindi a pressione e stress che provengono da fattori esterni, come parenti e amici. Più in generale, potrebbe svilupparsi un senso di competitività impartito

già dall'infanzia, che ci porta a dover essere sempre più bravi del nostro amico, di nostro fratello o del nostro vicino; che ci spinge a dover dare il massimo sempre, in ogni circostanza, altrimenti potremmo essere scavalcati o sorpassati; che ci impedisce, anche solo una volta di fallire, di perdere o di arrenderci. Ma è davvero così? E soprattutto è davvero il principio di meritocrazia che, nelle sue conseguenze più estreme, provoca questi effetti?

Per rispondere a queste domande è necessario studiare le posizioni di vari autori e i vari studi svolti a proposito per poter successivamente fare delle comparazioni e giungere a delle conclusioni.

# Capitolo Primo

## I concetti di merito e capacità

### 1.1 Suicidi tra gli studenti universitari

Frequenti furono, e sono ancora, i casi di suicidi tra gli universitari, tanto che, negli ultimi anni, è diventato un fatto di cronaca di cui si è discusso molto.

Tra i vari casi ricordiamo uno studente venticinquenne dell'università di Napoli, che è stato trovato morto, a luglio del 2021, dentro la facoltà di Lettere. Lo studente aveva raccontato ai parenti di aver svolto un percorso di studi, ma in verità non lo aveva mai iniziato (C. Sgreccia, 2022).

A Bologna uno studente fuorisede fu trovato morto il 9 ottobre 2021. Il giovane aveva invitato i suoi familiari per la sua laurea, ma in realtà non era prevista (C. Sgreccia, 2022).

A luglio del 2022 uno studente dell'università di Pavia, iscritto alla facoltà di Medicina in lingua inglese, in un'*email* destinata al Rettore, prima di compiere il gesto estremo, raccontava la paura di perdere la borsa di studio e, di conseguenza, l'alloggio universitario. Scrisse che il problema non era unicamente di tipo economico, ma riguardava anche una questione di ingiustizia (C. Sgreccia, 2022).

Ad ottobre dello stesso anno, uno studente di 23 anni, iscritto alla facoltà di Giurisprudenza dell'università di Bologna, si uccise buttandosi da un ponte. Il corpo fu ritrovato nelle acque del fiume Reno. Nonostante non avesse ancora svolto tutti gli esami, aveva detto ai familiari che stava per concludere gli studi (C. Sgreccia, 2022).

Ancora, il 28 novembre del 2022, Riccardo, uno studente di 26 anni, era alla guida della sua auto quando si è schiantato tra Padova e Abano Terme. È stato appurato che il giovane non ha tentato di frenare prima dell'impatto. Aveva proclamato la data della sua laurea in Scienze infermieristiche ma, in realtà, non aveva ancora sostenuto alcuni esami per poterla conseguire (il Mattino, 2023).

Nei bagni dell'Università di Milano si è impiccata una ragazza di 19 anni nei primi di febbraio del 2023. Lasciò una lettera di addio in cui spiegava che quel gesto era dovuto alla percezione di aver fallito nella sua vita e nel suo percorso di studi (il Mattino, 2023).

Una giovane donna di nome Diana si buttò giù da un dirupo il 2 marzo del 2023 all'età di 27 anni in provincia di Napoli. Alla ragazza mancava solo l'esame di latino per laurearsi in Lettere moderne, ma aveva già annunciato la falsa data della laurea (il Mattino, 2023).

Uno studente originario della provincia di Taranto, a 29 anni, si tolse la vita ad aprile del 2023, studiava Medicina a Chieti. Anche lui ha mentito alla famiglia sulla laurea e lasciò scritti 42 fogli di *block notes* in cui si legge *“la mia vita inconcludente e inutile”* (il Mattino, 2023).

## 1.2 Un problema sociale

Di questa problematica ne hanno parlato molti giornali, alcune università presero dei provvedimenti per migliorare la salute mentale degli studenti, diversi universitari hanno sollevato la questione e hanno riconosciuto un problema sociale.

Come fece, ad esempio, la studentessa Emma Ruzzon, presidente del Consiglio degli studenti e membro dell'associazione Studenti per Udu, la quale, durante l'inaugurazione degli 801 anni dell'Università di Padova, fece un discorso in aula magna. Durante il suo discorso disse:

*“Siamo stanchi di piangere i nostri coetanei e vogliamo che tutte le forze politiche presenti si mettano a disposizione per capire, insieme a noi, come attivarsi per rispondere a questa emergenza, ma serve il coraggio di mettere in discussione l'intero sistema merito-centrico e competitivo.*

[...]

*Ma quand'è che studiare è diventato una gara? Da quando formarsi è diventato secondario rispetto al performare? Tutto quello che sappiamo è che una vita bella, una vita dignitosa, non ci spetta di diritto, ma è qualcosa che ci dobbiamo meritare.*

*Notoriamente il merito è inteso quale fattore garante di un percorso equo per tutti, capace di appianare ogni differenza, in nome di un impegno personale che viene riconosciuto e premiato. Quindi il mancato raggiungimento di un risultato è da attribuirsi esclusivamente alla colpa del singolo di non essersi “impegnato abbastanza”.*

*Ricordiamo però che molti degli ostacoli che incontriamo nel nostro percorso accademico sono strutturali e sono, per esempio, non potersi permettere una casa da fuori sede, non poter frequentare le lezioni, non avere una Borsa di Studio, ed è codardo che si deleghi al singolo studente la responsabilità di trovare un modo per arrivare alla fine del percorso indenne, superando degli ostacoli che è compito delle istituzioni rimuovere.*

*Quest’anno a Padova 2.426 studentesse e studenti avevano diritto a ricevere una Borsa di Studio che non è mai stata erogata. Mi chiedo come si possa immaginare che vivano serenamente il loro percorso universitario quando la preoccupazione principale diventa come sostenersi economicamente. Come possano avere fiducia nel loro Ateneo, nella loro Regione, nel loro Stato, se vedono non rispettato un loro diritto costituzionale, quello di poter studiare”(E. Ruzzon, 2023).*

La studentessa sottolineò le innumerevoli difficoltà che deve affrontare uno studente, sia pressione e stress di carattere psicologico, sia preoccupazione per fattori economici.

Nel suo discorso parlò anche della Costituzione e di come il diritto allo studio sia stato negato a più di 2.400 studenti a Padova, dato che, nonostante avessero diritto ad una borsa di studio, non sono stati messi a disposizione i fondi.

Ma cosa dice la Costituzione a proposito dell’ambito scolastico? Quali sono i diritti riconosciuti agli studenti? E soprattutto, la competitività, di cui si è tanto parlato e che sembra essere un fattore fortemente percepito dagli studenti, è generata o giustificata da un articolo costituzionale?

### **1.3 L’origine dei concetti di merito e meritocrazia**

La Costituzione italiana rimanda all’istruzione nell’art. 34 e sembra anche introdurre un principio fondamentale. Esso recita:

*“La scuola è aperta a tutti.*

*L'istruzione inferiore, impartita per almeno otto anni, è obbligatoria e gratuita.*

*I capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi, hanno diritto di raggiungere i gradi più alti degli studi.*

*La Repubblica rende effettivo questo diritto con borse di studio, assegni alle famiglie ed altre provvidenze, che devono essere attribuite per concorso.”*

Si parla in questo articolo di meritocrazia e capacità che sono considerati addirittura elementi necessari per ottenere un diritto, in questo caso, il diritto di raggiungere i più alti gradi degli studi.

Ma cosa si intende per meritocrazia? Cosa si intende per capacità? Chi è colui che è considerato capace e meritevole?

Per rispondere a queste domande è necessario fare un passo indietro e cercare di capire l'origine dei termini merito e meritocrazia. Infatti, i due termini non sono sinonimi, ma gli vengono attribuite due diverse connotazioni. Merito è un termine che ha un carattere più neutrale, mentre meritocrazia, come ci spiega Marcello Salerno, ha un'accezione negativa:

*“Ne emerge un significato che pone in risalto una posizione di supremazia o di forza che spetterebbe a chi, attraverso vari criteri riconducibili in prima approssimazione alle proprie capacità personali, alle proprie competenze e ai propri sforzi, è ritenuto “meritevole” ossia degno di assumere una posizione di prevalenza rispetto agli altri. In questa prospettiva, la meritocrazia viene vista, più che uno strumento per premiare i più meritevoli, la base giustificativa per sanzionare i “non meritevoli” o, in ultima analisi, per legittimare le disuguaglianze” (M. Salerno in S. Zamagni, 2020, pp. 1-2).*

In verità, per avere una visione più chiara e completa, è necessario distinguere anche i termini meritocrazia e meritorietà, quest'ultima viene così definita: *“la meritorietà è la meritocrazia depurata della sua deriva antidemocratica” (S. Zamagni in G. Tognon, 2012, p. 18).*

La parola meritocrazia è composta da due termini, uno deriva dal latino “*meritum*” che possiamo tradurre come “cosa meritata, ricompensa”, oppure dal verbo passivo “*mereri*”, ossia “azione per cui sia dato un premio” e dal termine greco “*kratos*”, cioè “potere”. Unendo i due termini di derivazione antica, il merito si potrebbe tradurre letteralmente

come il potere del merito, ed indica, pertanto, uno sforzo o un'azione positiva che va premiata generando potere (L. Ieva, 2015) (S. Zamagni, 2012).

Molti sostengono che il termine sia stato coniato in principio dal sociologo inglese Michael D. Young. Lo stesso autore ha spiegato il merito attraverso una formula matematica:  $m = IQ + E$ , in cui  $m$  sta per merito,  $IQ$  indica il quoziente di intelligenza ed  $E$  è l'equivalente di sforzo. Secondo questa equazione, il merito può essere definito come la risultante di propensione o capacità naturali e dell'impegno che l'individuo sceglie di impegnare in un'attività (L. Ieva, 2015).

Tuttavia, come erroneamente si pensò, l'autore non intendeva applicare il merito come metodo di selezione nel sistema politico o economico, ma, al contrario, sosteneva che farlo sarebbe stato rischioso (S. Zamagni, 2012). Young sosteneva che grazie all'accettazione del merito si produsse nella società una redistribuzione delle capacità dovuta alla scolarizzazione di massa che permise l'abolizione delle classi, ma non dell'élite che continuava a dominare (G. Tognon, 2016, *p.* 35).

In verità, il concetto di merito affonda le proprie radici già nella filosofia di Aristotele, Platone e Marco Tullio Cicerone, secondo cui le cariche pubbliche dovevano essere ricoperte da uomini virtuosi. Anche Macchiavelli, successivamente, ribadisce la necessità di ricercare uomini saggi al potere. Ancora, Voltaire sosteneva che l'unica differenza tra gli uomini era data dalla virtù (M. Salerno, 2020, *pp.* 2-3).

Tuttavia, il concetto emerse in chiave rivoluzionaria e moderna durante la Rivoluzione francese del 1789, in cui all'interno della Dichiarazione dei diritti dell'Uomo e del Cittadino si leggeva nell'art. 6 che, poiché tutti i cittadini sono uguali davanti alla legge, gli impieghi pubblici dovevano essere attribuiti in base ai talenti individuali, abbandonando così i privilegi aristocratici e gli ordinamenti feudali (L. Ieva, 2015).

Il concetto di merito si consolida con la nascita dello Stato liberale e l'affermazione dell'uomo capitalista, il quale pensava di poter migliorare la propria condizione solo grazie alle proprie capacità, indipendentemente dalla classe sociale di appartenenza (G. Di Plinio *in* M. Salerno, 1998, *pp.* 4-5).

Il periodo dello Stato sociale ha portato all'universalismo dei diritti e alla protezione di tutte le categorie sociali e ha prodotto come conseguenza la "cultura dell'appartenenza"

che tende a difendere i membri della propria comunità, a prescindere da fattori meritocratici (M. Salerno, 2020, *p.* 5).

A partire dagli anni 'Settanta, è tornata un'attenzione verso la questione del merito e, in particolare negli ultimi anni, sembra che sia emersa l'attitudine a "premiare il merito", sia per quanto riguarda l'opinione pubblica che il mondo politico (M. Salerno, 2020, *pp.* 6-7).

Proprio il vacillare dello Stato sociale, le crisi economiche, le scarse risorse hanno portato a criteri maggiormente verificabili e oggettivi per valorizzare il merito (M. Salerno, 2020, *p.* 7).

Se nel passato il merito era più che altro relativo alle capacità individuali, al suo impegno e prestazione, nella letteratura scientifica più recente il merito appare più che altro in relazione al risultato prodotto (G. Tognon, 2016, *pp.* 35-36). Nonostante appare chiaro che i due aspetti siano molto collegati tra loro, infatti, di solito colui che è capace e si impegna ottiene anche risultati ottimali, la seconda visione è maggiormente materialista.

In realtà, è presente oggi, come sempre è stato, un dibattito di opinioni contrastanti sulla meritocrazia. Alcuni la vedono come un elemento che contribuisce a formare uguaglianza tra i cittadini, altri la considerano un fattore di discriminazione (M. Salerno, 2020, *p.* 8).

#### **1.4 Il merito in senso assoluto e in senso relativo**

Per spiegare e comprendere le differenti sfaccettature che si nascondono dietro il concetto di merito, possiamo fare una distinzione tra il merito in senso assoluto e il merito in senso relativo (M. Salerno, 2020, *p.* 15).

Il merito assoluto fa riferimento ad una condizione che si intende raggiungere e che viene posta come obiettivo finale, quindi, prende in considerazione il risultato emerso dall'impegno individuale. Il merito relativo considera la condizione di partenza che un individuo possiede e il suo miglioramento, quindi, riguarda un intero processo o percorso (M. Salerno, 2020, *pp.* 15-16).

Il primo tende ad omologare gli individui considerandoli tutti nelle stesse situazioni e preoccupandosi solo del risultato ottenuto, il secondo, invece, considera la condizione

iniziale da cui partono i vari individui e il loro sforzo nel migliorare (A. Simoncini *in* M. Della Morte, 2015, *pp.* 365 *ss.*).

Se intendiamo il merito in senso assoluto allora potremmo commettere l'errore di sottovalutare tutte le condizioni di partenza in cui un individuo si ritrova, in campo economico, sociale e culturale, che influiscono in maniera notevole sullo sviluppo degli individui e possono compromettere le capacità. Il merito in senso relativo risulta, pertanto, l'approccio più egualitario, proprio perché considera le differenze iniziali che ogni individuo possiede fin dalla nascita. Anche se, chiaramente, è il metodo più complesso, poiché è necessario analizzare i soggetti in modo individuale (M. Salerno, 2020, *p.* 16).

Entrambi i due approcci trovano un riscontro nella realtà. Ad esempio, da un lato nell'ambito scolastico un professore può considerare i miglioramenti dello studente in modo molto positivo, quindi, tenendo in considerazione le difficoltà iniziali, ma dall'altro lato, il metodo scolastico nella valutazione finale pone tutti gli alunni sullo stesso piano indipendentemente da, ad esempio, stimoli culturali della famiglia di origine. Tuttavia, per alunni con disabilità intellettive, viene considerato il loro svantaggio iniziale e, quindi, avranno dei metodi valutativi diversi da quelli dei loro compagni (M. Salerno, 2020, *p.* 16).

Entrambe le concezioni sembrano essere accettate dal nostro ordinamento in base ai diversi contesti a cui fanno riferimento.

## **1.5 Il merito in senso statico e in senso dinamico**

Possiamo fare un'ulteriore distinzione del significato del merito: il merito in senso statico e in senso dinamico (M. Salerno, 2020, *p.* 17).

Quando si parla di merito in senso statico si fa riferimento ad una valutazione che avviene in un preciso momento e che permette di fare una selezione, senza tenere conto del percorso precedente. Un esempio appropriato può riguardare lo svolgimento di un esame o di un concorso pubblico in cui si tengono in considerazione solo le prestazioni o il titolo di studio del candidato (M. Salerno, 2020, *p.* 17).

Il merito in senso dinamico si basa su una valutazione che viene attribuita dopo un percorso esperienziale esteso nel tempo che funge sia da metodo formativo che da metodo

selettivo dei candidati. In questo caso, il tempo è un fattore fondamentale (M. Salerno, 2020, *p.* 17).

Il tempo è un fattore di selezione anche quando, ad esempio, il datore di lavoro deve scegliere di assumere un dipendente nella sua impresa e i due candidati hanno un titolo di studio con una valutazione equivalente. Sarà assunto colui che ha conseguito la laurea prima rispetto ad un “fuori corso” (M. Salerno, 2020, *pp.* 16-17).

Anche in questo caso, in base alle circostanze, il nostro ordinamento utilizzerà il metodo statico e in altre il metodo dinamico (M. Salerno, 2020, *p.* 17).

## **1.6 Concezioni estremiste sul merito**

In questo tumultuoso e acceso dibattito sulle conseguenze della meritocrazia, dobbiamo eliminare dalla nostra traiettoria le due considerazioni che stanno agli estremi opposti.

Quello che possiamo dare per assodato è che il merito non è un criterio da considerarsi universale e oggettivo, che può eliminare le disuguaglianze. Non è tantomeno legittima la valutazione opposta: quella di attribuire al merito la causa di tutte le disuguaglianze sociali (M. Salerno, 2020, *p.* 18).

Quest’ultima posizione è sostenuta per lo più da coloro i quali, generalmente di ispirazione socialista, sono contrari a forme di competizione messe in atto dal sistema capitalistico, in quanto esso porterebbe all’imposizione di un unico sistema di valori a cui tutti dovrebbero aderire, senza considerare le individualità. Addirittura, il merito porterebbe alla fine del sistema di *welfare* e delle rappresentanze sindacali, per giungere, infine, all’espansione del mercato (M. Boarelli *in* M. Salerno, 2019, *pp.* 18-19).

Se difficilmente una corretta interpretazione si trova all’estremità dei due poli, spesso essa si colloca nel mezzo, cioè potremmo dire che la meritocrazia ha dei vantaggi ed è utile a certi scopi, ma che a volte potrebbe portare a delle conseguenze negative e dannose.

Come abbiamo già visto, il merito può essere inteso e interpretato in vari modi, ma il nostro intento è ben diverso dal dare un’interpretazione di tipo ideologico. Il nostro approccio al merito è funzionale nel momento in cui ci aiuta a comprendere il significato che la Costituzione gli attribuisce e come l’art. 34 lo concepisce.

## 1.7 Il concetto di capacità

Nell'art. 34, però, non si parla solo di merito, ma anche di capacità. Secondo il vocabolario Treccani capacità significa:

*“Idoneità, abilità, attitudine che una o più persone hanno di intendere o di fare qualche cosa, di svolgere una funzione, di riuscire nella realizzazione di un compito [...] più genericam., al plur., doti d'intelligenza” (Treccani).*

Le capacità sono descritte da Elena Granaglia nel seguente modo:

*“Le capacità sono libertà effettive di raggiungere alcuni risultati che le persone hanno ragione di apprezzare in quanto fondamentali per la formazione e il perseguimento dei diversi piani di vita” (E. Granaglia, 2022, p. 95).*

Guido Corso a proposito della capacità ci dice che:

*“L'articolo 34 menziona anche la “capacità”, ossia l'attitudine all'istruzione superiore, per significare che non basta il merito (ossia la buona volontà, l'operosità) se manca l'attitudine. O più semplicemente art. 34 Cost. ci vuole dire che capacità e merito caso sono un tutt'uno.” (G. Corso, 2016, p. 2)*

L'unione dei concetti di merito e capacità non ci stupisce, d'altronde anche nell'equazione di Young, già esplicitata in precedenza, il merito veniva considerato frutto del talento e dello sforzo.

Se, dunque, secondo Corso non basta il merito, ma è necessaria anche la capacità, è altrettanto vera la considerazione opposta: non basta essere capaci e talentuosi, ma è necessario anche un impegno, uno sforzo che mette in atto il singolo per guadagnarsi un privilegio sugli altri.

Già in Assemblea costituente, quando fu discusso e, successivamente, scritto l'articolo relativo all'istruzione, si ribadì che *“la capacità non è sufficiente a giustificare il diritto all'istruzione, se non è accompagnata dal profitto, cioè dal lavoro” (U. Marchesi in G. Limiti, 1969, pp. 115 ss).*

Non dobbiamo dimenticarci, infatti, che il talento non è del tutto naturale e dato da una condizione imprescindibile, ma al contrario, è frutto delle influenze che derivano dal contesto culturale, sociale e familiare in cui si è cresciuti.

Allo stesso modo, anche l'impegno viene giudicato in relazione al contesto sociale in cui siamo inseriti, poiché esso dipende dal senso morale di ogni individuo e dal riconoscimento sociale, per intenderci, quello che la stessa società giudica come degno di merito. Detto in modo semplicistico, il medesimo sforzo e la medesima capacità possono essere giudicati in modo differente in base al contesto sociale di riferimento (S. Zamagni, 2012).

In conclusione, possiamo affermare che il merito e la capacità sono estremamente connessi e, a dirla tutta, sarebbe persino difficile misurarle singolarmente, dato che l'una influenza l'altra e viceversa.

## **1.8 I capaci e meritevoli**

Dopo aver dato per assodato che il concetto di merito è insito in quello di capacità e viceversa, vediamo chi sono considerati i capaci e meritevoli. Indubbiamente lo Stato non può concedere la piena soggettività nello stabilire chi siano i capaci e meritevoli e, pertanto, per determinarlo utilizza metodi oggettivi e misurabili, dettati dalla legge (U. Pototschnig *in* M. Salerno, 1973, *p.* 65).

Ma, come abbiamo già ribadito, i termini capace e meritevole possono essere assunti in senso assoluto o relativo in base agli obiettivi prefissati. Nel primo caso, si ha una valutazione oggettiva che non considera alcuna distinzione l'un l'altro e si verifica quando c'è un obiettivo prefissato che si deve raggiungere. La situazione ideale si verificherebbe se colui che desse una valutazione e attuasse la selezione, non conosca i soggetti sotto esame, per fare una scelta imparziale. Nel secondo caso, invece, si tengono in considerazione anche i miglioramenti durante il percorso rispetto alla condizione di partenza e la valutazione può riguardare vari momenti. In questo caso, è preferibile che colui che giudica conosca la situazione e il percorso dello studente, o candidato in questione (M. Salerno, 2020, *p.* 66).

La valutazione relativa del merito avviene, di solito, durante un percorso formativo in cui ci sono margini di miglioramento. La valutazione in termini assoluti del merito si ha quando si prendono in considerazione titoli di studio o attestati che rappresentano le abilità del singolo e non possono variare (M. Salerno, 2020, p. 66).

Tuttavia, non è mai nata una legge relativa al diritto allo studio che stabilisse in maniera definitiva e coerente i termini in cui poter utilizzare un'interpretazione piuttosto che un'altra. Di conseguenza, negli anni, Stato e Regioni hanno usato strumenti e mezzi del tutto differenti e sordinati, situazione aggravata dall'autonomia delle scuole (M. Salerno, 2020, p. 66).

Quello che sappiamo per certo, poiché dimostrato dagli studiosi, è che i fattori esterni ad un individuo (famiglia, reddito, ambiente sociale), influenzano il suo apprendimento tanto quanto può influenzarlo una pessima condizione di salute. La situazione più preoccupante e in cui si verificano maggiori disuguaglianze è quella relativa all'istruzione di base. Se gli interventi non sono tempestivi e se non si agisce in fase precoce per rimuovere i dislivelli, allora si rischia di compromettere l'apprendimento per tutta la vita (A. Poggi in M. Salerno, 2019, pp. 66-67). Le differenti condizioni degli individui, che segnano la vita di ognuno fin dalla nascita, sono le principali cause di disuguaglianza delle opportunità e persistono in tutti i paesi sviluppati (M. Pisati in A. Schizzerotto, 2002, pp. 142 ss).

Ma l'obiettivo di rimuovere queste differenze nei punti di partenza tra gli individui e di permettere il pieno sviluppo della persona (obiettivo stabilito dalla stessa Costituzione art. 3), è comune sia all'istruzione inferiore sia all'istruzione superiore (M. Salerno, 2020, p. 67).

La Corte costituzionale ha delineato i confini entro cui considerare lo svantaggio nell'istruzione, dovuto a condizioni di partenza e che non permetterebbero di colmare, benché capaci e meritevoli, il *gap* rispetto ai loro coetanei. Pensiamo a condizioni economiche ma anche a situazioni di handicap. In passato l'attenzione era posta maggiormente sulle differenze economiche, poiché, i Costituenti sapevano che era il motivo principale che portava a disparità iniziali. Così, per rendere realizzabile ed equo l'art. 34 sono nate altre norme in grado di colmare tali disparità. Possono, indubbiamente, esserci altri ostacoli che impediscono il diritto all'istruzione e la Repubblica si impegna ad eliminarli, come dice già, in modo generale, nell'art. 2 e 3 della Costituzione (M. Salerno, 2020, p. 67).

In definitiva, possiamo affermare che le disuguaglianze di partenza devono essere abbattute, poiché, sarebbe ingiusto definire chi ha un handicap non capace e non meritevole dal momento in cui la sua condizione non dipende dal suo impegno e dal suo volere. Al contrario, è necessario che venga perseguito un effettivo inserimento nell'ambiente scolastico. I parametri secondo cui vengono giudicati tali soggetti sono diversi rispetto a quelli utilizzati per tutti gli altri, in rapporto al loro grado di minorazione (M. Salerno, 2020, *pp.* 67-68).

Perseguire la parità dei punti di partenza significa eliminare determinati ostacoli, tenendo in considerazione la situazione dei soggetti svantaggiati e far sì che un disabile possa svolgere gli esercizi didattici in condizioni di parità rispetto agli altri. Rendere effettivo tale obiettivo è, però, notevolmente dispendioso per lo Stato e, spesso, crea squilibri di bilancio. In questo caso, il legislatore deve trovare il giusto mezzo tra equilibrio di bilancio e garanzia dei diritti sociali (M. Salerno, 2020, *pp.* 68-69).

## Capitolo secondo

### Il merito nella Costituzione

#### 2.1 Approccio formale

La Costituzione italiana utilizza il criterio del merito in diversi contesti, non solamente in riferimento all'istruzione nell'art. 34. Per comprendere come il concetto di merito venga usato in Costituzione è utile fare una distinzione tra un approccio formale ed un approccio sostanziale (M. Salerno, 2020, p. 20).

L'approccio formale si riferisce a quei casi in cui la Costituzione introduce negli articoli direttamente la parola "merito" o "meritocrazia" ed esprime, quindi, direttamente l'intenzione di voler utilizzare tale principio. L'approccio sostanziale fa riferimento a quei casi in cui la Costituzione non cita letteralmente il merito, ma in cui indirettamente riporta a tale concetto (M. Salerno, 2020, p. 20).

I casi in cui la Costituzione fa un diretto riferimento al merito sono tre. Il primo è l'art. 34 in cui si evince che i capaci e meritevoli, anche se non hanno le possibilità economiche, hanno il diritto all'istruzione superiore. L'articolo verrà analizzato nei dettagli nel prossimo capitolo, quindi, per ora ci limitiamo a evidenziare il diretto riferimento al merito (M. Salerno, 2020, pp. 20-21).

Il secondo caso si trova nell'art. 59, in cui si sostiene che il Presidente della Repubblica può eleggere fino a cinque senatori a vita che "*hanno illustrato la Patria per altissimi meriti nel campo sociale, scientifico, artistico e letterario*". Per ricevere tale nomina, pertanto, è necessario sia aver dato lustro alla Patria, sia avere degli altissimi meriti in uno di quegli ambiti (M. Salerno, 2020, p. 21).

In questo caso, però, è difficile stabilire quale siano gli "*altissimi meriti*" e quali non vi rientrino. Da un lato il Presidente della Repubblica ha autonomia nell'identificare i cittadini che ritiene che posseggano questi requisiti, dall'altro lato, come in ogni potere attribuito dalla Costituzione, è necessario che vi sia un controllo per verificare il corretto utilizzo di tale normativa. Il controllo è esercitato, in prima istanza, dal Presidente del Consiglio che controfirma l'atto per verificarne la regolarità formale. In secondo luogo, è

la Giunta del Senato che si occupa di controllare sia la correttezza formale sia la legittimità della persona nominata (F. Paterniti *in* M. Salerno, 2006, p. 22).

È difficile, tuttavia, indagare i criteri utilizzati dal Capo dello Stato per procedere a tale nomina, ma questo articolo costituzionale nasconde un significato molto importante per la nostra indagine, ponendo in secondo piano i metodi selettivi attuati.

I Costituenti, quando hanno scritto questo articolo, volevano che la più alta carica dello Stato potesse selezionare i cittadini che spiccavano in ambiti importanti (sociali, scientifici, letterari e artistici), proprio perché premiarli avrebbe significato porli come esempio per tutti. Lo scopo era quello di sottolineare come il merito e l'impegno siano fattori che permettono di avere dei riconoscimenti e di raggiungere grandi risultati nella vita (M. Salerno, 2020, p. 23).

Inoltre, il Presidente della Repubblica, attraverso la sua nomina, ha anche la possibilità di scegliere chi considerare meritevole e degno di diventare senatore, contribuendo a delineare il concetto stesso di merito, che il senso comune non può fare a meno di tenere in considerazione. E questa selezione del Capo dello Stato riflette in parte il contesto storico e i cambiamenti sociali delle varie epoche (M. Salerno, 2020, pp. 23-24).

I senatori nominati rappresentano così l'emblema del merito, l'ideal tipo, come direbbe Weber, a cui ognuno dovrebbe aspirare. L'articolo ha un forte significato simbolico e l'idea del "se non ce la fai è solo perché non te lo sei meritato" è un fattore che può generare molta competitività e in alcuni casi anche molti sensi di colpa.

Questa non è solo una considerazione personale, ma molti studenti hanno lamentato negli ultimi anni che, all'interno dei mezzi di comunicazione di massa come televisione, radio e *social network*, sono emerse notizie relative ad "eccellenze", di studenti che sono riusciti a laurearsi in pochissimo tempo, o di giovanissimi che hanno più lauree, come se fossero i modelli da seguire, facendo sentire chi è indietro in difetto. La stessa Emma Ruzzon, nel discorso già citato nel primo capitolo, ha sottolineato come queste informazioni trasmesse dai *media* siano dannose per uno studente e che sottovalutano tutti quei fattori che rallentano uno studente nel suo percorso di studi e che non dipendono dalle sue scelte o dal suo merito.

Ad esempio le colleghe della studentessa diciannovenne morta suicida all'università di Milano, di cui si parla nel precedente capitolo, hanno scritto una lettera in cui si dice:

*“Non possiamo tacere davanti all'ennesima giovane che mette fine alla propria vita a causa del proprio percorso universitario. Ci viene chiesto perennemente di ambire all'eccellenza, ci viene insegnato che il nostro valore dipende solo ed esclusivamente dai nostri voti. Questo sistema universitario continua e continuerà ad uccidere. Serve prevenire, serve costruire un sistema accademico ed universitario in grado di insegnarci che non siamo numeri ma persone.*

[...]

*Non ci si può fermare mai. Neanche davanti a un atto tragico che non coinvolge solo la sfera personale, ma più che mai sociale. Siamo costantemente costretti a soddisfare delle aspettative, raggiungere dei numeri. Altrimenti sei lasciato indietro, fuori dal sistema, non vali abbastanza. Al fianco delle studentesse della Iulm, al fianco di chi si sente oppresso o oppresso” (Leggo, 2023).*

Tuttavia emerge anche l'idea, grazie alla nomina dei senatori a vita, che il benessere presente nel singolo individuo produce un benessere collettivo e sociale (M. Salerno, 2020, p. 23).

Questo è sicuramente un messaggio positivo da trasmettere, poiché guida gli individui verso l'implicita consapevolezza che ogni sforzo che il singolo fa per la sua crescita personale o professionale, non è fine a se stesso, ma è apprezzato, riconosciuto ed importante per tutta la collettività.

Alla base di questo sta la concezione secondo cui esiste un'interdipendenza tra le persone e il benessere di un singolo è fondamentale anche per il resto della comunità e viceversa. Basti pensare che se un individuo ha una malattia o un infortunio, allora le sue spese saranno a carico di tutti i cittadini, quindi il suo benessere (in questo caso fisico), porta ad un maggiore benessere sociale in linea generale. Così come se, ad esempio, mancasse il personale in un determinato settore lavorativo del paese, allora a subirne le conseguenze sarebbero sia i datori di lavoro che non trovano dipendenti, sia i consumatori a cui verrà meno un servizio.

E se si pensasse che questo sia solo frutto di una concezione in parte assistenzialista, come lo è il nostro paese, allora farò un esempio provando ad immaginare una società totalmente capitalista. Se anche in una società l'unico sistema vigente fosse il libero mercato e ci fosse al suo interno una divisione netta tra persone estremamente ricche e persone estremamente

povere, allora vedremmo che anche i ricchi soffrirebbero di tale situazione poiché più la popolazione è povera maggiore sarà la probabilità che si strutturino bande criminali o aumentino le rapine.

La nostra prospettiva risulta funzionalista, ma d'altro canto, la nostra stessa Costituzione ci rimanda più volte all'idea di un legame tra i cittadini. È questa, secondo me, l'essenza stessa della Costituzione: riconoscere che il bene per sé e il bene per gli altri hanno la stessa importanza.

In definitiva, possiamo dire che in base a come l'art. 59 venga interpretato, esso può avere una valenza negativa o positiva.

Bisogna sottolineare che questa norma è stata fortemente criticata negli ultimi anni, in linea con la tendenza generale di eliminare i privilegi per un ideale di giustizia (M. Salerno, 2020, p. 24). Ma noi sappiamo che l'idea originaria dei Costituenti non era quella di attribuire privilegi ad un'*élite* ristretta ed ogni attribuzione privilegiata aveva una giustificazione legittima.

L'ultimo articolo della Costituzione in cui si ricorre al concetto di meritocrazia è il 106, che prevede la nomina dei Consiglieri di cassazione. In particolare, sostiene che la nomina dei magistrati debba avvenire per concorso, ma successivamente, specifica che, su designazione del Consiglio superiore, possono essere nominati come Consiglieri di cassazione anche professori ordinari di università in materie giuridiche e avvocati che abbiano quindici anni d'esercizio e siano iscritti negli albi speciali per le giurisdizioni superiori ma solo per "*meriti insigni*" (M. Salerno, 2020, p. 25).

In questo caso al merito non è associato il concorso come criterio di selezione, ponendo dei dubbi sull'applicazione della meritocrazia che potrebbe essere arbitraria (M. Salerno, 2020, p. 26).

Da questa analisi possiamo appurare che per i Costituenti il merito era un valore ben preciso che hanno scelto di citare esplicitamente in ben tre articoli (M. Salerno, 2020, p. 26).

## **2.2 Approccio sostanziale**

Analizzare solo i casi in cui si fa un riferimento esplicito al merito significherebbe avere una visione parziale e limitata del suo utilizzo in Costituzione. Per questo, dopo aver fatto un'indagine sull'approccio formale, analizzeremo l'approccio sostanziale al merito (M. Salerno, 2020, p. 26).

Nell'art. 33 della Costituzione si sostiene che per il passaggio da un ordine e grado all'altro nelle scuole e per intraprendere la professione è necessario superare un esame di Stato. Gli istituti superiori, invece, hanno la potestà di potersi amministrare autonomamente, entro i limiti stabiliti dalla legge. L'esame citato dalla norma è certamente un criterio meritocratico, in cui ognuno deve dimostrare le proprie competenze. L'abilitazione alle professioni avviene, pertanto, attraverso i meriti del singolo (M. Salerno, 2020, p. 27-28). Sull'autonomia delle università ci sarebbe da soffermarsi un momento, ma lascio ulteriori riflessioni al capitolo seguente.

Nel secondo comma dell'art. 35 la Repubblica sostiene la formazione e l'elevazione professionale dei lavoratori, in linea con l'art. 3 che promuove il pieno sviluppo della persona umana. Infatti, con l'art. 35 i Costituenti volevano garantire la possibilità al singolo di sviluppare le proprie capacità e avanzare nella propria professione, permettendo a ognuno di poter seguire le proprie aspirazioni (C. Tripodina in S. Bartole & R. Bin, 2008, p. 28). Oltre alla crescita del singolo, in questo modo, si promuoverà anche uno sviluppo sociale (M. Salerno, 2020, p. 28).

Rimanendo in ambito lavorativo, l'art. 36 stabilisce che il lavoratore ha il diritto di essere retribuito in base a due condizioni; la prima è relativa alla quantità cioè alle ore lavorative, la seconda è relativa alla qualità cioè alla mansione svolta. Ma in ogni caso, specifica la norma, la retribuzione deve garantire al lavoratore e alla sua famiglia un'esistenza libera e dignitosa. Questo significa che la legge ammette una differenziazione di retribuzione, che può dipendere dal tempo impiegato nelle mansioni e nelle diverse mansioni svolte. Nella qualità del lavoro c'è da dire che rientrano una serie di aspetti diversi, tutti incentrati sul merito, come: il titolo di studio conseguito per svolgere quell'attività, l'efficienza, la responsabilità assunta, il raggiungimento di determinati obiettivi, la produttività (M. Salerno, 2020, pp. 28-29).

Un altro articolo costituzionale che rimanda al merito indirettamente è l'art. 54 in cui si sostiene che i cittadini a cui sono affidate funzioni pubbliche devono adempiere ai loro doveri con *"disciplina ed onore"*, in questo caso si potrebbe intendere che il ruolo

ricoperto dai funzionari pubblici deve basarsi sul merito (disciplina), oltre che sulla moralità (onore) (L. Ieva, 2015).

Nell'art. 97 della Costituzione si fa riferimento al concorso per l'accesso agli impieghi delle pubbliche amministrazioni. A tal proposito Guido Corso fa una riflessione sul merito e sul suo utilizzo nelle pubbliche amministrazioni sostenendo che:

*“Il merito è uno dei criteri di distribuzione di risorse scarse. Il numero dei posti di pubblico impiego è inferiore al numero di coloro che aspirano ad occuparli: ecco perché è necessario procedere ad una selezione, una selezione che va fatta nella base del merito”* (G. Corso, 2016, p. 1).

In questo senso, il merito è solo un metodo di selezione nel momento in cui le risorse sono limitate. In altre parole, la domanda per entrare a svolgere quella mansione supera l'offerta, pertanto è necessario stilare una classifica dei “più meritevoli”. Chiaramente non implica che chi non vi rientra non abbia le competenze per entrarvi, ma se anche le avesse non vi rientra perché qualcuno ha certamente più competenze di lui/lei, o almeno questo è decretato sulla base dei metodi utilizzati nel concorso.

Il concorso è un criterio meritocratico di selezione basato sulle competenze, sull'esperienza pregressa, sui titoli di studio o altri meriti (M. Salerno, 2020, pp. 26-27). La stessa Corte costituzionale ha definito il concorso come un *“meccanismo imparziale di selezione tecnica e neutrale dei più capaci sulla base del criterio del merito.”* (sent. n. 363 del 2006).

In realtà, la domanda che sorge spontanea è se questo criterio non sia fin troppo tecnico e neutrale. Quello che si intende evidenziare è che il concorso sicuramente permette di evitare discriminazioni tra gli individui, cioè di non assumere qualcuno solo in base al sesso, orientamento sessuale, etnia, posizione politica, ecc. Questo tipo di “selezione” non sarebbe in alcun modo accettata dal nostro ordinamento che tutela nell'articolo 3 l'uguaglianza tra i cittadini, *“senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche e di condizioni personali e sociali”*.

Tuttavia, la psicologia ci dice che, nello stabilire chi possa svolgere una mansione in ambito lavorativo, spesso il selezionatore è influenzato da *bias*, cioè dei preconcetti inconsci che, a causa di consapevolezze e convinzioni sedimentate nella sua mente, gli fanno scegliere un candidato piuttosto che un altro attraverso meccanismi diversi da quelli

legati a principi meritocratici. In questo senso, il concorso è molto utile a evitare in parte *bias* umani e le distorsioni della nostra mente, poiché, utilizza una strategia oggettiva. Ma questa oggettività, dall'altro lato, potrebbe non considerare le esigenze degli individui, la pluridimensionalità di ognuno e i differenti bisogni.

Se ci pensiamo bene, una persona potrebbe essere bravissima in quella disciplina ma non trovarsi bene ad esporre oralmente gli argomenti, perché inibita dall'ansia o per qualsiasi altra ragione. Pertanto, se il concorso è orale quel candidato potrebbe svolgere una pessima *performance* a causa di fattori che non hanno nulla a che vedere con il merito. Se, infatti, quel medesimo concorso fosse stato costituito da una prova scritta magari sarebbe riuscita a superare la prova e a ottenere quell'impiego. È vero anche che, a volte, i concorsi sono basati sia su prove scritte che orali, integrando entrambi gli approcci, ma il punto su cui tenevo a soffermarmi è che un concorso potrebbe comunque non andare bene per considerare il merito.

Un altro aspetto non valutato dal concorso sono le *soft skills*, cioè le competenze trasversali che includono una serie di aspetti considerati, negli ultimi anni, come fondamentali nel posto di lavoro.

Quelle che ho appena esposto sono solo brevi considerazioni, ma che fanno riflettere sui vantaggi del concorso e sui limiti, soprattutto perché il concorso è usato varie volte in Costituzione per selezionare i meritevoli.

Nell'art. 98 viene utilizzato un criterio diverso da quello relativo al merito: il tempo. L'articolo sostiene che per gli impieghi pubblici di membri del Parlamento la promozione avviene per anzianità. Così il tempo garantisce sia l'esperienza, poiché si presuppone che un individuo acquisisca abilità e competenza con il passare del tempo, sia l'imparzialità, infatti il tempo è una misura oggettiva.

La legge ha chiaramente lo scopo di evitare che membri del Parlamento possano attribuirsi promozioni in modo improprio e, pertanto, utilizza un criterio non soggetto all'arbitrio umano. Tuttavia, la Corte costituzionale ha chiarito che nel caso di accesso ad una qualifica superiore, che equivale in tutto e per tutto all'accesso ad un nuovo impiego pubblico, non è sufficiente la sola anzianità, ma è necessario, anche in questo caso, il concorso basato sul merito (sent. n. 159 del 2005). Tuttavia il concorso, come espresso anche dalla Corte costituzionale, non può essere riservato solo agli interni, ai quali, infatti, sono dedicati solo un numero limitato di posti, ma devono essere aperti anche agli esterni,

proprio per evitare dei privilegi (sent. n. 159 del 2005) (G. Corso, 2016, p. 1). Lo Stato riconosce spesso un bilanciamento tra anzianità e merito. Anche se ultimamente si dà sempre più importanza al merito rispetto al criterio relativo alla durata di svolgimento della professione (M. Salerno, 2020, pp. 115-116).

Anche l'art 106, che abbiamo già visto, prevede il concorso come strumento di nomina dei magistrati. Sebbene questo serva anche a garantire una certa indipendenza alla magistratura, principalmente ha la funzione di selezionare i più idonei a svolgere quella professione (M. Salerno, 2020, p. 27).

Con la riforma dell'art. 117 n. 3/2001 la gestione e tutela della concorrenza è diventata materia esclusiva dello Stato. I termini concorso e concorrenza hanno un significato molto simile, se analizziamo il loro significato. Infatti, così come il concorso, anche la concorrenza attua una selezione dei "migliori" solo che la selezione, nel primo caso, è gestita da una commissione di esperti, mentre nel secondo è affidata ai consumatori ed il contesto entro cui si svolge riguarda il mercato. Inoltre, in entrambi i casi gli individui perseguono uno stesso obiettivo che potrà essere centrato solo da alcuni di loro (G. Corso, 2016, p. 2).

Possiamo dire che la libertà di impresa e di concorrenza in campo economico rappresenti un'espressione del merito, poiché coloro che avranno la meglio nel mercato saranno i più meritevoli secondo i consumatori. È come se ad essere premiate fossero le capacità imprenditoriali; difatti, la legge preserva la corretta competizione, così che sia il consumatore a selezionare tra la vasta scelta di prodotti e servizi quelli che valuta più interessanti (M. Salerno, 2020, p. 29).

Tuttavia nella scelta dei consumatori giocano un ruolo determinate almeno due fattori: la disponibilità economica (diseguale tra i compratori) e il valore attribuito a quella merce o servizio (E. Granaglia, 2022, pp. 36-37).

In conclusione, possiamo dire che il principio del merito è usato varie volte in Costituzione, a volte in modo esplicito, molte più volte in modo velato, ma facendoci comunque intendere che tale principio sia accettato, compreso e interiorizzato.

Per avere uno sguardo più ampio e completo dobbiamo ricordare che il merito è un principio cardine anche in tantissime norme e leggi che, nonostante siano al di fuori dalla

Costituzione, ne specificano il senso o la attuano in modo materiale, mantenendo un legame stretto con essa (G. Di Plinio *in* M. Salerno, 1998, *p.* 31).

Un esempio è rappresentato dalle norme europee, che hanno un potere sovraordinato rispetto alle leggi ordinarie e, in alcuni casi, si pongono anche al di sopra delle leggi costituzionali. Le norme europee hanno una grande influenza su una varietà di temi che hanno a che fare con il merito: il concorso, considerato elemento neutrale che evita ogni tipo di discriminazione; accesso ai corsi di laurea, alle professioni, ai titoli di studio soprattutto in riferimento alla libertà di circolazione in territorio europeo; il diritto del lavoro in cui si sono messi a punto strumenti e meccanismi di valorizzazione del merito (M. Salerno, 2020, *pp.* 31-32).

## **2.3 Merito e uguaglianza**

Perché il merito è un criterio di selezione che può essere usato per l'accesso ai più alti gradi di studi, per le pubbliche amministrazioni e può stabilire la retribuzione di un lavoratore? Alla base del merito sta, come si poteva facilmente supporre, un principio più profondo e fondamentale nella Costituzione: l'uguaglianza.

Se tornassimo indietro nel tempo sembrerebbe che i due termini siano fortemente distinti, poiché c'è una radicale differenza nello sviluppo di tali concetti in politica. Se il termine uguaglianza è strettamente legato alla lotta di classe di Karl Marx, secondo cui era necessario eliminare definitivamente le classi per garantire una più completa uguaglianza tra i cittadini, il concetto di meritocrazia si sviluppa proprio all'interno di quella classe che per i socialisti sottometeva gli uomini e le donne: la classe capitalista. Infatti, furono le spinte liberali che fecero nascere l'idea per cui ogni uomo doveva contare sulle sue forze e che se avesse voluto avrebbe potuto ottenere ciò che desiderava. Era il principio che teneva in piedi il libero mercato, secondo cui ognuno doveva confidare sulle proprie capacità, così ognuno avrebbe avuto quello che si meritava (M. Salerno, 2020, *p.* 36).

Infatti, il concetto di uguaglianza in Costituzione nasce in assemblea costituente grazie alla spinta di diverse correnti di pensiero, in particolare di socialisti, comunisti e cattolici (S. Cassese *in* M. Salerno, 2017, *p.* 37).

La Costituzione per la verità, nonostante proclami l'uguaglianza (anche) in senso formale, riconosce una pluralità e una differenziazione tra gli individui ed indubbiamente in certi ambiti, deve attuare una distinzione. Per attuarla utilizza spesso il merito, cioè riconosce dei benefici o vantaggi ad alcuni individui in base alle loro capacità, al loro impegno, alle loro competenze e ai loro sforzi (M. Salerno, 2020, pp. 35-36).

Secondo un primo approccio il merito sembra essere completamente distante dal principio egualitario. Se il merito, così inteso, è utile a segnare una distinzione tra gli individui, questo ha poco a che fare con l'uguaglianza sancita nei principi fondamentali della Costituzione (M. Salerno, 2020, p. 36).

A questo punto è doveroso segnare una distinzione tra l'uguaglianza formale e l'uguaglianza sostanziale.

L'idea di merito parte dall'assunto che, se tutti saremo valutati sulla base delle nostre capacità e del nostro impegno, allora non ci saranno delle ingiustizie, poiché il criterio è oggettivo e dipende dalle prestazioni del singolo soggetto.

Se, ad esempio, un individuo si impegna di più di un altro e ha maggiori capacità, allora si merita un di più rispetto a colui o colei che si impegna di meno e ha scarse capacità. Vista la questione in questo modo, quasi tutti sono d'accordo con questa prospettiva. Infatti, il merito tiene in considerazione le prestazioni individuali, non la nazionalità, la classe sociale, il reddito o altri fattori che potrebbero creare discriminazioni.

Ma se ci pensiamo bene, in realtà le capacità che un individuo possiede, non dipendono esclusivamente dalla sua *performance*. Ci sono fattori che influenzano le capacità cognitive di un soggetto. Questi fattori dipendono dalla famiglia di origine e dalla sua cultura, ma anche dal reddito della famiglia, in quanto potrebbe aver avuto più stimoli (ad esempio potrebbe aver fatto più viaggi rispetto alla famiglia che non possiede denaro per farlo), dal contesto sociale e culturale in cui cresce (città, quartiere). L'esperienza è determinante nella formazione dei processi cognitivi di un bambino.

Già visto in questi termini, il merito appare come meno egualitario dato che non dipende solo dall'impegno. Per fare un esempio banale potremmo pensare a due ragazzi che devono imparare un capitolo di un libro. Se entrambi studiassero due ore mettendoci lo stesso impegno, uno potrebbe essere riuscito a studiare 5 pagine, mentre l'altro 8, nonostante lo sforzo sia lo stesso (supponiamo che entrambi abbiano messo la stessa concentrazione nel

compito). E questa differenza di apprendimento è dovuta proprio a fattori indipendenti dal soggetto, cioè il contesto di nascita. Queste considerazioni hanno solo lo scopo di dare un'idea di come sia complessa la questione e di come sia difficile, se non addirittura impossibile, controllare tutti i fattori che influenzano una prestazione di merito.

L'uguaglianza formale è l'idea di uguaglianza che abbiamo in mente, quella giuridica, in cui tutti abbiamo gli stessi diritti e gli stessi doveri, in cui tutti nasciamo uguali e non vengono fatte distinzioni o tantomeno vengono dati privilegi a un soggetto piuttosto che a un altro.

L'uguaglianza sostanziale tiene in considerazione il fatto che, quando nasciamo, non c'è una vera uguaglianza, poiché, come già ribadito, alcuni nascono da famiglie più ricche, più colte, in contesti più stimolanti, eccetera, altri meno. Quindi, non potremmo dire che nasciamo tutti uguali, quando poi, alcuni hanno maggiori possibilità di altri. Ecco che lo Stato, per garantire l'uguaglianza sostanziale, attua una serie di provvedimenti per trasformarla in uguaglianza formale, cioè concreta, realizzata.

Ad esempio, vige il sistema progressivo di tassazione secondo cui coloro che hanno un reddito maggiore vengono tassati di più rispetto a coloro che hanno un reddito inferiore. Cioè le tasse che si pagano sono progressive, in base a scaglioni, rispetto al reddito della famiglia, maggiore sarà il reddito maggiori saranno le tasse (art 53). O ancora, lo Stato garantisce cure sanitarie anche a coloro che non possono permetterselo (art 32).

Adesso che abbiamo chiarito la distinzione tra uguaglianza formale e uguaglianza sostanziale, risulta chiaro che la Repubblica tiene in considerazione le diverse inclinazioni e le distinte condizioni che esistono tra gli individui.

Alcune di queste differenze sono in parte eliminate dallo Stato, come sancito dall'art. 3 comma 2, ma altre differenze sono riconosciute dalla Repubblica e vengono, anzi tutelate. Basti pensare all'art. 4 comma 2, in cui si riconosce che ogni cittadino può svolgere un'attività lavorativa secondo le proprie possibilità e la propria scelta, riconoscendo implicitamente che ognuno ha delle caratteristiche e delle predisposizioni individuali, le une diverse dalle altre e che la Costituzione riconosce e valorizza. Anche tramite la garanzia delle autonomie locali essa riconosce una forma di identità plurale nell'individuo (art. 5), così come con la tutela delle minoranze linguistiche (art. 6).

Chiaramente la diversità non indica l'essere superiori o inferiori ad altri, ma che ognuno può riconoscersi in varie identità contemporaneamente. L'uguaglianza che lo Stato riconosce e persegue è relativa a quegli ambiti in cui l'individuo può essere penalizzato per fattori fuori dal suo controllo e che gli sono attribuiti già dalla nascita, ma non cerca di omologare tutti secondo un solo modello; riconosce, pertanto, l'individualità e l'unicità di ogni individuo.

Sotto quest'ottica possiamo vedere che l'idea di uguaglianza non va in collisione con l'idea di riconoscere delle differenziazioni individuali. Entrambi i principi (uguaglianza e pluralità) hanno la funzione del raggiungimento di un benessere collettivo e di inclusione sociale.

Possiamo trovare una sorta di circolarità tra merito e uguaglianza: per assottigliare le disuguaglianze è utile basarci sul merito e, allo stesso modo, il criterio del merito permette di eliminare distinzioni che sono legate a fattori economici, sociali o personali. Visti in questa cornice, il merito e l'uguaglianza risultano complementari, poiché, entrambi, con strumenti diversi, perseguono lo sviluppo sociale (M. Salerno, 2020, *p.* 38).

È chiaro che per mantenere un equilibrio tra uguaglianza e personalità individuale è necessario che lo Stato sottoscriva gli ambiti in cui preserva l'uguaglianza e quelli in cui permette una distinzione e differenziazione, altrimenti i criteri per usare uno o l'altro diverrebbero arbitrari. Per quanto riguarda l'ambito giuridico, ad esempio, da subito la Corte costituzionale ha chiarito che il principio di uguaglianza non impone di sottoporre una norma allo stesso modo per tutti, anzi, lascia la possibilità di declinare quella norma in base alle varie situazioni e contesti di vita sociale (sent. n. 64 del 1961) (M. Salerno, 2020, *pp.* 38-39).

Si potrebbe dire che, il principio di uguaglianza prescrive di trattare in maniera identica situazioni uguali e in modo diverso situazioni distinte. Tuttavia, bisogna capire come fare a identificare due situazioni come identiche, oppure come diverse, nella maniera più oggettiva possibile. Vigè in questo senso il principio di ragionevolezza (F. Sorrentino *in* M. Salerno, 2017, *p.* 39).

Il principio di ragionevolezza, in primo luogo, prende in considerazione la legittimità del fine che si vuole perseguire e poi verifica che le disposizioni siano adeguate o congruenti al fine stesso. Il fine, dunque, non può entrare in contrasto con altre norme o valori

costituzionali e tantomeno può generare discriminazioni (A. Barbara, F. Coccozza & G. Corso *in* G. Amato & A. Barbera 1997, *pp.* 223 *ss.*).

Per sottoporre le leggi ai casi concreti si utilizza un ulteriore criterio, oltre a quello di ragionevolezza: la coerenza. È proprio quest'ultima un'ulteriore prova da superare prima di impostare un trattamento differenziato tenendo conto dei valori espressi in Costituzione (C. Lavagna *in* M. Salerno, 1973, *p.* 40) (A. Sandulli *in* M. Salerno, 1975, *p.* 40).

La ragionevolezza assume almeno due funzioni all'interno della Corte costituzionale: una è legata alla verifica di logica, coerenza e razionalità; l'altra è assimilabile a concetti quali equilibrio, bilanciamento e riguarda quei casi in cui vanno in collisione due valori diversi in Costituzione, entrambi tutelati ma che, almeno in quel caso specifico, non possono realizzarsi congiuntamente (R. Romboli *in* M. Salerno, 1994, *p.* 41).

Arrivati a questo punto del nostro ragionamento possiamo affermare che è opportuno e, in certi casi, auspicabile utilizzare una differenziazione, se essa è in linea con i principi di coerenza e razionalità e se permette di valorizzare principi come l'attitudine individuale, la capacità, la personalità o il merito (A. Simoncini *in* M. Della Morte, 2015, *pp.* 365 *ss.*).

Il merito, proprio perché esprime le capacità, l'impegno individuale, è perfettamente in concordanza con la traiettoria di trattamenti differenziati in caso di situazioni differenziate e, di conseguenza, possiamo dire che il merito è in linea con il principio di uguaglianza, anzi lo mette in pratica in modo logico e razionale (M. Salerno, 2020, *pp.* 41-42).

Per comprendere l'intreccio tra merito e eguaglianza è necessario addentrarci nella distinzione tra parità dei punti di partenza e di arrivo (M. Salerno, 2020, *p.* 43).

Lo Stato riconosce, come già sottolineato in precedenza, che esistono situazioni differenziate tra i soggetti già al momento della loro nascita e che sono pregresse, come ad esempio, lo stato sociale, culturale ed economico della famiglia in cui le persone nascono e crescono. A tal proposito, la Repubblica cerca di eliminare le differenze che non dipendono né dalle scelte né dai comportamenti degli individuali e, pertanto, tenta di creare un'uguaglianza che permetta a tutti le stesse condizioni di partenza. Solo dopo una situazione iniziale di parità potrà esserci una corretta competizione (M. Salerno, 2020, *pp.* 42-43).

E sarebbe errato pensare che i fattori economici influenzino gli individui solo in misura limitata o abbiano un condizionamento poco determinante. Strelitz e Lister sostengono,

infatti, che sopra una certa soglia i soldi non contano più, mentre al contrario se sono pochi hanno un'influenza davvero significativa, poiché dal momento in cui gli individui non riescono a permettersi nulla di più del soddisfacimento dei bisogni primari per sopravvivere, allora questo potrebbe impedire la loro possibilità di realizzarsi (J. Streliz & R. Lister *in* E. Granaglia, 2008, *p.* 16).

Così come sarebbe fortemente sbagliato sottovalutare l'influenza dei fattori sociali e culturali in cui gli individui nascono. È presente, infatti, una correlazione che sembra crescere tra anni di studio dei genitori e anni di studio dei figli (L. Cannari & G. D'Alessio, *in* E. Granaglia, 2018, *p.* 24).

Ritornando al nostro discorso, il principio di uguaglianza può rappresentare sia una condizione di parità nei punti di partenza cioè nelle opportunità, sia una situazione di parità nei punti di arrivo, cioè nei risultati. Nel primo caso, si cerca di garantire a tutti le stesse opportunità partendo dalle stesse condizioni. Se un soggetto nasce in contesti svantaggiati potrà comunque aspirare a migliorarsi attraverso la mobilità sociale. L'intervento statale mira ad eliminare tutti quegli ostacoli che non permettono all'individuo una competizione paritaria e gli garantisce la possibilità di raggiungere, in base alle proprie aspirazioni e capacità, un determinato obiettivo. Nell'altro caso, l'uguaglianza arriva a compimento quando l'individuo raggiunge l'obiettivo prefissato (M. Salerno, 2020, *p.* 43).

Allo stesso modo, anche il concetto di merito è stato distinto in “meritocrazia formale”, ossia quella relativa all'uguaglianza delle opportunità di accesso, e “meritocrazia sostanziale” che fa riferimento sia alla neutralizzazione dei limiti che impediscono la parità di partenza, sia al raggiungimento delle pari opportunità nello sviluppo dei meriti (M. Salerno, 2020, *pp.* 43-44).

Per fare ciò è necessario un intervento statale di ampia portata, con l'obiettivo di eliminare determinati svantaggi dovuti al contesto sociale e familiare e, allo stesso tempo, di diminuire l'influenza dei “meriti ereditati”, cioè quelle condizioni favorevoli che scaturiscono dal contesto circostante e non hanno nulla a che vedere con le proprie capacità (G. Fontana *in* M. Della Morte, 2015, *pp.* 11 *ss.*).

Per quanto concerne l'uguaglianza nei punti di partenza è necessario un intervento pubblico che riguarda l'inizio della competizione, mentre nel caso dell'uguaglianza di opportunità nei punti di arrivo l'intervento pubblico è molto più pervasivo, proprio perché

è indipendente dall'impegno, e riguarda l'intero processo fino al raggiungimento dell'obiettivo (M. Salerno, 2020, p. 44).

L'uguaglianza sostanziale mira a eliminare differenze di partenza date da fattori economici o sociali, così che le distinzioni che possono verificarsi successivamente siano dovute solo alle capacità individuali (T. Martines *in* M. Salerno, 1992, p. 45). L'uguaglianza nei punti di partenza è, quindi, indispensabile per la piena espressione del merito (Q. Camerlengo *in* M. Salerno, 2013, p. 45). Alla fine ogni individuo avrà una posizione diversa da un altro perché la posizione acquisita varia in base al merito e in base alle scelte che sono distinte da persona a persona (P. Grossi *in* M. Salerno, 2008, p. 45).

Il merito garantisce le stesse condizioni iniziali e promuove la crescita individuale e sociale, quindi, non relega nessuno alla sua condizione di bisogno, ma anzi ne consegue che favorisce la liberazione da esso (A. Simoncini *in* M. Della Morte, 2015, pp. 365 ss). La Costituzione nell'articolo 3, comma 2, sostiene che ogni persona ha il diritto di dimostrare le proprie attitudini per poter perseguire determinati obiettivi e lo Stato crea le condizioni per poterlo fare. Se, invece, si pareggiassero totalmente i risultati di arrivo, le conseguenze sarebbero: l'eliminazione del merito e dell'espressione della capacità individuale, lo scoraggiamento dei soggetti a impegnarsi nei loro obiettivi, e, di fatto, la distruzione dell'ambizione individuale, contrariamente agli obiettivi stabiliti nell'art. 3 (C. Cereti *in* M. Salerno, 1963, pp. 80 ss).

L'uguaglianza delle opportunità è stata, però, discussa. La critica che viene posta è che il merito nell'uguaglianza delle opportunità viene vista come un'esaltazione delle prestazioni individuali e di fatto persisterebbero le disparità iniziali tra individui (M. Boarelli *in* M. Salerno, 2019, p. 80).

L'equilibrio tra uguaglianza formale e sostanziale è espressa proprio nel concetto di uguaglianza nei punti di partenza, che ha le sue radici sia nell'approccio liberale che in quello socialdemocratico. La parità delle opportunità di partenza permette di esprimere compiutamente le libertà e permette il raggiungimento della realizzazione della persona (M. Salerno, 2020, p. 48).

Fu lo Stato sociale che permise, basandosi sul principio di uguaglianza, la formazione di politiche che si occupano sia di rimuovere le differenze nei punti di partenza sia di valorizzare le differenze che favoriscono, ad esempio, la mobilità sociale. Tra gli innumerevoli cambiamenti che hanno caratterizzato il nostro Paese, uno di questi fu la

formazione del sistema di *welfare*, che ha garantito nuovi diritti, grazie ai quali molte persone potevano accedere ad una serie di benefici sociali (M. Salerno, 2020, p. 56).

L'uguaglianza dei punti di partenza permette agli individui di poter aspirare alle proprie ambizioni e di liberarsi dal bisogno proprio grazie al merito. In questo modo, attraverso il lavoro, oltre che all'intervento statale, gli individui possono liberarsi dalla posizione iniziale per ambire a condizioni migliori e contribuire allo sviluppo sociale. Chiaramente i risultati raggiunti, così come le aspirazioni e il percorso di crescita, non saranno le stesse per tutti gli individui, perché le possibilità sono diverse, così come lo è la scelta individuale. Nello stesso art. 4, relativo al diritto al lavoro, si sostiene che ogni individuo può e deve contribuire al progresso della società attraverso *“le proprie possibilità e la propria scelta”* (G. Corso in M. Salerno, 2016, pp. 56-57).

La Costituzione vuole porre tutti nelle condizioni di realizzare i propri obiettivi, senza che nessuno impedisca ad un altro di raggiungerli. Il merito ti permette di uscire dal bisogno e di favorire una maggiore mobilità sociale e, di conseguenza, di sviluppare una promozione sociale basata sui principi di uguaglianza e democrazia (M. Luciani in M. Salerno, 2011, p. 57) (M. Salerno, 2020) (Q. Camerlengo in M. Salerno, 2013, pp. 347-378).

A tal proposito, Giuseppe Tognon sostiene che all'origine della meritocrazia stia il talento, ovvero la predisposizione naturale, che, se viene seguita con costanza e impegno, può portare a importanti risultati. Secondo Tognon non si può separare il talento individuale dalla società nel suo complesso. Egli, infatti, sostiene che dal momento in cui l'uomo o la donna è uscito/a dal suo stato di natura ha notato una disuguaglianza tra gli uomini e le donne, poiché alcuni raggiungevano grandi risultati, mentre altri fallivano nel tentativo di raggiungerli. In questa fase, l'uomo o la donna ha messo in atto una serie di strategie per riequilibrare le differenze e raggiungere una maggiore uguaglianza (G. Tognon, 2016, pp. 65-67). A questo punto del suo ragionamento afferma l'autore:

*“la diversità dei talenti non è all'origine dell'uguaglianza, che non esiste in natura, ma della giustizia, vale a dire dell'intervento dell'uomo sull'uomo per crearla.”* (G. Tognon, 2016, p. 67)

In tale prospettiva la meritocrazia è costretta a definire alcuni punti fondamentali: cosa si intende per talento e come questo viene misurato; quanti possono essere i talenti e quali privilegiare per il bene collettivo; se e in che modo si possono modificare i talenti fin dall'origine; il rapporto tra talenti, libertà individuale e le responsabilità dell'individuo

verso se stesso e gli altri (G. Tognon, 2016, p. 67-68). Non entro nel vivo della questione, poiché, mi dilungherei troppo e andrei a solcare un terreno che andrebbe oltre la nostra tematica principale.

Quello che sappiamo è che in passato lo Stato era assistenziale, basato maggiormente sulla tutela di determinate categorie di individui, mentre oggi, esistono politiche che mirano alla realizzazione individuale e alla valorizzazione del merito come principio cardine (M. Salerno, 2020, pp. 57-58).

Si forma un circolo tra individuo e società: la realizzazione della persona è utile all'intera società e il progresso sociale, a sua volta, è benefico anche al singolo individuo (A. Poggi *in* M. Salerno, 2019, p. 58).

In questo assetto, la promozione sociale risulta essere fortemente legata al principio di merito: sia per quanto riguarda l'eliminazione delle disuguaglianze che si hanno nei punti di partenza, sia per quanto riguarda l'esaltazione delle capacità, dell'attitudine individuale quando questa porta ad uno sviluppo sociale (M. Salerno, 2020, p. 58).

Nessuno deve avere degli svantaggi di partenza, poiché limiterebbero il singolo nell'espressione della sua personalità. Una volta raggiunta l'uguaglianza di opportunità, il soggetto può esprimere se stesso, può seguire le sue attitudini e le sue passioni. L'individuo può realizzarsi compiutamente e realizzare la sua personalità solo attraverso l'uguaglianza iniziale.

È per questo che uguaglianza e individualità sono entrambe presenti nel nostro ordinamento: sono strettamente collegate. Senza uguaglianza nei punti di partenza non si può esprimere la personalità individuale. L'unicità dell'uomo o della donna sono tutelate dal nostro ordinamento. Ognuno deve poter esprimere se stesso, per questo l'uguaglianza nei punti di partenza è tanto importante.

L'individuo possiede molteplici identità nella sua complessità, allo stesso modo lo Stato possiede varie regioni, che contengono a loro volta diverse città, dentro diversi comuni: la pluralità dell'appartenenza dell'individuo è sinonimo della pluralità dell'identità individuale. Una persona è molte cose insieme, così lo Stato.

La nostra Costituzione tiene insieme il principio personalistico e il principio pluralistico, che sono espressi in particolare nell'art. 2 Cost. Infatti, la Repubblica garantisce i diritti inviolabili dell'uomo in quanto singolo, ma dall'altro lato riconosce che la sua personalità

può esprimersi solo attraverso le relazioni sociali. L'individuo mantiene una sua individualità, ognuno di noi è unico, ma non può realizzarsi senza inserirsi nel sociale. La società intera non ci sarebbe senza il singolo, ma il singolo non può realizzarsi senza la società. L'individuo e la collettività sono complementari l'uno l'altro. È esattamente questo che il nostro ordinamento intende esprimere.

In alcune società viene utilizzata un'interpretazione del concetto di uguaglianza in senso statico; esse cioè non promuovono il merito e tendono maggiormente a proteggere le categorie più deboli o svantaggiate con politiche assistenziali per liberarli dal bisogno o per addirittura sottrarli alla competizione (M. Salerno, 2020, *p.* 58).

Nella nostra società l'uguaglianza è intesa in senso dinamico, poiché vengono stimolati la mobilità sociale e il merito individuale, che possono portare, attraverso i sistemi di welfare, i bisognosi ad essere nel futuro coloro che possiedono il reddito più alto. In questo quadro la condizione maggiormente preoccupante risulta quella di un povero che, non avendo gli strumenti per uscire da quella condizione, vi rimane per molto tempo. La condizione maggiormente preoccupante si verifica, in definitiva, quando c'è una scarsa mobilità sociale (M. Salerno, 2020, *p.* 58).

La mobilità sociale è, quindi, in grado di determinare in maniera concreta le opportunità che sono offerte agli individui e la parità nei punti di partenza. Ad esempio, se persone considerate bisognose e ai margini della società ricoprono incarichi ai vertici della società, allora significa che ci sarà stata una forte mobilità sociale verso l'alto. Allo stesso modo, la mobilità sociale risulta elevata verso il basso se le persone che ricoprivano posizioni ai vertici in termini di status sociale e reddito sono successivamente nelle fasce di popolazione più deboli. Proprio per questo, le società meritocratiche sono molto attente a misurare la mobilità sociale e, in particolar modo in Italia si potrebbero raggiungere risultati molto più significativi (A. Schizzerotto *in* M. Salerno, 2002, *p.* 59).

La mobilità intra-generazionale appare, infatti, minima soprattutto per quanto riguarda le persone con un ceto più basso o quelle con un ceto più alto, che, quindi, tendono a rimanere nelle medesime condizioni economiche (F. Subioli & M. Raitano, *in* E. Granaglia, 2021, *p.* 25).

Tuttavia, l'uguaglianza non si esaurisce solo nell'elevata mobilità sociale. La Costituzione non garantisce l'uguaglianza solo attraverso la capacità e il merito individuale e nemmeno solo attraverso i sussidi e gli aiuti economici e statali che riconosce ai più bisognosi. È

necessario sempre garantire logicità, razionalità e ragionevolezza all'interno della Costituzione, cercando un equilibrio tra uguaglianza sostanziale e merito individuale (M. Salerno, 2020, p. 59).

Certo è che il merito appare perfettamente in linea con i valori costituzionali, quali libertà, democrazia, progresso sociale, realizzazione individuale e persino con l'uguaglianza.

Tuttavia, bisognerebbe verificare se il merito, nella sua concretezza, si applichi sviluppando tali principi, o se, come in parte abbiamo già visto, un'applicazione insufficiente dell'uguaglianza dei punti di partenza, la definizione non esatta dell'influenza meritocratica, e altri fattori complessi e ad essi collegati, possano portare a conseguenze che non hanno nulla a che fare con i principi sanciti in Costituzione. Come risaputo, la perfezione delle norme sul piano ideale non sempre, o forse sarebbe più appropriato dire quasi mai, corrisponde alla sua applicazione e concretezza nel dato oggettivo.

## **2.4 Alternative al merito**

La meritocrazia è utilizzata soprattutto nell'ambito universitario o nell'accesso a professioni (M. Salerno, 2020, p. 12). Marcello Salerno ci dice a riguardo:

*“Nel campo dei titoli di studio o nell'accesso alle professioni, insomma, è pacifico che a vincere la competizione debbano essere le persone più preparate o dotate delle migliori competenze, senza alcuna considerazione di ordine solidaristico. La selezione deve avvenire in maniera competitiva e secondo criteri il più possibile meritocratici.” (2020, p. 12).*

Il merito è un criterio utilizzato in vari ambiti della vita dell'individuo, come abbiamo già visto, ed è legittimato dalla nostra Costituzione in funzione di una serie di valori, come l'uguaglianza e la libertà di espressione della personalità. C'è da dire, però, che se in certi campi il merito è considerato il criterio principale, in altri, non solo non è utilizzato, ma sarebbe anche controproducente utilizzarlo.

Ad esempio, in caso di incapacità dei genitori di mantenere, istruire ed educare i figli lo Stato li assolve dai loro compiti (art. 30 comma 2), la Repubblica garantisce cure gratuite agli indigenti (art. 32), i cittadini inabili al lavoro o che non possiedono i mezzi per vivere

hanno diritto al mantenimento e all'assistenza sociale (art. 38 comma 1), sono garantiti mezzi adeguati ai lavoratori in caso di infortunio, malattia, invalidità, vecchiaia o disoccupazione (art. 38, comma 2), gli inabili e i menomati hanno diritto all'educazione e all'avviamento professionale (art. 38 comma 3) (G. Corso, 2016, p. 4).

In questi casi, lo Stato tutela i cittadini che sono svantaggiati o che presentano particolari difficoltà attraverso interventi mirati, sussidi o altri aiuti di tipo solidaristico. È la condizione di fragilità che lo Stato vuole tutelare e non può certamente farlo con principi meritocratici, bensì utilizza principi solidaristici (G. Corso, 2016, p. 4).

Si tratta di quella che viene chiamata la “meritevolezza della tutela” che fa acquisire al cittadino il diritto ad un intervento pubblico, cioè la condizione di disagio o povertà di cui l'individuo soffre in partenza, non per sua volontà (G. Corso, 2016, p. 4).

In questo caso, la nostra Repubblica si prende carico dei “*doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale*” a cui fa riferimento nell'art. 2 Cost., attraverso il riconoscimento di questi e altri diritti. I doveri nell'articolo sono piuttosto rivolti al singolo che alle istituzioni pubbliche, ma non fa molta differenza dal momento in cui è la capacità contributiva dei cittadini (art. 53) che permette di finanziare il sistema solidaristico ed è, quindi, a carico di tutti i cittadini (G. Corso, 2016, p. 4).

L'aiuto da parte dello Stato viene attribuito valutando sia la condizione economica, come, ad esempio, la situazione lavorativa, il reddito o il patrimonio, sia altri fattori che determinano il bisogno, come le condizioni familiari difficili, la disabilità o la degenza (M. Salerno, 2020, pp. 190-191).

Garantire universalmente i diritti sociali è utopistico, poiché ricordiamo che, spesso per garantire una determinata prestazione a una categoria fragile di soggetti, lo Stato potrebbe aver bisogno di risorse economiche che può estrarre dai soggetti con un vantaggio di partenza, attuando, quindi, una redistribuzione. Risulta fondamentale considerare il grado di disagio degli individui, infatti verranno aiutati maggiormente e con una certa priorità i casi più gravi, sia per perseguire una giustizia sociale, sia perché ciò permette di gestire le risorse in modo corretto. La selezione deve avere delle misure oggettive e verificabili da tutti per garantire trasparenza e approvazione di tali misure da parte della collettività e per distribuire al meglio le risorse (M. Salerno, 2020, pp. 190-193).

La priorità di intervento è un fattore necessario, poiché se così non fosse si rischierebbe di compromettere l'intero sistema di *welfare*. Se lo Stato fosse eccessivamente assistenziale, garantendo in modo smisurato farmaci, pensioni precoci e altri sussidi, non solo creerebbe importanti danni all'economia del paese, ma le persone sarebbero scoraggiate ad agire da sé o a trovare soluzioni ai problemi e ciò sarebbe dannoso per i singoli e per il collettivo. Un eccessivo assistenzialismo porterebbe a deresponsabilizzare i cittadini e la mancanza dei fondi, ad un certo punto, non permetterebbe di pagare quelle assistenze che sarebbero davvero necessarie, arrivando al crollo dell'intero sistema di *welfare* (M. Salerno, 2020, p. 191).

È stato dimostrato che se lo Stato garantisse, senza una adeguata regolamentazione, sussidi minimi di sostentamento per le persone bisognose o, peggio, li garantisse in maniera universalistica, chiaramente libererebbe le persone dall'indigenza, ma si ridurrebbero gli interventi degli individui atti a guadagnarsi da vivere in autonomia e preferirebbero pesare sulle casse dello Stato (G. Fontana in M. Della Morte, 2015, pp. 11 ss).

Un esempio molto recente e su cui sono state fatte molte critiche, è il reddito di cittadinanza. È considerato da molti una misura che spinge le persone a preferire il reddito al lavoro, portando molti a smettere di cercare lavoro o, addirittura, a smettere di lavorare per ottenerlo, sperperando, così, i soldi pubblici. Se infatti, la differenza di retribuzione tra coloro che prendono un reddito minimo e coloro i quali fanno un lavoro poco qualificato, sia sostanzialmente esigua, allora è piuttosto logico che si preferisca evitare di svolgere un'attività lavorativa, spesso usurante.

Soprattutto a seguito della nuova tendenza sociale che non si concentra più, come accadeva alla generazione tra il 1946 e il 1964, sul "vivere per lavorare", ma sul "lavorare per vivere" delle generazioni cosiddette Y e Z. Da qualche anno il reddito di cittadinanza è stato regolamentato attraverso la legge 197/2022 che prevede delle misure più restrittive.

In alcuni casi, è, dunque, solo il principio solidaristico ad essere preso in considerazione, poiché maggiormente coerente con gli obiettivi che si intendono raggiungere. È questo il caso della scuola obbligatoria e gratuita fino agli otto anni (art. 34, comma 2). In questo caso il merito non serve, dato che l'obiettivo è quello di raggiungere i livelli minimi di istruzione per tutti (M. Salerno, 2020, p. 14).

Cambia, tuttavia, il principio utilizzato se si fa riferimento alla scuola superiore, solo i capaci e meritevoli, infatti, hanno diritto ad accedere ai gradi più alti degli studi (art. 34,

comma 3). Il criterio del merito emerge anche quando, ad esempio, è necessario superare dei test di ingresso per determinate facoltà o alle tasse universitarie che sono basate, oltre che sul reddito, anche su criteri meritocratici (M. Salerno, 2020, *p.* 14).

In realtà, sia il principio meritocratico che quello solidaristico si incentrano sullo scopo principale del progresso sociale (art. 4), che, quindi, spinge a un intervento da parte di tutti i cittadini. La partecipazione dell'individuo al progresso della società, che poi è anche la forma più alta di espressione della democrazia, si realizza con vari mezzi e modalità, soprattutto attraverso il contributo lavorativo, ma se questo non è possibile, almeno con un atteggiamento di responsabilità sociale (G. Fontana *in* M. Della Morte, 2015, *pp.* 11 *ss.*).

Esistono anche casi in cui il criterio meritocratico e quello solidaristico cercano di coesistere attraverso un sottile equilibrio, che potrebbe mutare in relazione all'obiettivo da raggiungere. Si pensi, ad esempio, alle assunzioni obbligatorie che lo Stato impone ai datori di lavoro per salvaguardare quelle categorie di persone svantaggiate, come portatori di handicap (Art. 3 legge 12 marzo 1999 n. 68) (M. Salerno, 2020, *p.* 13).

Tra l'altro, possono essere fatte eccezioni in casi particolari di emergenza, in cui il principio del merito viene accantonato. È avvenuto durante la pandemia: coloro che erano in possesso della laurea magistrale in Medicina e Chirurgia potevano già svolgere la professione, senza fare alcun concorso (art. 102, comma 1, del d.l. 17 marzo 2020, n. 18). Era sicuramente una situazione rara, che ha posto, in primo piano, la salute pubblica per curare i numerosi ricoverati di coronavirus. (M. Salerno, 2020, *pp.* 13-14).

Ci sono beni il cui accesso è indipendente sia dal merito che dalla solidarietà. Se mettessimo a confronto l'art. 97 e l'art. 51 ci accorgeremmo subito che c'è una differenza da non sottovalutare. Mentre nel primo caso l'accesso agli impieghi pubblici avviene tramite concorso, quindi attraverso il merito, nel secondo caso l'accesso agli uffici pubblici e alle cariche elettive avviene in condizioni egualitarie attraverso i requisiti stabiliti dalla legge (G. Corso, 2016, *p.* 4).

In particolare, l'accesso agli uffici pubblici può avvenire in alcuni casi per concorso, in altri per criteri politici. Le cariche elettive, invece, non sono attribuite secondo i criteri meritocratici; sono piuttosto gli elettori, cioè i cittadini, ad assegnarle. Semmai potremmo dire che sono attribuite sulla base del "merito" che i cittadini riconoscono a determinati candidati. Tuttavia il merito, in questo caso, coincide con l'appartenenza ad un partito politico, con l'amicizia, con l'aspetto fisico, con la parentela, con la convinzione di

ricevere qualcosa in cambio, ecc... Questa nozione di merito appare, però soggettiva, a tal punto che non sembra consono parlare di merito (G. Corso, 2016, p. 4).

Il cittadino si aspetta dal politico l'individuazione dei bisogni collettivi e il loro soddisfacimento con l'azione pubblica. E l'elezione successiva costituisce un punto in cui, il cittadino può giudicare i politici eletti come in una sorta di tribunale. Questo è lo schema delle democrazie occidentali, in cui la temporaneità delle cariche politiche costituisce una garanzia per i cittadini di poter scegliere se nominare nuovamente gli stessi governanti o sceglierne altri, attuando un giudizio del loro comportamento mentre sono in carica (G. Corso, 2016, p. 5).

Come già ricordato, il merito può essere definito come *“uno dei criteri di distribuzione di risorse scarse”* (G. Corso in M. Salerno, 2016, p. 189). Se intendiamo il merito in questo senso, esso non serve solamente da incentivo a sviluppare al massimo le proprie capacità, ma serve anche a legittimare una selezione quando le risorse sono limitate. Ma, appunto, è solo uno dei criteri che si possono usare per una distribuzione, non certo l'unico, e per la verità nemmeno il più utilizzato in Costituzione (M. Salerno, 2020, p. 189).

Esistono in Costituzione, quindi, criteri meritocratici, principi solidaristici, la combinazione di questi e anche metodi elettivi della politica che rappresentano forme peculiari di merito (G. Corso, 2016, p. 5).

## **Capitolo terzo**

### **Il merito nell'istruzione**

#### **3.1 Nel vivo dell'articolo 34 della Costituzione**

Adesso analizziamo l'articolo 34 della Costituzione nello specifico, guardando tutte le parti di cui è composto.

Il primo comma dell'articolo recita che *“la scuola è aperta a tutti”*, quindi a nessuno può essere negata la possibilità di istruirsi. Non ci sono limitazioni relative al reddito e nemmeno alla cittadinanza; anche gli stranieri ne hanno diritto (G. Corso, 2016, p. 2).

L'istruzione inferiore è addirittura obbligatoria per almeno otto anni. Quindi, nel caso in cui un genitore scelga di non portare il figlio alla scuola primaria e secondaria di primo grado si andrebbe contro la legge. Essa è anche gratuita, condizione necessaria per imporre l'obbligo, per consentire anche a chi vive in condizioni economiche precarie di non preoccuparsi dell'istruzione dei figli.

In questa seconda frase, si comprende anche quanta importanza venga data all'istruzione inferiore, considerata dallo Stato come indispensabile; infatti, non solo è obbligatoria e nessuno può sottrarvisi, ma è anche gratuita, quindi a carico dello Stato (e dei suoi contribuenti). L'alfabetizzazione di base è, infatti, un principio fondamentale del nostro ordinamento.

Successivamente, la legge specifica che chi è capace e meritevole, anche se non ha le possibilità economiche per farlo, ha diritto ad accedere ai più alti gradi degli studi. È in questo passo che si fa riferimento al merito. Ma lo Stato come garantisce questo diritto?

A rispondere a questa domanda è il comma successivo. Quest'ultimo ci dice che *“la Repubblica rende effettivo questo diritto con borse di studio, assegni alle famiglie ed altre provvidenze, che devono essere attribuite per concorso.”* Il criterio utilizzato per assegnare borse di studio e altre provvidenze è quello relativo ai concorsi; quindi viene fatta una selezione dei “migliori” tra le persone che presentano la domanda.

In questo articolo si evince che, è necessario che un individuo sia capace e meritevole per poter avere il diritto di accedere all'istruzione superiore. E se un individuo è capace e meritevole, ma non può sostenere il costo dell'istruzione superiore, allora sarà lo Stato a provvedere alle spese.

C'è una differenza sostanziale tra la prima e la seconda parte dell'articolo: il diritto all'istruzione inferiore si basa sul principio di universalità, mentre il diritto all'istruzione superiore si basa sul principio di selettività (A. Poggi *in* R. Bifulco, A. Celotto & M. Olivetti, 2006, *pp.* 710 *ss.*).

Quando viene superata la scuola dell'obbligo, il diritto all'istruzione superiore spetta solo a coloro che sono capaci e meritevoli (U. Pototschnig *in* M. Salerno, 1973, *p.* 62). Tutti gli altri potrebbero accedervi, ma non ne hanno diritto; infatti, vi rientrano eventualmente solo dopo che i capaci e meritevoli avranno usufruito, se lo desiderano, di tale diritto e sono comunque sottoposti alle disposizioni organizzative dell'ordinamento (A. Poggi *in* M. Salerno, 2019, *p.* 62).

È opportuno ricordare che, su questo punto, esistono delle interpretazioni discordanti. Alcuni sostengono che la distinzione tra istruzione inferiore e istruzione superiore, nonostante sia condivisibile in linea generale ed utile ad interpretare la norma, sia un concetto superato, perché la società sta notevolmente cambiando e perché siamo sempre più vicini al modello europeo (M. Salazar *in* M. Salerno, 1997, *pp.* 62-63).

Una serie di elementi, come una scuola dell'obbligo fino ad un'età avanzata, la facilità di accesso ai gradi più alti degli studi e l'aumento della numerosità di persone che accedono alla scuola, hanno sfumato la distinzione tra istruzione inferiore e superiore, rendendola quasi un percorso unico e continuativo (M. Salazar *in* M. Salerno, 1997, *p.* 63).

Un'altra prospettiva vede nell'art. 34 una differente interpretazione, soprattutto per quanto riguarda l'accesso agli studi. Nel comma 1 l'articolo recita che *“la scuola è aperta a tutti”*, quindi, l'accesso sarebbe garantito in maniera universale a tutti gli individui, sia per quanto riguarda la scuola inferiore, che per quanto riguarda la scuola superiore (M. Benvenuti *in* F. Angelini & M. Benvenuti, 2014 *pp.* 18 *ss.*).

Al polo opposto, c'è chi sostiene che la scuola non abbia carattere di universalità e che, tantomeno essa possa sempre essere garantita, poiché tale possibilità dipende da fattori di bilancio (E. Fagnani *in* M. Salerno, 2014, *p.* 63).

C'è da dire che l'istruzione è inevitabilmente condizionata, così come tutti i diritti sociali garantiti dallo Stato, dalle risorse economiche disponibili. In realtà, è l'istruzione inferiore quella garantita dallo Stato a tutti in modo gratuito, per permettere un'istruzione di base. Questa è meno soggetta al bilancio economico - sul punto vincolato - in quanto risulta universale, al contrario dell'istruzione superiore (M. Salerno, 2020, pp. 63-64).

Quest'ultima invece, è garantita e assicurata dalla Repubblica solo ai capaci e meritevoli. Entrambi i diritti (istruzione inferiore e superiore) sono importanti e concorrono alla realizzazione della persona e al progresso sociale, ma restringere l'accesso dei più alti gradi degli studi ai capaci e meritevoli è utile per limitare le risorse, razionalizzare e selezionare quella categoria che riuscirà con molta probabilità a terminare gli studi con ottimi risultati (M. Salerno, 2020, p. 64).

Il criterio del merito risulta indispensabile per selezionare coloro che hanno diritto all'istruzione superiore, dinnanzi a sempre maggiori tagli alla spesa pubblica e minori fondi per i diritti sociali. Soprattutto nei casi di scarse risorse economiche, per garantire una maggiore uguaglianza, la mobilità sociale diventa elemento cardine per la redistribuzione del reddito ed è per questo che il criterio del merito assume tanta rilevanza (M. Salerno, 2020, pp. 64-65).

Come ci ricorda Giudo Corso, il merito è *“uno dei criteri di distribuzione di risorse scarse”* (G. Corso, 2016, p. 1), quindi, inevitabilmente si deve attuare una selezione a fronte di mancanza di posti illimitati. In questo senso, dato che l'istruzione è il contesto, in cui forse più compiutamente, insieme al mercato, dovrebbe realizzarsi il merito, allora attribuire ad esso il ruolo di distribuzione appare sensato e coerente.

In linea generale, tutti possono accedere all'istruzione superiore se hanno i mezzi per entrarvi. Un soggetto che è *“meno capace e meritevole”*, ma può pagare, ad esempio, le tasse universitarie allora può, senza alcun impedimento, iscriversi all'istruzione superiore (salvo facoltà a numero chiuso che richiedono criteri di merito per l'accesso). Tuttavia, se un soggetto è *“meno capace e meritevole”* e non ha il denaro sufficiente per pagarsi gli studi, lo Stato non sostiene i costi per la sua istruzione.

È evidente che, se lo Stato finanzia i gradi più alti degli studi ai capaci e meritevoli è perché, come sostiene l'art. 9 della Costituzione, *“La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica”*. Si parte, quindi, dall'assunto che

permettere l'istruzione a chi è capace e meritevole può produrre uno sviluppo in campo scientifico e/o culturale, e di conseguenza, portare ad un benessere collettivo.

Il concorso, di cui abbiamo già parlato, ha la funzione in questo caso di garantire sia l'imparzialità nell'assegnazione (art. 97), sia l'effettiva condizione di uguaglianza tra i partecipanti (S. De Simone *in* M. Salerno, 1968, *p.* 69).

Questo criterio è giustificato per due ragioni: intanto perché le borse di studio e contributi simili sono frutto del denaro pubblico e, perciò, per essere utilizzato deve essere giustificato e verificato il suo uso in modo razionale e conforme alla legge; in secondo luogo perché non sarebbe sufficiente una verifica di condizioni individuali, ma risulta utile piuttosto una comparazione in base al merito (A. Poggi *in* M. Salerno, 2019 *pp.* 69-70).

Sono nate ipotesi secondo cui l'art. 34 si riferisca al concorso solo riguardo alle "altre provvidenze" e non alla borsa di studio e agli assegni alle famiglie. Tale ipotesi nasce dalla formulazione dell'art. 34 comma 4 che recita "*borse di studio, assegni alle famiglie e altre provvidenze [...] devono essere attribuite per concorso*", il termine "attribuite" è posto al femminile e questo lascerebbe intendere che si riferisce solo all'ultimo elemento citato, cioè le altre provvidenze (M. Salerno, 2020, *p.* 70).

Tuttavia, difficilmente si può dare credito a questa interpretazione, sia perché le borse di studio e gli assegni alle famiglia rientrano nella categoria di provvidenze, e quindi è difficile pensare che si volesse fare una distinzione, sia perché da un punto di vista logico ha poco senso che siano attribuite solo le provvidenze per concorso, mentre per le borse di studio e per gli assegni alle famiglie, che possiamo definire più importanti, in quanto espressamente citate dalla Costituzione, non sia esplicitato il modo in cui dovrebbero essere attribuiti (M. Salerno, 2020, *p.* 70).

Non basta che per beneficiare dei contributi previsti dall'art. 34 un individuo abbia ottenuto la promozione nell'ambito scolastico ma, è necessario che sia sottoposto anche ad una comparazione con altri soggetti (A. Poggi *in* M. Salerno, 2006, *p.* 70). È solo a seguito di questa comparazione sulla base del merito che si cerca di trovare, con un metodo il più obiettivo e imparziale possibile, i "più meritevoli" garantendo l'effettiva uguaglianza (M. Salerno, 2020, *p.* 70).

Il concorso, in questo caso, si valuta sulla base di un insieme di esami e non su una singola prova, quindi, viene valutato il percorso degli studenti, in modo che l'assegnazione delle

borse di studio valuti il merito con una modalità più completa e ragionata (M. Salerno, 2020, p. 71).

### **3.2 Le borse di studio**

Concentriamoci ora a comprendere come viene esattamente attribuita la borsa di studio agli studenti.

In passato si è discusso se le borse di studio dovessero essere attribuite maggiormente per il merito o per le condizioni economiche. Il dibattito fu sollevato soprattutto a seguito di una vecchia norma ministeriale che prevedeva per l'attribuzione delle borse di studio anche il criterio relativo alle famiglie bisognose e in particolare, a quelle con numerosi figli a carico. La norma prevedeva che, nonostante le borse di studio fossero assegnate sulla base del merito, potevano essere aggiunti fino a 5 punti in caso di una condizione economica precaria. In realtà, la norma risultava anticostituzionale, poiché il reddito è la condizione necessaria affinché siano attribuite le provvidenze economiche e non deve aggiungersi alla comparazione meritocratica (A. Poggi *in* M. Salerno, 2019, pp. 71-72).

Il legislatore stabilisce, innanzitutto, le modalità secondo cui si identificano coloro i quali hanno condizioni economiche precarie e hanno la possibilità di ottenere la borsa di studio e poi, tra questi si seleziona chi risulta più meritevole. A seguito della legge cost. n. 3 del 2001, con la riforma del titolo V della parte II della Costituzione, il potere legislativo relativo al diritto allo studio universitario è materia esclusiva delle Regioni. La garanzia del diritto allo studio, e di conseguenza i criteri e metodi utilizzati per concretizzare tale diritto, sono in mano alle Regioni. Per quanto riguarda, invece, la legislazione nello stabilire i livelli essenziali delle prestazioni (Lep) relativi ai diritti civili e sociali, questa è competenza riservata allo Stato che li garantisce su tutta l'Italia (art. 117, comm. 2). Inevitabilmente questa competenza dello Stato pone dei limiti alla potestà legislativa delle Regioni in termini di istruzione a tutela di una giustizia distributiva (A. Poggi *in* M. Salerno, 2019, pp. 72-73).

Con il d. lgs. n. 68 del 2012 le Regioni sono chiamate a fornire una serie di servizi per garantire il diritto allo studio, come: servizi abitativi, di ristorazione, di orientamento e

tutorato, attività a tempo parziale, trasporti, assistenza sanitaria, accesso alla cultura, servizi per la mobilità internazionale, materiale didattico (M. Salerno, 2020, p. 73).

Per quanto riguarda le borse di studio, con riferimento ai Lep, il loro importo dovrebbe essere stabilito ogni tre anni tramite un decreto Miur-Mef in accordo con la Conferenza Stato-Regioni, considerando il Consiglio nazionale degli studenti universitari (Cnsu). L'importo è anche proporzionato alle differenze di costi nei vari territori e deve, inoltre, essere differente per gli studenti in sede, i pendolari e i fuori sede (M. Salerno, 2020, p. 73).

Nel d. lgs. n. 68 del 2012, in particolare nell'art. 7 comma 4 si dichiara che la borsa di studio viene attribuita per concorso a chi si iscrive, entro i termini stabiliti dai bandi, ai corsi e che risultino idonei al loro ottenimento. I requisiti per l'idoneità sono stabiliti nell'art 8, in cui si esplicita che gli studenti possono entrare in possesso della borsa di studio, tenendo conto delle risorse disponibili, se hanno i requisiti economici e di merito, che a loro volta sono definiti da un decreto interministeriale con scadenza triennale tenuto a stabilire l'importo delle borse (M. Salerno, 2020, pp. 73-74).

I parametri per fissare il merito devono considerare sia la durata "normale" dei corsi di studio, che i valori mediani della classe di laurea relativa. Mentre la condizione economica viene misurata attraverso l'Indicatore della situazione economica equivalente (Isee) e deve tenere sotto controllo anche le variazioni delle situazioni economiche presenti nei vari territori in cui hanno sede le università (M. Salerno, 2020, p. 74).

Non è stato ancora emanato il decreto interministeriale che dovrebbe stabilire tali parametri, ma nel frattempo trova attuazione il D.p.c.m. del 9 aprile 2001 che utilizza i crediti formativi come mezzo principale per stabilire il merito. Tuttavia fissa solo i requisiti generali, poiché lascia alle singole Regioni e ai singoli atenei la creazione dei criteri più specifici (M. Salerno, 2020, p. 74).

Il decreto direttoriale del 2023 n. 203 stabilisce per l'anno accademico 2023/2024, tenendo conto dell'aumento dell'8,1% dell'indice generale Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, l'importo minimo delle borse di studio per gli studenti fuori sede pari a 6.656,52 €, per gli studenti pendolari pari a 3.889,99 € e per gli studenti in sede pari a 2.682,77 €.

Allo stesso modo, c'è stato un aggiornamento con il decreto direttoriale n. 204 del 2023, del limite massimo dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) pari a 26.306,25 € e dell'Indicatore della situazione patrimoniale equivalente (ISPE) pari a 57.187,53 € per l'anno accademico 2023/2024 da non superare per beneficiare delle borse di studio.

L'art. 9 del d.lgs. n. 68 del 2012 stabilisce che le università devono valutare le condizioni economiche degli studenti e inoltre, possono considerare la variazione di costo dovuto ai diversi ambiti disciplinari. Gli studenti che figurano come idonei per il conseguimento della borsa di studio e gli studenti disabili sono esonerati dal pagamento dei contributi universitari e dalla tassa di iscrizione. In base al bilancio economico e in relazione alla situazione economica degli studenti, le università possono prevedere altri esoneri parziali o totali delle tasse universitarie ad altre categorie di studenti specificate nella normativa (M. Salerno, 2020, *p. 75*).

Le normative analizzate sono state oggetto di critiche. La critica maggiore riguarda l'attribuzione delle provvidenze tramite concorso, mezzo che attraverso una competizione tra studenti seleziona solo un numero limitato, già prescritto, che mette in dubbio sia il principio di uguaglianza, in quanto non tutti i capaci e meritevoli privi di mezzi otterranno la borsa di studio, sia la possibilità di pieno sviluppo della persona umana (S. De Simone *in* M. Salerno, 1968, *p. 75*).

Coloro che possono proseguire gli studi sono coloro che, possiedono il denaro per pagare il contributo scolastico e riescono ad ottenere i requisiti per passare all'anno accademico successivo, quindi, tutti coloro che possiedono la sufficienza scolastica (R. Paladini & E. Visco *in* M. Salerno, 1963, *pp. 75-76*).

Seguendo questa logica, anche ai capaci e meritevoli non privi di mezzi spetterebbero i benefici previsti per il conseguimento degli studi, fatta eccezione per i contributi di cui traggono vantaggio i familiari. Infatti, tutti i capaci e meritevoli hanno diritto a raggiungere i più alti gradi degli studi, non solo coloro che sono privi di mezzi (S. De Simone *in* M. Salerno, 1968, *p. 76*).

Queste considerazioni hanno poca credibilità, poiché in realtà il diritto riconosciuto ai capaci e meritevoli è, appunto, quello di raggiungere i più alti gradi degli studi, cosa che coloro che non hanno difficoltà economiche possono fare. Il diritto non riguarda la gratuità dell'istruzione superiore, ma solo la possibilità di accesso. L'ultimo comma dell'art. 34 fa

chiaramente riferimento a coloro che non avendo le possibilità economiche non potrebbero accedere all'istruzione superiore e, appunto, la Repubblica tutela tale diritto attraverso le provvidenze. Per coloro che non fanno parte di famiglie bisognose, lo Stato tutela già il loro diritto attraverso la libertà di accesso alle università e alle scuole (U. Pototschnig *in* M. Salerno, 1973, *p.* 76).

L' universalismo dei diritti, nonostante possa essere un concetto ampiamente auspicabile e condivisibile da molti cittadini, è, in realtà, irrealizzabile sul piano sostanziale, poiché è fortemente dipendente dai vincoli di bilancio. Qualsiasi diritto sociale che viene riconosciuto, e, di conseguenza, garantito dal nostro ordinamento, deve sottostare nella sua applicazione alle risorse economiche e ai mezzi a disposizione. Garantire l'universalità dei diritti ha dei rischi, in quanto porta lo Stato ad aumentare il suo debito pubblico. Se quest'ultimo non venisse più saldato per impossibilità economica, l'intera nazione potrebbe arrivare al collasso e non si potrebbe più garantire il funzionamento delle strutture statali. (M. Salerno, 2020, *pp.* 76-78).

Un debito pubblico elevato è un rischio che metterebbe in crisi gli stessi valori costituzionali. Se il debito pubblico aumentasse eccessivamente e non ci fossero più investitori che si fidino delle capacità di eliminare i propri debiti da parte dello Stato, allora nessuno investirebbe più sui titoli di stato e così verrebbero meno anche le risorse necessarie alle politiche sociali: sarebbe la distruzione dello Stato, la fine di qualsiasi servizio pubblico e l'impossibilità di redistribuzione del reddito (G. Bognetti *in* M. Salerno, 2011, *p.* 78).

### **3.3 Il merito nell'istruzione superiore**

Il merito ha particolare rilevanza quando si attua una selezione per i posti all'interno di un percorso di studi o una facoltà universitaria che ha a disposizione un numero limitato di iscritti. Il merito legittima addirittura l'esclusione di una parte di individui che non rientrano nella selezione negandogli la possibilità di entrare in quella particolare facoltà o istituto e, di conseguenza, di ottenere il titolo di studio (M. Salerno, 2020, *p.* 79).

La facoltà a numero chiuso, tradizionalmente, è stata giustificata in ragione delle disponibilità occupazionali relativa al percorso di studio (A. Poggi *in* M. Salerno, 2019, *p.*

79). La motivazione verteva sul pericolo che ci potesse essere un numero di disoccupati elevato a causa dei numerosi laureati in una determinata facoltà. Più recentemente, però, la motivazione è cambiata in ragione della necessità di garantire a tutti gli studenti le stesse risorse, attraverso strutture universitarie e servizi adeguati (M. Salerno, 2020 *p.* 79).

Su questa tematica si è espressa anche la Corte costituzionale che, cercando un equilibrio tra diritto allo studio e limiti materiali degli istituti, ha sentenziato che la restrizione nell'accesso alle università o alle scuole di specializzazione è lecita quando è necessaria a garantire un'adeguata qualità tenendo conto di spazi e strutture limitati (sent. n. 383 del 1998). La giurisprudenza amministrativa ha ricordato che, l'art. 34 non assicura ai capaci e meritevoli l'accesso ai più alti gradi degli studi, ma la possibilità di accedervi in condizioni di parità con altri candidati (M. Salerno, 2020 *p.* 79).

Nell'ordinamento italiano ci sono varie forme di selezione per l'accesso alle università, tutte incentrate sulla meritocrazia, ma applicate in modo differente. La legge n. 341 del 1990 aveva assegnato al Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica il potere di designare i confini entro cui stabilire l'accesso agli istituti di specializzazione e ai corsi in cui è necessaria una selezione di iscrizioni (art. 9, comma 4). Ci fu, in seguito, la modifica dell'art. 17, comma 116 della legge n. 127 del 1997 in cui venne specificato che il Ministero deve stabilire il numero massimo di iscritti anche ai corsi universitari. Questo perché un numero eccessivo di iscritti potrebbe compromettere lo stesso diritto allo studio a causa di un servizio inefficiente e delle risorse insufficienti per tutti (R. Cifarelli *in* M. Salerno, 2013, *p.* 80).

La Corte costituzionale ha considerato questo intervento legittimo, nonostante ci fossero degli scetticismi riguardanti il pericolo di comprimere il diritto allo studio e di non rispettare la riserva di legge prevista dall'art. 33, comma 6, Cost., (sent. n. 383 del 1998) (G. Grasso *in* M. Salerno, 2011, *p.* 80).

In questa sentenza hanno avuto influenza gli obblighi comunitari; infatti, da parte dell'Unione Europea sono state introdotte alcune direttive, grazie alle quali sono stati reciprocamente riconosciuti i titoli di studio nei paesi membri, attraverso criteri univoci di formazione e il diritto di svolgimento della professione all'interno dell'unione. Per il riconoscimento dei titoli di studio l'Unione ha prescritto degli *standard* di competenza minimi da rispettare, per garantire l'effettiva padronanza conoscitiva in una formazione che servirà poi per svolgere una determinata occupazione (M. Salerno, 2020, *pp.* 80-81).

Oltre alla conoscenza teorica viene richiesta una conoscenza pratica, attraverso esperienze durante il periodo di studi in strutture idonee, con gli appositi strumenti e seguiti da professionisti. È indispensabile per la Corte, dunque, che il numero dei tirocinanti sia corrispondente alle strutture disponibili (sent. n. 383 del 1998) (M. Salerno, 2020, p. 81).

In realtà, l'ordinamento comunitario non ha mai stabilito di limitare la quantità di iscritti ai corsi di laurea, anzi ha specificato che gli stati possono anche scegliere di mantenere gli *standard* europei attraverso un costante lavoro di revisione e adeguamento delle strutture universitarie (Cort. Giust., sent. 12 giugno 1986). Tuttavia, sarebbero necessarie numerose risorse economiche e un costante monitoraggio (M. Salerno, 2020, p. 81).

La legge n. 264 del 1999 aveva stabilito che per il calcolo del numero delle iscrizioni universitarie si dovesse tenere in considerazione il fabbisogno di professionalità del sistema lavorativo. Ad ogni modo, la selezione relativa alle necessità del mercato lavorativo non è ammessa, poiché rischierebbe di schiacciare il diritto allo studio, pilastro fondamentale della nostra Costituzione. Inoltre, è difficile stabilire quanti di coloro che ottengono un titolo di studio in un ambito professionale svolgano la professione corrispondente ad esso, mettendo in dubbio il senso logico di tale disposizione (M. Salerno, 2020, p. 82).

Secondo la Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, il diritto all'istruzione sancito nella Cedu non entra in collisione con la possibilità del numero chiuso (sent. 2 aprile 2013) (M. Salerno, 2020, p. 83).

Tra la giurisdizione interna e la Corte europea sembra esserci una divergenza di approcci. Se la Corte si concentra sull'università come mezzo per entrare nel mondo del lavoro, la Costituzione italiana vede l'università come un mezzo per la realizzazione della persona umana (M. Salerno, 2020, p. 83).

Il giudice Pinto de Albuquerque sostiene che l'anteporre le esigenze del mercato al principio del merito va in contrasto con la volontà europea di ampliare la dimensione sociale delle università, con l'art. 13 del "Patto internazionale sui diritti economici, sociali e culturali" e con l'art. 26 della Cedu e, tra l'altro, limita la concorrenza tra i professionisti portando un vantaggio a coloro che già lavorano in quell'ambito (M. Salerno, 2020, p. 83).

È cruciale non tanto la possibilità di introdurre il numero chiuso, ma i criteri secondo cui viene declinata la meritocrazia. La legge n. 264 del 1999 stabilisce che alcuni corsi

avranno delle programmazioni per la numerosità degli iscritti che sarà su base statale, mentre per altri su base universitaria. I test per all'accesso alle facoltà, anche nel caso in cui sono nazionali, si svolgono nelle sedi universitarie (M. Salerno, 2020, p. 84).

L'art. 1 di tale provvedimento sentenzia che per alcuni corsi di laurea le prove sono stabilite dal Ministero dell'Università e della Ricerca e quindi, saranno uguali per tutti gli studenti che li svolgeranno contemporaneamente all'interno dei singoli Atenei. In questi casi, il Ministero stabilisce annualmente anche il numero di studenti a cui è consentito l'accesso, tenendo in conto la capienza delle aule, le strutture a disposizione, i docenti disponibili, gli strumenti e servizi che si possono offrire (M. Salerno, 2020, p. 84).

Tuttavia potrebbero nascere delle criticità con il test di ingresso nazionale, anche solo perché, ad esempio, tra le varie regioni e territori potrebbero esserci delle differenze nella formazione dovute alle scuole dell'obbligo e questo potrebbe penalizzare alcune aree geografiche dell'Italia rispetto ad altre.

Se gli *standard* fissati dallo Stato fossero troppo alti in relazione agli *standard* formativi di una particolare area, uno studente potrebbe anche solo non riuscire a superare il test di ingresso e tantomeno risultare tra gli studenti in graduatoria. Questo fattore dipenderebbe, però, dal contesto di nascita più che dal merito.

Ad esempio, le quote di laureati sono maggiori nel Nord (21,2%) e al Centro (24,3%), rispetto al Mezzogiorno (16,8%) (dati ISTAT 2022), il che ci fa facilmente intuire che le dinamiche interne sono molto diverse e che c'è un problema e un divario troppo ampio per considerarle uniformemente.

Addirittura, tali test di ingresso potrebbero disincentivare la popolazione del Mezzogiorno a iscriversi ai corsi poiché si potrebbe pensare che riuscire ad ottenere un posto sia troppo difficile per il proprio livello formativo, peggiorando così la loro situazione e aumentando le disuguaglianze. Infatti, la popolazione (25-64 anni) residente nel Mezzogiorno registra una minore istruzione rispetto al Nord e Centro Italia: il 38,1% ha il diploma di scuola secondaria superiore, contro il Nord e Centro in cui circa il 45% è diplomato (dati ISTAT 2022).

Anche nel livello di competenze sembrerebbe ci siano delle differenze importanti. Fino al 2013 gli studenti del Mezzogiorno della scuola secondaria di secondo grado avevano livelli di competenza alfabetica funzionale e di competenza matematica rispettivamente del 189,2

e 186,2 punti, rispetto al Nord con quote rispettivamente del 210,9 e 213,2 (Bes, 2014). Queste differenze, che sono strutturali e non individuali, non possono essere colte da un test nazionale uguale per tutte le regioni.

Nel Mezzogiorno, i laureati tra i 30 e i 34 anni (21,6% contro 29,6% del Nord) hanno un tasso di occupazione 20 punti più basso rispetto al Nord, rispettivamente di 69,9%, contro 89,2%. Alla base di questo c'è un *background* familiare; infatti l'abbandono scolastico è maggiormente frequente quando si individuano dei livelli di istruzione bassi nei genitori. Il 24,1% dei giovani 18-24enni con genitori aventi al massimo la licenza media, ha abbandonato gli studi prima del diploma, quota che scende al 5,3% se almeno un genitore ha un titolo secondario superiore e al 2,5% se laureato (dati ISTAT 2022).

Potremmo evidenziare, quindi, una maggiore precarietà del sud Italia relativa sia all'occupazione che all'istruzione che, di conseguenza, porta maggiormente i giovani a lasciare gli studi e a riprodurre le disuguaglianze. In questo assetto, non visionare le differenze tra le regioni nell'accesso nazionale all'istruzione superiore potrebbe essere un ulteriore elemento di discriminazione.

Ulteriori critiche sono state mosse al numero chiuso delle facoltà, soprattutto relativamente alla modalità di selezione di accesso che non risultano conformi agli art. 33 e 34. La Corte costituzionale ha chiarito che, assodato che la scuola è aperta a tutti, la Repubblica deve garantire la gratuità dell'istruzione inferiore e anche la possibilità di accesso ai gradi più alti degli studi, in base ai criteri di merito, per ogni grado e ogni livello essa sia. Per cui il legislatore può ampliare o ridurre il numero di accessi alle facoltà, sempre valutando la capacità e il merito degli studenti, ponendoli in condizioni di equità e anche in considerazione di scopi di utilità sociale. È altresì lecito da parte di un cittadino avere il desiderio di studiare in un Ateneo per sviluppare le proprie capacità e ampliare le sue possibilità lavorative permettendogli di raggiungere una mobilità sociale e di poter esprimere la propria personalità, possibilità tutelate dagli artt. 2, 3 e 4 della Costituzione (sent. n. 219 del 2002) (M. Salerno, 2020, *pp.* 84-85).

Alcuni sostengono inadeguata la modalità d'esame basata su una singola prova per valutare la capacità e la voglia di impegnarsi durante gli studi. Per valutare, in definitiva, il rendimento, frutto sia di capacità che di impegno, sarebbe necessario svolgere delle prove in un lasso di tempo più lungo. Secondo alcuni sarebbe più adeguato permettere a tutti l'accesso agli studi e successivamente, negli anni successivi, limitare la prosecuzione degli

studi secondo la programmazione ministeriale (F. Grandi *in* M. Della Morte, 2016, *pp.* 60 *ss.*). Se la selezione fosse fatta a partire dal secondo anno, si valuterebbe il reale andamento degli studi, che risulterebbe più pertinente allo scopo prefissato e renderebbe gli studenti più consapevoli e sicuri della loro scelta (C. Salazar *in* M. Salerno, 2000, *p.* 86).

Questo approccio permette di vedere il merito in senso dinamico, frutto di varie prove e in un periodo più lungo, contrapposto alla valutazione statica di una sola prova che determina in modo definitivo l'accesso alla facoltà. Con questa modalità lo studente avrà più di una possibilità per mostrare le sue attitudini e capacità attraverso un percorso che risulterà più adeguato e rafforzativo del principio del merito (M. Salerno, 2020, *p.* 86).

Tuttavia bisogna considerare che questo meccanismo potrebbe portare a delle conseguenze negative. Ad esempio, nel caso in cui un individuo dovesse essere espulso solo dopo il primo anno, allora dovrebbe ricominciare il percorso universitario dall'inizio e questo gli farebbe perdere un anno di studio o addirittura di più se venisse espulso anche da altri corsi di studio.

Anche perché ricordiamo che non tutti scelgono di entrare all'università per ottenere un'occupazione successiva nello stesso ambito e raggiungere il massimo dei risultati; alcuni potrebbero entrarvi solo per una loro realizzazione personale o per ampliare le loro competenze in un'occupazione che già svolgono. Che, tra l'altro, come già sostenuto, l'espressione della personalità individuale è lo scopo che la nostra Repubblica attribuisce all'università.

Altri fattori sarebbero sicuramente la competizione e la pressione che in questo modo potrebbero aumentare tra gli studenti, poiché sanno che dall'anno successivo solo alcuni di loro potranno rimanere in quel corso di studi e, di conseguenza, potrebbero evitare di aiutarsi reciprocamente (anche solo nel passare degli appunti di una lezione persa oppure studiare insieme una disciplina). E capiamo facilmente che, evitando una collaborazione, tutti sarebbero penalizzati, perché l'aiuto reciproco è funzionale a migliorare l'andamento di tutti, oltre che per la creazione dei rapporti umani (fattore forse ancora più importante).

Invece se, come nel sistema attuale, uno studente ha la possibilità di iscriversi in più corsi e non venisse preso in uno di questi, potrebbe entrare in un'altra facoltà che, seppur non sia la sua preferenza iniziale, è una facoltà che probabilmente gli interessa e, di conseguenza, potrebbe rendere bene. Così non perderebbe un anno di studi solo per essere stato espulso.

Inoltre, se lo studente entrasse in una facoltà molto vicina rispetto a quella in cui sarebbe voluto andare inizialmente, magari potrebbe sostenere gli esami che tra i due corsi di laurea combaciano, in modo da provare ad entrare l'anno seguente nella facoltà che preferiva, avendo così già svolto alcuni esami.

C'è da considerare un altro aspetto, non meno importante: l'espulsione successiva potrebbe essere vista da uno studente come un fallimento. Lo studente, infatti, verrebbe in qualche modo cacciato da un contesto in cui altri, invece, riescono a rimanere e perderebbe sia l'ambiente universitario a cui era abituato, sia il gruppo di amicizie che nel frattempo aveva creato e che era entrato nella sua quotidianità.

Tra l'altro, con questo metodo proposto, non si riuscirebbe a risolvere la questione relativa ai posti delle aule scolastiche. Il primo anno diventerebbe comunque problematico, poiché non sarebbero garantiti a tutti gli studenti adeguati servizi e strumenti.

Relativamente al numero chiuso dalle università ci furono una serie di proteste, in particolare, per quanto riguarda la facoltà di Medicina, dato che, dopo il covid, c'erano dei posti vacanti a causa delle innumerevoli morti di operatori o medici del sistema sanitario dovuti al virus.

Ad esempio, il 3 settembre 2020 molti giovani hanno protestato all'Università Sapienza di Roma proprio per chiedere l'abolizione del numero chiuso per Medicina, ma il rettore non si trovava d'accordo sostenendo che il vero problema risiede nei posti per le specializzazioni (Il Messaggero, 2020).

A Palermo, il 6 settembre 2022, ci furono proteste per le stesse ragioni. I ragazzi sostenevano che le limitazioni nell'accesso producono come conseguenze o l'iscrizione ad altre facoltà o l'emigrazione o la scelta di non frequentare l'università, ostacolando la mobilità sociale. Inoltre, la preparazione per i test di ingresso ha dei costi molto alti ed è spesso erogata da enti privati, contribuendo a creare un'*élite* nei corsi di laurea (PalermoToday, 2022).

Il 14 settembre 2023 a Catania e a Torino molti studenti protestarono proprio nella sede dei test di ingresso per chiedere l'abolizione del numero chiuso in Medicina, poiché sostengono che dal 2010 a oggi sono stati chiusi più di 170 presidi ospedalieri e 800 poliambulatori in tutto il Paese, rivendicando la necessità di una sanità efficiente (Meridionews, 2023) (TorinoToday, 2023).

E ancora, a Roma, nel gennaio 2024, gli studenti hanno manifestato per chiedere l'abolizione del numero chiuso a Medicina. Avevano già raccolto circa 45.000 firme. Infatti, nonostante si parlasse di cambiamenti relativi ai metodi di selezione per l'accesso a Medicina, gli studenti non trovavano consono nessuno di quelli proposti, come le domande dei test estratte da una banca dati pubblica che premia le capacità mnemoniche più che il merito (CorriereUniv, 2024).

I giovani lamentavano sia la carenza di personale, che a parer loro era una diretta conseguenza della limitazione all'accesso universitario, sia l'agevolazione delle università private, che possono permettersi solo pochi studenti dato che hanno delle rette molto elevate. Questo sistema spingerebbe, in alternativa, gli studenti a trasferirsi all'estero per studiare, danneggiando, quindi, l'economia del paese (CorriereUniv, 2024).

Infatti, se il numero di giovani che vanno via dall'Italia è elevato, questo produce come conseguenza la permanenza di persone adulte o anziane, che sono prossime o già in pensione e, quindi, non incidono sul sistema contributivo. Né i bambini, né gli anziani contribuiscono al versamento economico che lo Stato sottrae ai lavoratori, rischiando un crollo dell'intera nazione a causa delle uscite più numerose rispetto alle entrate economiche, portando ancora una volta al fallimento statale.

Tuttavia, sembra che qualcosa si stia muovendo in questo senso, infatti, il Presidente della Commissione Roberto Marti ha dato notizia che il 24 aprile 2024 è stato adottato dal Comitato ristretto della Commissione Istruzione del Senato, con la convergenza di tutte le forze politiche, il testo che prevede l'abolizione del numero chiuso nella facoltà di Medicina (TodayAttualità, 2024).

Le selezioni verranno fatte dopo il primo semestre. Per passare al secondo semestre, dunque, verranno individuate le discipline nel campo biomedico, sanitario, veterinario e farmaceutico che devono essere superate dagli studenti. Nel caso di mancato superamento verranno comunque riconosciuti i crediti utili per cambiare facoltà. Queste nuove norme dovrebbero entrare in vigore nell'anno accademico 2025-2026 (TodayAttualità, 2024).

La Federazione nazionale degli ordini dei medici chirurghi e degli odontoiatri (Fnomceo) non sembra essere d'accordo, sostenendo che tra 10 anni, quando i medici si saranno formati, molti di loro saranno disoccupati per mancanza di posti a disposizione (TodayAttualità, 2024).

Come abbiamo accennato, questo sistema potrebbe comunque avere delle problematiche. Tra queste emerge il fatto che potrebbe creare una sorta di gara tra studenti, i quali devono assolutamente dare il più possibile per rimanere in quella facoltà, aumentando di fatto la competizione e lo stress. Per non parlare del peso di aver “fallito”, di aver perso un posto che già, in qualche modo, sembrava possedessero. Non possiamo escludere che questa decisione porti conseguenze sotto il punto di vista psicologico e sociale.

Inoltre, questo meccanismo prevede che coloro i quali non riescono a rientrare per il proseguimento degli studi non possano ritentare l'ammissione una seconda volta (Veronasera, 2024).

Questa è forse la peggiore disposizione in questa normativa, poiché equivarrebbe a non permettere ad un individuo di potersi migliorare e condannare un suo possibile errore per sempre, negandogli la possibilità di svolgere una professione che potrebbe aver sempre desiderato. E ancora, sarebbe come impedire ad un individuo di rimediare, di riscattarsi o di cambiare atteggiamento e scegliere di impegnarsi sul serio in quel percorso di studi. Come una sorta di etichettamento in cui, se una volta l'individuo mostra di non avere i requisiti e, quindi, le competenze per svolgere quella determinata facoltà, allora non li avrà mai, o anche se li avesse, il sistema ti proibisce di poter rimediare al tuo errore.

Errore che, ricordiamo, non dipende sempre e solo dall'individuo, ma una serie di fattori potrebbero incidere. Pensiamo anche solo ad un individuo che perde in quel periodo un familiare molto caro o che ha una malattia o una problematica fisica che gli impedisce di poter studiare come vorrebbe, oltre a tutti i fattori economici che potrebbero influire.

Se anche solo l'escludere un soggetto da un secondo accesso alla facoltà possa avere lo scopo di dare una “punizione” per fargli comprendere che è necessario impegnarsi e prendere sul serio gli studi, di fatto rappresenta una condanna definitiva, senza possibilità di redimersi. Anche perché la “punizione” viene già pagata dallo studente nel momento in cui è espulso dalla facoltà. E ricordiamo, il nostro ordinamento, così come il sistema carcerario, non ha la finalità di punire, bensì di rieducare, di riportare la persona sulla “giusta” via.

Anche per accedere alle magistrali, in alcuni casi, è previsto il numero chiuso attraverso dei concorsi, che vengono fatti sulla base dei voti migliori degli esami della laurea triennale. In particolare, gli esami tenuti in considerazione sono relativi a delle macroaree di disciplina utili per la magistrale in questione.

Se uno studente non entrasse nella magistrale che desidera solo perché i voti della sua triennale sono più bassi di quelli di altri laureati, allora potrebbe fare ben poco. Gli viene sostanzialmente preclusa la possibilità di accedere alla magistrale che preferisce se i suoi voti sono troppo bassi. Dovrebbe, quindi, accontentarsi della laurea triennale e magari cercare un'occupazione che non richieda una laurea magistrale o, in alternativa, provare ad entrare in un'altra magistrale.

Sicuramente, in questo caso, la prospettiva meritocratica è dinamica, poiché considera i voti di più esami. Resta il fatto che, questa procedura abbia delle problematiche alla base, poiché ogni anno il soggetto non può fare altro che confrontarsi con la media dei voti migliori di altri studenti, non può certo aumentare i suoi dati che la laurea è già stata conseguita. Il sistema vorrebbe dirgli forse che dovrebbe impegnarsi e dare il massimo a ogni esame della triennale per non rischiare di non entrare nella magistrale che desidera? Ancora una volta viene chiesto allo studente di essere il migliore, non importa tutto il resto, altrimenti viene escluso.

### **3.4 Le possibili contraddizioni dell'art. 34**

La Costituzione per quanto riguarda l'istruzione sembra, quindi, essere incentrata sulla meritocrazia, sull'esaltazione delle qualità e dell'impegno individuali. La competitività, fortemente denunciata dagli studenti, sembra non essere presente nell'articolo 34. Ma è davvero così? In nessun modo la meritocrazia potrebbe portare competitività tra gli studenti?

Soffermiamoci ora sull'assegnazione di Borse di Studio, assegni alle famiglie e altre provvidenze che sono messe a disposizione dei capaci e meritevoli privi di mezzi. La modalità usata per questa assegnazione è il concorso.

Per ottenere questo diritto, quindi, è necessario presentare una apposita richiesta che va inviata agli uffici preposti. Successivamente, gli enti competenti faranno una graduatoria, sulla base del merito, in modo tale che, in seguito, venga pubblicata ufficialmente la lista di coloro che sono rientrati per concorso ad usufruire del denaro destinati all'istruzione.

Ma in questa graduatoria, saranno solo alcuni tra i richiedenti che avranno a disposizione il denaro. Infatti, il criterio è quello di poter selezionare "i migliori" tra tutti, dato che i fondi

statali non bastano per pagare tutti coloro che fanno richiesta di borse di studio e vi sono idonei.

In ogni caso, la Costituzione dice che hanno il diritto di proseguire gli studi i capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi. Tuttavia potrebbe accadere che ci siano persone capaci e meritevoli, prive di mezzi che fanno domanda per il concorso ma, poiché ci sono persone “più capaci e meritevoli” di loro potrebbero essere sorpassati.

A questo proposito, da un lato la legge proclama il diritto ai capaci e meritevoli privi di mezzi di proseguire negli studi superiori. Dall'altro lato dice che l'attribuzione di provvidenze sono dispensate tramite concorso, cioè tramite una selezione e, chiaramente, questo procedimento implicitamente prevede che alcuni soggetti ne siano fuori e, di conseguenza, non abbiano garantito questo diritto.

In questo senso, sembrerebbe che il diritto che la Repubblica dice di rendere effettivo, in realtà non sia garantito, o almeno non del tutto, o peggio, non per tutti.

Come sappiamo bene, un diritto non è qualcosa che l'individuo si deve guadagnare, il diritto è qualcosa che gli spetta, che gli appartiene e che può solo, al massimo, richiedere. Ma secondo l'attuale sistema sembra che il diritto all'istruzione superiore sia qualcosa che si deve dimostrare di meritare.

Non basta semplicemente essere capace e meritevole per ottenere il diritto all'istruzione superiore, ma è necessario essere il più meritevole degli altri affinché rientri nei posti disponibili. Se, infatti, intendessimo il diritto come un dono che lo Stato concede, allora, è come se, con questo meccanismo, chiedesse di pagare quello stesso dono offerto, per poi garantirlo solo a chi “offre di più”. Non solo questa logica è contraddittoria, ma nega il diritto stesso.

Se ci ragioniamo accuratamente, la legge pone al centro del diritto all'istruzione superiore un criterio (il concorso) che viene utilizzato per l'accesso alle pubbliche amministrazioni, quindi, per l'accesso ad una professione. Ma tra queste due circostanze c'è una differenza sostanziale: nel primo caso l'istruzione superiore è un diritto, nel secondo caso l'accesso a quella particolare professione è una possibilità (art. 51 Cost.).

Infatti, se tutti i cittadini hanno il diritto al lavoro (art 4 Cost.) ed hanno anche il dovere di svolgere attività che promuovono il progresso della società (art. 4), tuttavia lo Stato non

garantisce una specifica attività lavorativa, che infatti, dipende dalle proprie possibilità e scelta (art. 4).

Inoltre, dato che le borse di studio sono assegnate ogni anno, uno studente potrebbe non avere la borsa di studio l'ultimo anno dei suoi studi e potrebbe essere indotto ad abbandonare quando sta per giungere alla conclusione. Non solo i suoi sforzi andranno persi, ma potrebbe uscire dall'istruzione superiore una persona capace e meritevole che, a causa delle liste troppo lunghe in graduatoria e a fronte di fondi molti bassi, non può proseguire.

Un'ulteriore problematica del concorso nell'accesso alle borse di studio è che, escludendo di fatto alcuni soggetti dall'istruzione superiore, si potrebbe creare una forte competizione. Gli studenti non devono, semplicemente, essere meritevoli superando una certa soglia di crediti, ma devono essere i "più" meritevoli. Sembra che gli studenti si trovino in una sfida competitiva, in cui bisogna essere più degli altri.

Il rischio potrebbe essere che gli studenti non si aiutino tra di loro, o almeno non lo facciano coloro i quali non hanno i mezzi economici, poiché sanno che il vantaggio altrui potrebbe compromettere il loro diritto all'istruzione. Così verrebbe meno la solidarietà. I rapporti umani, che sono fondamentali, potrebbero essere messi da parte per ottenere un diritto che dovrebbe essere a priori garantito.

Inoltre, la competizione porta a pressione e stress nell'individuo, il quale si sente costantemente in obbligo di dover fare il massimo, di non poter sbagliare perché potrebbe non ricevere i fondi della borsa e, quindi, non avere la possibilità di studiare.

Risulta, quindi, il criterio del concorso ad essere problematico e non il principio meritocratico, poiché utile e funzionale a selezionare il diritto all'istruzione superiore. Ma con i criteri attuali questo diritto può venire meno.

Una possibile soluzione sarebbe quella di lasciare il sistema attuale invariato, eliminando solo il concorso e stanziando i fondi a sufficienza per far sì che tutti i capaci e meritevoli privi di mezzi ricevano dallo Stato i sussidi per l'istruzione superiore. In sostanza, finanziare tutti coloro che siano considerati idonei al bando delle borse di studio.

In questo modo cesserebbe anche la competizione, dato che lo Stato si preoccuperebbe di tutte quelle persone che hanno diritto a questi fondi. Ma siamo consapevoli che, seppur sia

la soluzione migliore, è difficilmente realizzabile a causa della mancanza di risorse economiche.

Il punto su cui sembra cruciale discutere, arrivati a questo punto, è chi considerare “capace e meritevole”. Una volta stabiliti i parametri per definire gli studenti tali, allora ad essi sarà garantito il diritto allo studio, senza necessità di attuare una selezione tramite concorso. Così tra i meritevoli, chi ne ha le possibilità economiche vi accede, chi non le ha sarà aiutato dallo Stato con le provvidenze.

Si eliminerebbe, così, la competizione, poiché la soglia del merito è fissata dallo Stato e non viene richiesto di superare il punteggio altrui per ottenere un beneficio.

Questo non significa che, colui il quale non rientra nella selezione del “meritevole” per ottenere un determinato privilegio, non lo sia. È chiaro che la legge è molto distante dal voler giudicare una persona attraverso un semplice parametro selettivo, anche perché tra un margine e un altro la differenza è minima, solo che sono necessari dei tracciati per far funzionare il sistema.

Tutti gli studenti che hanno anche solo il minimo per superare un esame sono meritevoli. È quello, infatti, il minimo per proseguire all’università e soprattutto, solo il singolo individuo sa il valore del suo sforzo. Semplicemente lo Stato deve fissare dei criteri per considerare uno studente meritevole della borsa di studio, cioè dei soldi dei contribuenti, che è diverso dal dire che fissa in linea generale per demarcare uno studente più o meno meritevole.

I parametri con i quali i capaci e meritevoli possono essere considerati tali, indubbiamente, devono essere più alti rispetto alla semplice promozione universitaria e, probabilmente, leggermente più alti di quelli attuali. Questo perché altrimenti si rischierebbe che i fondi necessari siano troppo pochi per tutti, rendendo la modifica inattuabile. Dovremmo fissare poco più in alto lo *standard* di meritocrazia per, sì espandere il diritto allo studio, ma evitare una prospettiva utopistica ed ideologica, perciò, limitare i fondi economici.

La questione economica è un punto che merita una riflessione. La visione appena descritta di diritto allo studio superiore potrebbe di fatto ampliare, rispetto al sistema attualmente vigente, il diritto allo studio. La garanzia di un diritto richiede, inevitabilmente, la sua concreta attuazione, cioè richiede maggiori fondi economici. La difficoltà del trovarli non è una questione che possiamo sottovalutare, anzi forse è proprio cruciale. Non è una strada

facile da intraprendere, né tantomeno tempestiva. Siamo consapevoli che per avere maggiori fondi è necessario o aumentare il debito pubblico, debito che come sappiamo ricadrà sulle generazioni future, oppure prelevare i fondi da un altro settore che potrebbe essere altrettanto importante, o incrementare la componente progressiva del prelievo fiscale.

Dobbiamo, però prendere atto che stiamo parlando del diritto allo studio. Diritto che permette di promuovere la ricerca scientifica e tecnica e lo sviluppo culturale (art. 9); di garantire l'uguaglianza e il pieno sviluppo della persona umana (art. 3); di tutelare il diritto al lavoro e a svolgere un'attività che concorra al progresso della società (art. 4). Probabilmente si potrebbe continuare, ma ho già citato tre principi fondamentali della Costituzione che verrebbero meno se il diritto allo studio non venisse garantito.

Ora, possiamo accettare di non garantire il diritto all'istruzione superiore che porterebbe anche a meno mobilità sociale e meno uguaglianza e farebbe venire meno una serie di principi fondamentali costituzionali con la giustificante che i fondi sono insufficienti. Oppure possiamo considerare la tutela dei diritti fondamentali non opprimibili da fattori economici; possiamo stabilire, quindi, i criteri per cui considerare capaci e meritevoli gli studenti, essere consapevoli di dover spendere maggiori risorse economiche, ma garantire il diritto allo studio e, dunque, tutti gli altri diritti che gli sono legati.

Inoltre, forse l'idea di non dover scendere sotto un determinato livello, l'aver una soglia da mantenere potrebbe portare a stress tra gli studenti, ma di certo non a una competizione tra di loro. Inoltre, è inevitabile che ci sia una soglia entro cui essere considerato "meritevole", altrimenti non si potrebbe applicare la meritocrazia nell'istruzione.

Per eliminare il concorso nell'assegnazione delle borse di studio, tra l'altro, si dovrebbe attuare una revisione costituzionale. È una procedura lunga e difficile, ma appare la più logica.

La proposta appena descritta non ha la pretesa di essere la migliore, al contrario, è solo una possibilità, che comunque contiene delle criticità, in mancanza di soluzioni più efficaci. La ricerca in questo senso potrebbe essere utile a far emergere altri possibili scenari alla problematica.

Possiamo, a questo punto, dire che l'articolo 34 nella sua stessa formulazione possa risultare contraddittorio? A questa domanda, lascio rispondere i giuristi, o, se la questione verrà mai

approfondita, alla Corte costituzionale. Sicuramente quello che si riscontra in questa legge è una zona d'ombra che andrebbe esplorata.

A proposito dei problemi relativi alle tasse universitarie, lamentate dalla studentessa Emma Ruzzon esposte nel primo capitolo, c'è da dire che molto recentemente, nell'aprile 2024, ci sono state delle agevolazioni nelle tasse di Unipd importanti.

È stato abbassato il No tax area da 25.000 € a 30.000 € di ISEE, cioè significa che coloro che presentano un ISEE inferiore ai 30.000 € sono esonerati dal pagamento delle tasse, purché rispettino i requisiti di merito nazionali. Anche per coloro che non rientrano nei requisiti di merito, se hanno un ISEE sotto i 13.000 €, e non più sotto i 6.000 €, saranno svincolati dal pagamento delle tasse universitarie. Mentre per coloro che hanno un ISEE da 30.000 € a 50.000 € ci saranno delle riduzioni nella tassazione. Tuttavia, è stata aumentata la contribuzione universitaria per gli studenti universitari internazionali, anche per coloro che provengono da zone a rischio.

Questo non significa che i problemi relativi alle borse di studio siano cessati o che gli interventi siano sufficienti ad eliminare i disagi economici, ma riconosciamo che l'Università di Padova sia intervenuta in questo senso permettendo una speranza in una futura università solidale ed equa per tutti.

Ciò nonostante, quest'anno, a.a. 2023/2024, quasi 5.000 studenti in Veneto avevano diritto a una borsa di studio che non hanno ricevuto. Ad aprile, infatti, gli studenti sono scesi in piazza per protestare (E. M. Francese, 2024). Secondo l'Unione degli universitari, solo a Padova 2.470 sono gli studenti idonei, ma non beneficiari della borsa di studio, segno che per verificarsi dei miglioramenti concreti servono interventi molto più incisivi. È proprio per evitare che altri studenti si vedano negato il loro diritto allo studio che le riflessioni di questo capitolo risultano fondamentali.

### **3.5 La competizione**

Dal momento in cui il merito si basa sulle capacità individuali e dal momento in cui questo, la maggior parte delle volte, viene valutato attraverso criteri selettivi, come il concorso, oppure come la concorrenza nel libero mercato, ciò significa che qualcuno prevale o ottiene dei vantaggi sull'altro. Inevitabilmente questo approccio fa sì che un

soggetto cerchi di impegnarsi o di ottenere più dell'altro per guadagnare qualcosa (un posto di lavoro, una borsa di studio, un posto sul mercato), in una logica prettamente competitiva.

L'unico caso in cui il merito non produce competizione risulta essere quando non è necessaria una selezione tra i candidati. Come nel caso di un percorso scolastico, basato sui voti, in cui tutti potrebbero ottenere il massimo, senza togliere niente all'altro, dato che la risorsa (il voto) è illimitata.

Tuttavia in questi casi, anche se apparentemente non è necessaria una selezione, capita frequentemente che, per valutare, i professori attuino una comparazione tra i vari studenti, creando anche in questo caso una possibile competizione. Spesso capita di sentire che fratelli lamentano del paragone che i genitori fanno tra i loro figli, come se ognuno di loro dovesse impegnarsi per essere il migliore.

In realtà, come abbiamo visto, le forme di merito e, pertanto, competizione sono presenti in innumerevoli campi della vita, come nel libero mercato, nelle borse di studio universitarie, nell'accesso a determinati impieghi. A tal punto da poter affermare che la logica competitiva, non solo è accettata, ma è perfettamente in sintonia con gli stessi valori costituzionali (M. Salerno, 2020, *p.* 187).

La competizione è evidente sia nei rapporti tra gli individui, come nel caso del lavoro o dell'istruzione, sia tra organizzazioni, come enti, imprese o istituzioni. Ma osservando la competitività nella sua complessità, possiamo renderci conto che tiene insieme vari principi costituzionali in modo trasversale. Si crea, così, una continua sfida sociale in cui individui si muovono all'interno di vari contesti, con lo scopo comune di ottenere un vantaggio sugli altri. Tutto ciò non è calato in un contesto privo di regole ma, invece, in uno scenario composto da un ordinamento complesso e intriso di valori che fanno capo alla Costituzione (M. Salerno, 2020, *pp.* 187-188).

Competitività e Costituzione hanno, quindi, un inaspettato legame. Tuttavia non bisogna considerare i termini competizione e conflitto come sinonimi, cadendo nell'errore di pensare che la Costituzione, approvando la competizione, sia favorevole al conflitto. La carta costituzionale, attraverso un "patto sociale" fatto di valori e norme, cerca di evitare i conflitti. Ma allo stesso modo, permette la competizione che deve, comunque, sottostare alle norme. I competitori possono mettere in campo le proprie capacità ottenendo vantaggi, ma allo stesso tempo, contribuiscono al progresso sociale. In tutte le competizioni il merito

ha un ruolo fondamentale e la competitività viene socialmente accettata, soprattutto quando viene considerato un modo per premiare il merito (M. Salerno, 2020, *p.* 188).

La Costituzione favorisce sia il merito che la competizione, per far emergere i talenti nella società, ma le norme che li regolano si basano anche su principi di coesione sociale e di solidarietà. Se la competitività è ammessa e permette di favorire alcuni individui rispetto ad altri, dall'altro lato la Repubblica ambisce alla realizzazione di tutti gli individui che fanno parte della società. La ragione di questo non sta solo nell'art 2, che promuove la solidarietà sociale, economica e politica, ma anche nel desiderio dei "vincitori" della competizione di non rimanere soli e avere un sostegno (M. Salerno, 2020 *p.* 188).

Bisogna riconoscere però che, le forti disuguaglianze economiche, le divergenze sociali, le ampie distinzioni tra categorie e gruppi sociali producono dei conflitti che portano con sé degli effetti negativi che si riflettono su tutti i componenti della competizione. Da un lato, è accettabile che esistano differenze basate sul merito, ma allo stesso tempo, è nell'interesse di tutti perseguire un progresso sociale, anche se ognuno lo farà con tempi, mezzi, percorsi, modi diversi per un principio di coesione sociale. Anche colui che perde la competizione, infatti, grazie proprio al sostegno sociale, può riscattarsi e avere una crescita personale (M. Salerno, 2020, *p.* 188-189).

Se anche considerassimo l'evoluzione umana, secondo lo schema darwiniano, coloro che sono riusciti a sopravvivere come specie sono stati coloro che furono in grado di adattarsi, sfruttando, quindi, il loro intelletto e le loro capacità al massimo, ma che mantenevano una coesione sociale, considerando l'importanza del contributo collettivo nel suo complesso. Vincere ma restando soli, può essere peggio che perdere la competizione (M. Salerno, 2020, *p.* 189).

Possiamo dire, in conclusione, che la Costituzione permetta la competizione per lodare i meritevoli che avranno dei vantaggi, cercando comunque di mantenere la coesione e di evitare i conflitti (M. Salerno, 2020, *p.* 189).

Ma quali sono le possibili conseguenze di una logica competitiva? Sicuramente la competizione spinge i soggetti a fare di più, ad impegnarsi il più possibile, a dare il massimo e, quindi, a sviluppare le loro potenzialità.

Tuttavia, il loro sforzo potrebbe spingersi troppo in là, portandoli a fare delle cose che sono al di là dei loro limiti fisici e psicologici. Una possibile conseguenza, a questo proposito, è

cadere in un *burnout*, cioè in un profondo stress emotivo e fisico che porta l'individuo a conseguenze opposte, invece di essere produttivo, a non riuscire a fare anche i compiti quotidiani in modo efficace. Inoltre, avere degli *standard* troppo alti potrebbe portare a degli obiettivi irrealistici, che un soggetto difficilmente riesce a soddisfare, e nel momento in cui non riesce a farlo, potrebbe cadere in uno sconforto e in una delusione profonda.

La competizione può riguardare anche enti territoriali, poiché il legislatore può rilevare gli enti virtuosi o quelli che non lo sono, incidendo anche sulle loro strategie politico-amministrative. Vengono, infatti, premiati quei territori che attuano una redistribuzione razionale di risorse, un utilizzo ragionato della spesa pubblica, che garantiscano servizi efficaci e promuovono uno sviluppo sociale (M. Salerno, 2020, p. 193).

In Italia l'ordinamento prevede che, nei casi in cui tra i vari territori ci sia un *gap* elevato di disparità in termini di risorse, si attui un ripristino attraverso interventi solidaristici per i territori in particolare difficoltà. L'aiuto non verte sui singoli individui, ma riguarda le varie istituzioni coinvolte (M. Salerno in B. Pezzini & S. Troilo, 2015, pp. 51 ss). Tuttavia è necessario che le modalità con cui un determinato territorio utilizzi gli aiuti ricevuti siano riconducibili e verificabili e, pertanto, che portino ad un avanzamento sociale (M. Salerno, 2020, pp. 194-195).

Dunque, anche tra enti territoriali esiste un certo grado di competizione, ma tra di essi esistono anche forme di solidarietà ed aiuto reciproco che pongono dei limiti alla competizione sfrenata, cercando di ottenere come obiettivo il benessere collettivo più che quello individuale (M. Salerno, 2020, p. 198).

Possiamo dire che, gli elementi maggiormente problematici nel merito non riguardano il principio in sé, ma gli strumenti e le modalità con le quali tale principio viene misurato, diversi ogni volta in base agli scopi prefissati. Al punto che, gli avversari del merito utilizzano tale argomentazioni per sostenere una evidente frammentazione e insostenibilità del merito. Tuttavia, proprio le critiche relative a tale problematica spingono il legislatore a comprendere sempre meglio come i criteri potrebbero essere perfezionati, apportano i dovuti miglioramenti e consolidando la consapevolezza che il merito è in sintonia con i valori costituzionali (M. Salerno, 2020, p. 203).

### **3.6 Problematiche relative al merito**

Vorrei ora esporre tutte le criticità che il principio di merito, così come è inteso nella nostra Costituzione, presenta. E non chiaramente nella sua formulazione, ma negli aspetti pratici della sua applicazione.

Il nostro ordinamento, come ampiamente esplicitato, giustifica il merito in ragione dell'uguaglianza dell'opportunità in cui tutti si ritrovano, o per origine familiare o grazie ai vari aiuti statali, in modo tale che, a seguito di tale uguaglianza, le differenziazioni tra le persone siano accettate e lecite, dovute alla loro personalità e alla libertà di scelta. Tuttavia sembra, per una serie di ragioni che esporrò rifacendomi a degli studi e delle ricerche condotte, che l'uguaglianza di partenza non sia davvero realizzata e, così, verrebbe meno, di conseguenza, la giustificazione del merito.

Già Aristotele (384-322 a.C.) sosteneva che il merito doveva riguardare un interesse generale e non un interesse individuale. Ognuno doveva dare di più in quello che gli riusciva meglio, ma ricevere di più negli ambiti in cui aveva maggiore difficoltà in modo da creare un meccanismo compensatorio. Tuttavia tale meccanismo, per quanto condivisibile, è difficile da attuare nel nostro sistema democratico in cui la società è sempre più vasta e complessa e l'economia ha un ruolo centrale (G. Tognon, 2016, *pp.* 11-12).

Il problema principale è relativo ai criteri meritocratici. Non basta, infatti, avere del talento e volerlo mettere in pratica, ma è necessario che venga riconosciuto. Il riconoscimento del merito è, però, frutto dei cambiamenti della storia e della società. Bisogna, infatti, tenere presente tre presupposti: il concetto di merito non è universale, pertanto ne esistono varie interpretazioni; nelle varie società, nessuno ha il monopolio del merito e si condividono modelli diversi; le società sono fortemente condizionate da valori etici più forti dei fattori economici o giuridici (G. Tognon, 2016, *p.* 15).

All'interno di un sistema meritocratico ci sono due possibilità di azione. La prima riguarda l'assottigliamento delle differenze tra le classi, facendo sì che le classi più elevate guadagnino meno, ma che ne beneficino tutte le altre classi. La seconda valorizza di più il merito contribuendo ad aumentare il divario tra le classi sociali, così riceveranno di più coloro che sono in alto nella gerarchia sociale e meno chi è in basso. Quale tra le due sia la scelta migliore è un dibattito aperto. La questione riguarda chiaramente la distribuzione del reddito all'interno di un paese (G. Tognon, 2016, *p.* 47).

Il coefficiente di Gini, un indice che serve a valutare il livello di ricchezza o di disuguaglianza in un Paese, ci rivela che il problema importante riguarda l'aumento delle disuguaglianze tra individui simili. Nella maggior parte dei paesi occidentali aumentano le disparità nella remunerazione tra classi sociali e all'interno delle stesse classi. (G. Tognon, 2016, p. 48).

Tocqueville sosteneva che maggiori sono le disparità tra la popolazione e minore è la disponibilità della popolazione ad eliminare tali disuguaglianze, viceversa più si è simili, quindi, nelle medesime condizioni, più si è disposti ad aiutare l'altro (E. Granaglia, 2022, pp. 49-50).

Un ostacolo importante posto all'uguaglianza delle opportunità di partecipare al mercato è rappresentato dalla famiglia di origine sull'accesso all'istruzione. Le famiglie incidono sulle abilità dei figli attraverso, sia la cultura familiare, sia gli investimenti di vario tipo che permettono la formazione di competenze (M. Corak in M. Salerno, 2013, pp. 41-42).

Per raggiungere l'uguaglianza nei punti di partenza, l'intervento atto a diminuire le disuguaglianze avviene nel ciclo scolastico, cioè dalla scuola elementare fino all'istruzione terziaria. Tuttavia, la psicologia ha chiarito che, già nei primi mesi di vita, il processo formativo incide in modo sempre crescente e determinante nell'intero ciclo di vita. Bisognerebbe, dunque, intervenire a partire all'asilo nido per evitare che le disuguaglianze siano già incolmabili (E. Granaglia, 2022, pp. 15-16).

Non basta un sistema scolastico gratuito per compensare alle condizioni economiche precarie, infatti, esse hanno effetti sia primari che secondari nell'individuo. Gli effetti primari sono riconducibili alle abilità che il soggetto sviluppa; infatti, in caso di povertà potrebbe esserci uno stress familiare che condiziona la capacità di concentrazione e, perciò, abbassa le aspettative e, infine, l'aspirazione. Ulteriori conseguenze potrebbero essere: diete squilibrate, mancanza di farmaci o di prestazioni sanitarie, spazi domestici parecchio limitati e carenze negli strumenti pratici utili allo studio come libri, computer, accesso a internet, fattore particolarmente drammatico in tempi di covid (E. Granaglia, 2022, p. 16).

Gli effetti secondari riguardano le scelte del soggetto anche nei casi di parità di abilità. Ad esempio, lo stesso fatto di proseguire gli studi equivale a non contribuire economicamente al benessere familiare. L'effetto che si potrebbe produrre è quello di scegliere di entrare il prima possibile nel mercato del lavoro, o attuare scelte formative che conducono più in

fretta all'inserimento lavorativo, a prescindere dalla propria inclinazione (E. Granaglia, 2022, p. 17).

Le abilità si riferiscono anche alle *soft skills* cioè le competenze trasversali, non cognitive che riguardano aspetti relazionali, comunicativi e comportamentali. Generalmente si apprendono molto di più all'interno della famiglia che nella scuola. Le *soft skills* sono sempre più ricercate nel mondo lavorativo e potrebbero contribuire allo sviluppo cognitivo. I docenti potrebbero, per esempio, trattare con maggiore riguardo gli studenti con un comportamento migliore, facendo sì che questi siano più predisposti a studiare (E. Granaglia, 2022, p. 42).

La gratuità dell'istruzione e il sostegno per combattere la povertà dei minori risultano insufficienti a fronte di un'influenza pervasiva della famiglia di origine, creando così un svantaggio maggiore nei giovani provenienti da famiglie in difficoltà. Ulteriore elemento centrale è rappresentato dal contesto, dagli amici e dai luoghi che si frequentano. Se famiglia e contesto sembrano complementari, in realtà a parità di famiglia il contesto ha un peso importante (E. Granaglia, 2022, p. 44).

Una ricerca negli Stati Uniti ha studiato le famiglie povere che si spostavano in quartieri in cui le condizioni di vita erano migliori rispetto ai luoghi di residenza precedenti. In questi casi, si è registrato nei giovani un incremento notevole delle opportunità intergenerazionali, che era inversamente proporzionale all'età dei ragazzi (R. Chetty N. Hendren in E. Granaglia, 2018, p. 45). Un altro studio ha dimostrato come, la chiusura in una zona di un'impresa, abbia prodotto degli effetti negativi delle prestazioni scolastiche nell'intera area, anche in quei ragazzi le cui famiglie non erano state intaccate (E. Ananat et al., in E. Granaglia, 2011, p. 45).

Esistono, inoltre, dei *bias* impliciti nelle selezioni all'occupazione che riguardano l'origine sociale. A parità di competenze o titoli di studio, infatti, si potrebbe privilegiare nell'accesso al mercato del lavoro colui o colei che gode di prestigio e di un *background* familiare elevato (E. Granaglia, 2022, pp. 46-47). I *bias* impliciti riguardano anche dimensioni come genere, nazionalità, etnia, orientamento sessuale (E. Granaglia, 2022, pp. 48-49).

Gli investimenti su vari livelli dell'istruzione, per quanto siano utili, non sono sufficienti. Bisogna intervenire anche sulle modalità di utilizzo delle risorse. È necessario avere ben

chiari i risultati che si vogliono raggiungere prima di adoperare i mezzi (E. Granaglia, 2022, pp. 47-48).

Nella maggior parte dei paesi europei il titolo di studio dei genitori influenza quello dei figli e lo stesso è per il livello di reddito (Ocse in E. Granaglia, 2018, p. 23).

Vilfredo Pareto (1848-1923) sosteneva che nelle classi elette bisognava eliminare tutti gli individui che non sono in grado di ricoprire il loro ruolo. Perché se i capaci stanno al basso della società e coloro che non lo sono stanno in alto, allora aumenta il rischio di venire incontro ad una rivoluzione. Risulta necessario un ricambio della classe dirigente. Per attuare questo movimento continuo ad evitare l'accumulazione, non basta che il movimento sia permesso e non vi siano ostacoli ad ottenerlo, ma sono necessarie le circostanze adatte per permettere che il riciclo sia attuato (V. Pareto in L. Ieva, 1906). Evidentemente nella nostra società tali circostanze non sono garantite ed è come se si sapesse in partenza chi saranno i "meritevoli", già prima che nascano.

In un certo senso non si può più parlare di talento innato, poiché esso è frutto dell'esperienze, degli apprendimenti, delle competenze acquisite nel tempo. Gli studi etnografici hanno dimostrato che la natura dell'individuo non può essere separata dalla sua componente sociale (G. Tognon, 2016, p. 68-70).

*"Laddove vi sia scelta, le disuguaglianze vanno accettate."* (E. Granaglia, 2022, p. 63). Tuttavia è difficile stabilire dove vi sia scelta e dove non c'è, cioè dove è necessario intervenire e dove, invece, è responsabilità del singolo. Le preferenze, ad esempio, nascondono elementi di volontà e di influenze. Basti pensare alla correlazione che c'è tra le scelte formative del figlio e quelle dei genitori (E. Granaglia, 2022, p. 63).

Tutti gli individui sono immersi in un contesto sociale che li influenza e potremmo dire quasi che inizia a far parte di lui o di lei. La socializzazione permette la trasmissione di modi di comportamento, di valori, di norme, di conoscenze. E quelle stesse norme sono dall'individuo interiorizzate. Tuttavia, il soggetto agisce nella società e, quindi, potrebbe contribuire al suo cambiamento in un rapporto di interdipendenza: contribuisce a creare la società e la società contribuisce a creare lui o lei.

Ci sono delle influenze sociali molto difficili da eliminare, o su cui abbiamo poco margine di azione; in altri ambiti della vita, la nostra volontà ha un peso maggiore, dovuto anche solo dal fatto che ogni individuo è unico e può avere una personalità che solo a lui o a lei

appartiene. Partendo da questi presupposti, dobbiamo cercare di rintracciare e di rimuovere gli svantaggi di partenza più incisivi nella vita di un individuo che gli impediscono di cambiare status sociale e di produrre mobilità sociale.

Sono stati analizzati dati sulle competenze che potrebbero far capire, in modo più completo, le disparità e si evince che, le disuguaglianze a parità di competenze sono, comunque, sostanziali. Risulta chiaro che, dal momento in cui la retribuzione differente non è giustificata da competenze differenti, allora potrebbero esserci anche dei casi di alta istruzione ma retribuzioni inadeguate (M. Franzini, & M. Raitano *in* E. Granaglia, 2019, *p.* 31).

Se l'istruzione si misura in relazione a quanta distanza c'è gli uni con gli altri, allora più si cerca di creare un livellamento, più gli avvantaggiati potrebbero cercare di distanziarsi per dimostrare di essere i migliori, sia con l'aumento dei piani dell'ascensore sociale, sia creando logiche sempre più competitive (E. Granaglia, 2022, *pp.* 51-52).

Ci sono delle problematiche connesse all'uguaglianza delle opportunità di partecipare alla pari nel mercato. È difficile attuare degli interventi concreti a fronte di disuguaglianze economiche e stratificazioni elevati. Due sono le possibili cause: l'indebolimento della volontà a redistribuire e la difficoltà di livellamento a causa di un elevato distanziamento tra le classi indigenti e quelle ricche. L'istruzione non garantisce una retribuzione decente. Ma se anche avessimo una retribuzione decente, ci sono una serie di opportunità che verrebbero comunque a mancare (E. Granaglia, 2022, *p.* 140).

Un'altra questione che potrebbe far emergere disparità riguarda l'università che gli studenti frequentano. Se anche fosse vero che all'interno delle università statali italiane ci sia lo stesso livello di formazione e che tutte godano dello stesso prestigio, tuttavia, alcune università private sono considerate migliori di quelle pubbliche. Questo non è un problema di poco conto.

Nonostante lo Stato garantisce l'accesso all'università pubblica ai capaci e meritevoli privi di mezzi, questo non impedisce ad un soggetto che ha le possibilità economiche di andare in un'università privata considerata prestigiosa. Dal momento in cui due soggetti con il medesimo titolo di studio, la medesima valutazione, con la stessa età e i medesimi anni di studi, ma uno ha frequentato l'università pubblica, mentre l'altro una privata molto prestigiosa, niente impedisce ad un datore di lavoro di assumere il soggetto che viene

dall'università privata. La fama dell'università sarebbe, infatti, una garanzia di una formazione superiore a quella di colui o di colei che ha frequentato l'università pubblica.

Questo non implica che, necessariamente, i soggetti che escono dalle università private prestigiose abbiano effettivamente una preparazione più alta di coloro che si laureano in un'università pubblica. Tuttavia, rimarrebbe di fatto una disparità nell'accesso al mondo del lavoro, che penalizza l'università pubblica, quindi, anche i soggetti con difficoltà economiche che non possono permettersi un'università privata. Anche in questo caso, la disparità che si verifica è dovuta sostanzialmente a fattori economici.

È stato dimostrato che prendendo come parametro il costo per unità di misura (risultato scientifico, rendimento degli studenti, brevetto, citazione scientifica ecc.) in relazione ai bilanci delle singole università, tutte quelle classifiche, che fanno emergere alcune università come eccellenti, cambierebbero radicalmente, facendo arrivare persino le università italiane tra le migliori al mondo (G. Tognon, 2016, *p.* 87). Tuttavia il mercato del lavoro tiene in considerazione proprio quelle classifiche, indipendentemente dal fatto che siano affidabili o meno.

Dal 2013 al 2017 quasi 250.000 giovani con un'età superiore ai 25 anni hanno lasciato l'Italia, di cui il 65% circa con un'istruzione medio-alta. Incentrare tutto sulle competenze comporta il rischio, come in questo caso, di non venire ricompensati quanto, invece, ci si aspettava. Remunerazione bassa, difficoltà a trovare un'occupazione, qualità lavorativa scadente potrebbero portare anche ad una bassa autostima. Si rimane indietro nonostante sembra che la società faccia di tutto per assicurare una gara alla pari. (E. Granaglia, 2022, *p.* 31).

C'è una distinzione tra una premiazione dei migliori, il cui scopo è l'innalzamento delle basi di conoscenza comuni per alzare la qualità media, e una scuola in cui ci si occupa di selezionare i migliori, già al principio, in una gara competitiva. Fang e Noe sostengono che se i contesti sono meno competitivi, allora si tende a incentivare lo sforzo e, quindi, il merito. (D. Fang & T. Noe *in* E. Granaglia, 2021, *p.* 124).

L'istruzione rischia di diventare un ulteriore elemento di disparità, poiché può rappresentare una logica competitiva che, piuttosto che cercare di livellare le competenze tra gli studenti, premia coloro che rappresentano i più bravi, lasciando indietro chi non vi rientra. La preoccupazione riguarda soprattutto la scuola dell'obbligo (E. Granaglia, 2022, *p.* 48).

Infatti, nonostante la nozione di merito venga introdotta solamente a partire dall'istruzione superiore, sembra che abbia preso campo anche nell'istruzione inferiore. La cosa risulta fortemente preoccupante, poiché se gli insegnanti portassero avanti solo coloro i quali sono considerati meritevoli, cioè i migliori, allora gli altri sarebbero lasciati al loro destino. Di conseguenza, le disparità sociali si manifesterebbero in modo invariato. La scuola inferiore, più che creare una parità iniziale, porterebbe ad una selezione iniziale, che inevitabilmente rifletterebbe il tessuto sociale della famiglia di origine.

La scuola deve formare le conoscenze di base e la personalità individuale, non formare l'individuo per la sua carriera lavorativa. Una logica fortemente competitiva sarebbe nociva (G. Tognon, 2016, p. 88).

L'art. 34 ha una struttura ben precisa e non può essere cambiata l'uguaglianza e il merito a piacimento. L'uguaglianza nell'istruzione inferiore è essenziale per permettere criteri meritocratici nell'istruzione superiore. Se non c'è la prima, allora non può esserci la seconda. Attuare una forma di apprendimento "meritocratico" nell'istruzione inferiore rappresenta una condanna al loro futuro e al loro accesso all'istruzione superiore. In questo modo, l'art. 34 smette di avere una logica, poiché viene meno l'uguaglianza e il senso stesso dell'applicazione del merito.

Maria Montessori scriveva:

*“Sarebbe un errore voler giudicare, prima di farne l'esperienza, la capacità dei bambini secondo l'età; e di escluderne alcuni perché si suppone che non potrebbero dare nessun aiuto alla società. La maestra deve sempre aprire vie, mai respingere per mancanza di fiducia. I bambini anche piccolissimi [...] sono soddisfatti quando hanno dato il massimo di cui sono capaci e non si vedono esclusi dalle possibilità che offre l'ambiente per esercitarsi. Essi hanno una specie di ambizione interiore, che consiste nel far fruttare pienamente i talenti.” (M. Montessori in G. Tognon, 1950, p. 89).*

Forse dovremmo, nell'istruzione inferiore, lasciare sviluppare la personalità dei bambini, lasciare che ognuno riesca ad andare avanti con i suoi tempi, non imporre una modalità di apprendimento universale. Sembra quasi che, per i docenti, certe volte, sia più importante finire il programma scolastico piuttosto che far raggiungere agli studenti determinati obiettivi formativi.

Giuseppe Tognon a tal proposito sostiene che:

*“Insegnare e apprendere senza vivere ciò che si insegna o si apprende, solo per dovere o per profitto, diventa purtroppo la formula democratica dell’antiumanità.” (G. Tognon, 2016, p. 105).*

Nei paesi OCSE il 20% dei quindicenni è sotto la soglia minima di competenze matematiche e il 5% nella lettura. La povertà economica ha sempre derivato da una povertà educativa e la cosa più grave è che la povertà educativa provoca povertà sociale (G. Tognon, 2016, p. 84).

Secondo Elena Granaglia, gli ostacoli da rimuovere possono essere divisi in: scarse risorse personali, che possono essere sia economiche che di servizi; carenze di risorse nell’ambiente in cui si vive, sia socioeconomiche che naturali; rapporti di potere sia nella famiglia che nel mercato (E. Granaglia, 2022, pp. 103-104).

L’uguaglianza delle opportunità di partecipare alla pari nel mercato rivela delle problematiche relative al modo in cui viene prodotto il livellamento. Possibili soluzioni potrebbero essere: l’ampliamento degli ostacoli da rimuovere considerando anche il contesto oltre che la famiglia, o l’attuazione di politiche che monitorino i risultati del livellamento (E. Granaglia, 2022, pp. 146-147).

Elena Granaglia, nel suo libro “Uguaglianza di opportunità, si ma quale?”, dopo aver analizzato le problematiche legate all’uguaglianza di opportunità di partecipare alla pari nel mercato, analizza altri due possibili tipi di uguaglianza: l’uguaglianza delle opportunità come compensazione delle disuguaglianze dovute a circostanze e l’uguaglianza delle capacità.

Non espongo ora queste altre due concezioni perché si rischierebbe di farne un riassunto riduzionistico. È, però, importante notare che, oltre all’idea di uguaglianza di opportunità usata dalla nostra Costituzione, che, a livello teorico, è molto apprezzata, esistono altri modelli di uguaglianza delle opportunità che, per certi versi, appaiono più complete o, almeno, potrebbero rispondere ad alcune criticità che l’uguaglianza di opportunità alla pari nel mercato non riesce ad eliminare.

Come dice Giuseppe Tognon:

*“Dove c’è necessità o bisogno, non può esserci libertà, e dove non c’è libertà non può esserci merito” (G. Tognon, 2016, p. 19).*

Il merito se ci pensiamo bene, trova una sua legittimazione in Costituzione nel momento in cui permette agli individui, dopo aver raggiunto l'uguaglianza nei punti di partenza, di esprimere se stessi, la propria personalità e, quindi, di avere una maggiore mobilità sociale. Tuttavia se, come abbiamo visto, non si raggiungono gli stessi livelli nei punti di partenza degli individui e non si riesce ad avere una mobilità sociale elevata, allora il merito perde la sua legittimazione, o quantomeno, possiamo dire che contribuisce a perpetuare le disuguaglianze già presenti nella società.

### **3.7 Responsabilità non attribuibili al merito**

A partire dagli anni 'Sessanta del secolo scorso si utilizza il termine capitale umano facendo riferimento all'insieme di capacità, attitudini, conoscenze, abilità di un individuo che possono essere utili per raggiungere certi scopi economici o sociali, individuali o collettivi e possono essere innati o acquisiti. Recentemente sono stati aggiunti a tale capitale anche aspetti come i sentimenti, lo stato di salute, le emozioni. È chiamato umano proprio perché non si può separare dal soggetto come, invece, accade con altri tipi di capitali (G. Tognon, 2016, pp. 36-37).

In Italia il capitale umano è sottovalutato e ancora esiguo rispetto agli altri tipi di capitali presenti nelle famiglie. Infatti, l'aumento del debito pubblico ha fatto sì che si diminuissero gli investimenti nel capitale umano, peggiorando la situazione e creando maggiore disagio. L'investimento in capitale umano produrrebbe un vantaggio nettamente maggiore di qualsiasi altro investimento portando ad innovazione (G. Tognon, 2016, p. 40).

Come ci dice Giuseppe Tognon:

*“Dopo decenni di convulso sviluppo economico, qualche cosa di importante si è rotto e ormai il criterio del merito non riesce nemmeno a contenere le disuguaglianze di trattamento tra coloro che sono coinvolti nel medesimo processo produttivo o che appartengono al medesimo ceto. Siamo bombardati da messaggi meritocratici che ci spingono a diventare padroni del nostro destino e che ci vogliono convincere che tutto nella vita “costa” caro. È certamente così, ma il problema di fondo è di sapere con quale cultura noi misuriamo le cose e la vita: ognuno di noi è il frutto delle difficoltà che ha o non ha superato, ma è anche vero che nasciamo con un patrimonio genetico preciso e che*

*le eredità non sono solo soltanto in denaro, ma biologiche e soprattutto culturali”*(G. Tognon, 2016, pp. 51-52).

L'autore conclude sostenendo che è molto difficile parlare di merito in un sistema sociale che valuta il capitale umano come una risorsa prettamente economica e non anche come una virtù civile (G. Tognon, 2016, p. 52).

Un'università meritocratica è influenzata, secondo Giuseppe Tognon, per il 50% dalla formazione scolastica e dalla situazione sociale degli studenti, per il 30% dall'investimento delle risorse materiali e dalla qualità dell'insegnamento e dal 20% dal merito individuale (G. Tognon, 2016, pp. 86-87).

C'è qualcosa di ancora più grave della mancanza di legittimazione del merito. Il fatto che, la concezione meritocratica - per cui il posto che una persona ha nella società, i successi o i fallimenti che vive non sono altro che responsabilità sua - è una concezione ancora viva e presente.

Questo sposta, anzi distorce, il peso delle responsabilità, come se lo Stato, il sistema scolastico, il periodo di crisi economica in cui ci troviamo, una politica inefficace, la bassa mobilità sociale, non avessero alcun peso. Così, non solo il figlio di un operaio sarà portato a fare un lavoro di bassa qualifica, ma deve anche sentirsi dire dalla società, che se non riesce ad essere in grado di diventare qualcosa di meglio, che se non ha un lavoro prestigioso e molto remunerato, è perché lui non ha fatto abbastanza, o peggio, non è abbastanza.

Giuseppe Tognon sostiene che:

*“La tentazione meritocratica conduce spesso a tradire un principio fondamentale della democrazia: che le fragilità umane e gli errori entrano a far parte del merito collettivo al pari dei successi individuali e che le libertà di tutti non possono essere scambiate con nessun premio individuale”*(G. Tognon, 2016, p. 11).

In effetti, la psicologia ci insegna che i bambini apprendono anche grazie a tentativi ed errori, quindi, sbagliare è solo parte del processo di apprendimento. Tuttavia, già da piccoli se commettiamo un errore veniamo rimproverati, oppure se sbagliamo un compito la maestra ci segna con la penna rossa il nostro errore. Forse siamo sempre stati abituati che l'errore è qualcosa da evitare a tutti i costi, che sbagliare è sinonimo di fallire, che necessariamente uno sbaglio verrà punito e condannato dalla nostra società.

Soprattutto se, come sembra accadere, trattiamo un giovane in difficoltà, già nel sistema scolastico, che dovrebbe essere il luogo principale in cui si sviluppa l'uguaglianza e la democrazia, come un caso "perso", come se il suo destino infelice fosse già scritto, come se una sua debolezza fosse una condanna a difficoltà sempre più grandi.

Stiamo probabilmente sottovalutando, non la possibilità, ma l'importanza di sbagliare. Un errore ci aiuta a capire come non commetterlo più, è qualcosa, non solo di necessario, ma di formativo. Sarebbe come pensare di far vivere a un individuo solo cose positive e privarlo della sofferenza, intrinseca anch'essa nella vita: il dolore è necessario per apprezzare i momenti di felicità, così come lo è l'errore per apprezzare le vittorie della vita. Non voglio insinuare l'idea che sbagliare è qualcosa che dobbiamo ricercare, è sensato evitare o scansare l'errore quando è possibile, ma certe volte non lo è, ma non per forza dobbiamo farne un dramma.

Quello su cui vorrei soffermarmi è che, forse, il sistema così come è fatto - sia sociale che scolastico - potrebbe portare ad un certo tipo di approccio verso il futuro che, nel suo insieme e sicuramente legato a una serie di altri fattori complessi e intrecciati fra di loro, potrebbero portare nei casi più estremi a vedere l'errore come qualcosa a cui non c'è rimedio.

Gli studenti piuttosto che affrontare un anno o più di studio "persi" potrebbero preferire lasciare la presa. E non mi riferisco solo alla scelta definitiva del suicidio, ma alla scelta di abbandonare l'istruzione superiore o pensare di non essere abbastanza anche solo per intraprenderla. Prima di insegnare ai nostri giovani di mettercela tutta nel loro progetto di vita, dovremmo insegnargli che nel caso in cui non arrivino dove vorrebbero, non è solo perché non si sono impegnati abbastanza, ma perché evidentemente, non sono stati messi nelle condizioni di farlo.

Nel mondo contemporaneo sembra che ogni collega venga considerato un concorrente. L'alternativa alla vittoria risulta soltanto l'eliminazione. Le conseguenze sono ansia e stress per il soggetto e il depotenziamento delle potenzialità umane che non sono direttamente utili alla vittoria. Secondo il paragone di Markovits tra il ricco dell'Ottocento e quello di oggi: il primo sfruttava le risorse esterne, il secondo le risorse interne, cioè sé stesso (D. Markovits *in* E. Granaglia, 2019, p. 32).

La meritocrazia ha creato persino una discrepanza tra i saperi e le professioni. Il merito è diventato solo un certificato per l'accesso alle occupazioni. La domanda cruciale non verte

più nel cosa studiare, dato che l'offerta formativa diventa sempre più vasta, semmai su chi deve studiare. È venuta a mancare l'idea di una vita che si può scegliere e modellare per far sì che sia degna di essere vissuta nella sua singolarità (G. Tognon, 2016, pp. 79-80).

Inoltre, si è più disposti ad una redistribuzione dei vantaggi quando abbiamo la consapevolezza che la disuguaglianza sia dovuta a fattori causali, piuttosto che quando crediamo che sia dovuta solo al merito del singolo (A. Alesina & E. Glaeser in E. Granaglia, 2006, p. 76).

Molti politici democratici sostengono che il miglior modo per esaltare la libertà e ottenere uno sviluppo civile sia mettere il merito al potere, tuttavia c'è da considerare che non sempre il merito sia la soluzione migliore, poiché i problemi da risolvere hanno carattere culturale ed educativo (G. Tognon, 2016, p. 11). A tal proposito mi risuona il celebre versetto di Dante nel XXVI canto dell'Inferno della Divina Commedia, che recita:

*“Considerate la vostra semenza:*

*fatti non foste a viver come bruti,*

*ma per seguir virtute e canoscenza.” (Dante, 1304).*

Al di là della poetica dantesca, quello che tale versetto ci ricorda è che, per governare (o semplicemente per vivere bene), non basta essere sapienti, non basta il merito, ma è necessaria una certa virtù, che potremmo tradurre come l'insieme di valori da seguire, che sono sanciti nella stessa Costituzione.

Se la meritocrazia nell'occupazione diventa il criterio secondo cui avere prestigio nella società, non può rappresentare il criterio anche per l'attribuzione dei diritti e di una dignità personale (G. Tognon, 2016, p. 95).

Mi sembra anche opportuno riflettere su un termine di uso comune che pare poco appropriato. Il termine “fuori corso” viene usato, anche dalle istituzioni, per indicare uno studente che si è laureato un anno o più in ritardo rispetto ai 3 anni previsti per la laurea triennale o ai 2 anni previsti per la laurea magistrale o ai 5 previsti per la laurea a ciclo unico (salvo la laurea da lavoratore che ti permette di fare il doppio degli anni previsti).

L'espressione rimanda all'idea di essere “fuori” dal tuo corso di laurea, come qualcosa di anomalo, qualcosa di insolito. Il termine fuori corso sembra indicare qualcuno che è dove

non dovrebbe essere, che ha sbagliato qualcosa, ha perso del tempo, è uscito dal “normale”.

Lo stesso fatto di “essere” un fuori corso, come ci dice la psicologia, ci fa pensare a qualcosa interno al soggetto, che riguarda la sfera della persona. Il soggetto non “ha” posticipato la laurea di un anno, con l’utilizzo del verbo “avere” che indica qualcosa dovuta più che altro a circostanze esterne, ma “è” un fuori corso, cioè lui stesso ha caratteristiche che non gli hanno permesso di conseguire la laurea in tempo.

Sappiamo, però, che le circostanze esterne possono essere molto più incisive di quelle interne e non solo. Sappiamo anche che le circostanze interne sono frutto spesso di circostanze esterne, cioè del contesto sociale di riferimento.

Pensare di riuscire a raggiungere risultati senza che ci siano i rischi di fallire, o pensare che tali rischi non si verifichino mai, è alquanto irrealistico. Il solo fatto di tentare qualcosa implica che c’è la possibilità anche di non farcela, ma è una condizione che dobbiamo prima di tutto considerare e, nel caso si verificasse, accettare. È come se un individuo scegliesse di investire il suo denaro in borsa e non calcolasse i rischi della perdita o se si aspettasse, per il solo fatto di impegnarsi e credere nel suo investimento, di non poter perdere. Devono smettere i giovani di pensare che il fallimento non sia possibile e, prima di questo, devono smettere i genitori di insegnarglielo.

Dovremmo partire da una considerazione di fondo: sbagliare è la normalità. Non basta dire di dover mettercela tutta quando si prova a conquistare qualcosa (un titolo di studio, un impiego, un avanzamento di carriera), condivisibile in linea di principio, bisogna anche dire che, nel caso in cui ce la si mette tutta e non si riesce, le motivazioni potrebbero essere innumerevoli e non sono attribuibili al solo merito individuale. È importante che la società e le istituzioni si prendano la loro fetta di responsabilità e intervengano per permettere davvero una competizione corretta, che miri all’effettiva uguaglianza.

Si sono create forme ancora più insidiose di ingiustizia, poiché non la considera un fatto politico, ma individuale. Se togliamo la dignità umana e politica a coloro che falliscono o che vogliono coltivare passioni diverse da quelle tradizionali, si produce un danno, non solo alla forma, ma alla sostanza della democrazia, la sua base umana senza la quale perde ogni valore (G. Tognon, 2016, *p.* 101).

La lotta sociale non riguarda più la rivendicazione dei diritti del soggetto, ma evitare che i più forti decretino dei modelli di vita come universali, imponendoli e stabilendo quale vita merita di essere vissuta e quale debba essere lasciata al proprio destino, sottovalutando tutti gli aspetti che sono indipendenti dal soggetto e non si riescono a controllare (G. Tognon, 2016, p. 97).

Butler, filosofa americana, sostiene che ci siano vite considerate non vite, già morte prima ancora di morire fisicamente, come irrecuperabili, come segnate per sempre. È il segno dell'ingiustizia degli ultimi, la cui morte non vale la pena di essere punita o sofferta (J. Butler in G. Tognon, 2013, p. 97).

Riporto parafrasata una riflessione di Elena Granaglia. In nome dell'uguaglianza morale, anche se un individuo si comportasse in modo irresponsabile e le sue condizioni di disagio fossero dovute alla sua scelta, non è comunque una responsabilità collettiva aiutare quel soggetto? (E. Granaglia, 2022, p. 88).

Una celebre frase del commediografo latino Terenzio recita "*homo sum: humani nihil a me alienum puto*" (Terenzio in Treccani), una frase che possiamo tradurre "sono un uomo: nulla di ciò che è umano mi è estraneo". L'espressione fa riferimento a come l'errore sia connaturato all'uomo e non è da biasimare, semmai da comprendere. La frase riporta anche alla responsabilità, o almeno alla non indifferenza, che ogni individuo dovrebbe provare verso l'altro. Tutto lo riguarda, anche la condizione più misera, anche l'errore più meschino, anche lo sbaglio più ingiurioso: niente di ciò è a noi estraneo.

Il nuovo governo, salito in carica il 22 ottobre 2022, attualmente al comando, formato da una coalizione di centro-destra, ha deciso, con l'art. 6 del decreto-legge 11 novembre 2022 n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 204 del 16 dicembre 2022, di rinominare quello che generalmente è il Ministero dell'Istruzione, come Ministero dell'Istruzione e del Merito. Tale modifica è stata giustificata con la volontà di valorizzare e promuovere il merito nell'ambito dell'educazione e della formazione.

Ora, non intendo esprimere opinioni relative alle politiche governative attuate dai ministri in carica, tantomeno fornire una preferenza nello schieramento politico, a prescindere, quindi, da qualsiasi mia considerazione a riguardo, sostengo che la modifica, attuata dal governo relativa al nome del ministero, sia poco appropriata, in un momento in cui, come abbiamo visto, le difficoltà a mantenere le pari opportunità tra gli studenti sono alte, in cui molti studenti lamentano la forte competizione e si sono, in qualche caso, perfino tolti la

vita, in cui è stato ribadito più volte che anche nell'istruzione il merito non rappresenta l'unica misura di riuscita.

A mio avviso, il provvedimento, più che sottolineare l'importanza del merito - e se così fosse dovrebbero essere attuati interventi che lo permettano in modo concreto ed efficace - porta solo per l'ennesima volta a sottolineare che se uno studente non rende è perché non se lo merita ed è, quindi, la sorte che doveva subire.

### **3.8 Il merito di vivere**

Il tempo è un altro elemento da non sottovalutare, poiché seppur impalpabile ci condiziona in tutto quello che facciamo. Nonostante il nostro tempo sia molto di più di quello dei nostri antenati, abbiamo l'impressione che il tempo ci manchi e viviamo nell'illusione che se lo occupiamo il più possibile questo si fermi. La meritocrazia si inserisce all'interno della concezione del qui ed ora, come se contasse solo il tempo presente, la vita immediatamente fruibile. Esclude così ciò che non è ancora quantificabile, tra questi sentimenti, emozioni, immaginazione (G. Tognon, 2016, p. 52-55).

La meritocrazia, come intesa nella nostra società, non si incentra sul benessere futuro, non ha come scopo la costruzione di un mondo migliore per i posteri, tantomeno cerca di onorare il lavoro degli antenati, delle generazioni precedenti, si concentra solo su quello che riguarda il presente e che può essere immediatamente riconosciuto. Ma il senso della storia di cui siamo figli, è la sottomissione a un bene più grande, al preservare la vita spirituale dell'uomo e della donna (G. Tognon, 2016, p. 60).

Tognon ci ricorda che:

*“Lo scadere del discorso sui talenti a semplice misurazione di ciò che un individuo è capace di fare, qui e ora, testimonia ancora una volta l'indebito passaggio tra un ragionare su chi è un uomo a che cosa è l'uomo, con la perdita dell'unica prospettiva democratica degna di nota: riconoscere che già vivere è in sé un merito.” (G.Tognon, 2016, pp. 72-73).*

Se ci pensiamo bene il merito è un costrutto sociale, è definito secondo i criteri della nostra società. Ciò che è merito oggi non lo era anni fa e viceversa. Davanti al fallimento nessuno

si deve sentire poco meritevole, nessuno deve pensare di dover dimostrare agli altri di valere. Perché il valore dell'uomo non si misura con quanti titoli di studio ha, oppure con quanti soldi ha guadagnato, nemmeno con quanti riconoscimenti gli sono dati. Il valore dell'uomo è qualcosa di molto più profondo che non è identificabile con qualcosa di materiale.

Dobbiamo ricordarci sempre che l'uomo o la donna possiede già alla nascita il merito di esistere. Il solo fatto di esistere non implica che la persona debba dimostrare alla società o ai suoi cari che merita la sua esistenza, che ha diritto di stare al mondo, che può fare qualcosa di buono. Il solo fatto di essere su questa terra implica che meriti di starci.

Semmai l'essere umano ha il dovere verso gli altri esseri umani di aiutarli. L'aiutarsi l'un l'altro è qualcosa che è già intrinseco alla natura umana. Il solo fatto di pensare a se stessi è utile all'altro. Un uomo che svolge bene il suo lavoro, non solo è soddisfatto di quello che fa, ma produce del bene alla collettività attraverso il progresso sociale. La vita è un dono e come tale non chiede nulla in cambio. Gli animali non si preoccupano di dimostrarci perché sono così utili e importanti nel mondo, eppure la biodiversità è una proprietà che va protetta e conservata.

*Giuseppe Tognon dice a tal proposito:*

*“Una democrazia del merito non è il sistema per selezionare e premiare il merito di qualcuno, ma piuttosto quello in cui tutti meritano, sia pure in misura diversa, se esercitano il loro dovere di vivere, nel tempo e nella società che li ospita” (G. Tognon, 2016, p. 94).*

L'individuo smette di esistere solo nella solitudine perché è fatto per l'umanità, per stare con gli altri. L'isolamento nega in qualche modo la sua esistenza, poiché si dice che l'individuo vive dopo la sua vita nei ricordi dei vivi. Nel caso in cui morisse in solitudine non ci sarebbe una persona che tenesse in vita la sua storia e perciò, la sua vita. In solitudine anche la sua identità smette di avere senso, poiché nessuno la riconosce.

Nessuno nasce da solo, proprio perché non si può nemmeno esistere senza gli altri. Aristotele, ad esempio, diceva che l'uomo è un animale sociale. Più che preoccuparci di meritare qualcosa, dovremmo preoccuparci di creare rapporti umani. Se il merito non è utile all'uguaglianza, allora non è utile nella società, soprattutto se rischia di creare individualismo o disuguaglianza.

La tesi secondo cui l'uomo tende a una solidarietà innata non è accettata da tutti, anzi esistono molte teorie opposte, come quella di Hobbes, secondo cui l'uomo o la donna propendono ad ottenere il meglio per sé a discapito degli altri (G. Tognon, 2016, p. 71).

Il punto è se per l'essere umano la ricerca di una socialità sia più forte dell'istinto alla sopravvivenza. Ricerche recenti, su alcune specie animali, come api, insetti e formiche, hanno dimostrato che, in realtà, l'assetto di gruppo è intrinseco all'evoluzione della specie (G. Tognon, 2016, p. 39).

Esaltare il merito come gara individuale può portare a forme egoistiche facendo sprofondare l'umanità in un abisso. Piuttosto, dovrebbe rappresentare l'eccellenza per permettere e incentivare la partecipazione collettiva (G. Tognon, 2016, p. 100).

C'è qualcosa di importante tanto quanto il merito e il successo individuale: il benessere collettivo. Che poi è anche quello che la nostra Costituzione mette al centro quando parla di merito: dare il massimo per sé equivale anche a fare il massimo per l'altro. Forse quello che la società ha introiettato è stato solo una parte del messaggio costituzionale. Ha creduto che meritocrazia fosse solo competizione sfrenata l'uno contro l'altro, in realtà, la nozione di merito sancita nel nostro ordinamento include la creazione di uguaglianza e di sviluppo sociale, oltre che individuale.

È necessario intervenire già in tenera età per eliminare le differenze di partenza, cambiando il sistema educativo. Ed è necessario anche cambiare il sistema sociale per evidenziare tutte le circostanze esterne che influiscono nei successi o insuccessi. Perché se non riusciamo a creare le condizioni affinché il merito si sviluppi, inteso puramente come sforzo del singolo, nell'istruzione e nel lavoro, allora smettiamola di considerare l'individuo come l'unico artefice del suo destino.

La colpevolizzazione del singolo è persino più nociva dall'incapacità di raggiungere l'uguaglianza di partenza. Le politiche non solo non garantiscono l'uguaglianza di partenza e, quindi, nemmeno il merito, ma non gli viene attribuita nemmeno una fetta di responsabilità. Responsabilità che ricadono solo sulla persona, la quale a volte non riesce a reggere tutto il peso.

Come abbiamo già ribadito nel primo capitolo, non vogliamo sostenere che il merito sia uno strumento di disuguaglianza o che sarebbe meglio non utilizzarlo, anzi è molto utile, soprattutto per alcuni ambiti specifici. Appare però evidente, a causa degli innumerevoli

suicidi, che qualcosa non funziona. Ed evidentemente questo “qualcosa” non sta tanto nel principio del merito in sé, ma piuttosto nella sua applicazione e negli strumenti grazie ai quali il merito viene valutato e/o garantito.

Lungi da me pensare che l'unico o principale motivo per il quale i giovani universitari si tolgono la vita sia riconducibile al merito o alla mancanza di punti di partenza. Non è né una certezza né una conclusione a cui sono giunta.

Si può solo affermare che, se un evento, di per sé indipendente, si ripete con la stessa categoria di individui e con le stesse modalità più volte, allora più che essere un fatto individuale potrebbe essere un fatto sociale. Il suicidio tra gli studenti riguarda una categoria specifica di persone (appunto, gli studenti) e tutti hanno una dinamica molto simile (nella maggior parte dei casi mentono sulla laurea). Si può facilmente intuire che qualcosa all'interno del sistema – universitario o sociale nel suo complesso - non funziona come dovrebbe, o meglio, porta a conseguenze specifiche, in questo caso negative.

Spetta a noi studiosi cercare di comprendere esattamente dove il problema risiede. Non ritengo che abbia trovato il problema in questione e tantomeno la soluzione o che la mia analisi sia stata del tutto esaustiva, ma ritengo che è un primo approccio al tema.

## Conclusioni

Nel primo capitolo si evince qual è lo stimolo da cui ha preso avvio questa ricerca e cioè la notizia dei numerosi suicidi degli studenti universitari. Molti *media* si sono interrogati sulla questione e, in particolare, molti studenti hanno sostenuto che la pressione e la competizione all'interno dell'ambito scolastico è eccessiva. Pertanto, ci si è chiesti se la Costituzione, e, in particolare l'art. 34 che fa riferimento all'istruzione, contenesse il principio di merito e se giustificasse una componente competitiva al suo interno. Per capirlo sono stati spiegati i significati dei termini merito e capacità, che risultano molto connessi tra loro.

Successivamente, nel secondo capitolo, viene indagato l'utilizzo del principio meritocratico all'interno della Costituzione. Ci siamo così accorti che il merito è presente in vari articoli, a volte in modo formale, altre in modo sostanziale.

Tuttavia, in tutti i casi in cui la Costituzione fa riferimento al merito, lo utilizza per un principio più profondo della competizione sfrenata tra gli individui: l'uguaglianza. È, appunto, l'uguaglianza dei punti di partenza, cioè la parità di opportunità e l'eliminazione degli svantaggi dovuti all'origine sociale, che permetterebbe alla meritocrazia di avere legittimazione in Costituzione. Dopo che tutti gli individui avranno le stesse opportunità, grazie anche all'intervento dello Stato, allora potranno attuarsi delle differenziazioni dovute al loro merito. La mobilità sociale risulta, quindi, fondamentale, poiché permette alle persone svantaggiate di poter raggiungere status sociali elevati, così da garantire il progresso sociale.

Chiaramente il merito non è l'unico principio che la nostra Costituzione sancisce, al contrario, si utilizza spesso il principio solidaristico per aiutare le persone che sono in particolare difficoltà o bisogno.

Il terzo capitolo ci fornisce una spiegazione dettagliata dell'articolo 34 e dell'assegnazione delle borse di studio.

In seguito, vengono riconosciute le possibili contraddizioni all'interno dell'articolo 34. Infatti, se da un lato la Repubblica riconosce il diritto all'istruzione superiore ai capaci e meritevoli, dall'altro lato utilizza, per l'assegnazione delle borse di studio o altre provvidenze, il concorso. Così facendo si rischia di non garantire a tutti i capaci e

meritevoli il diritto all'istruzione superiore, poiché, come lamentato dagli studenti, ci sono studenti idonei, ma non beneficiari della borsa di studio.

Una possibile soluzione sarebbe quella di eliminare il concorso e utilizzare criteri più elevati di merito. Il punto cruciale, infatti, non è l'eliminazione del merito di per sé, in quanto utile per attuare selezioni nell'istruzione superiore, ma comprendere quali debbano essere i parametri per stabilire chi rientri nella categoria di meritevole. Gli elementi critici non mancano, ma è un tentativo di coniugare diritto allo studio e l'utilizzo razionale di risorse economiche.

Con l'eliminazione del concorso verrebbe meno anche la competizione, che non risulta utile in alcun modo all'interno dell'istruzione superiore, ma anzi potrebbe essere un ostacolo alla collaborazione tra gli studenti. In verità la competizione nella nostra Costituzione è accettata, ma il suo scopo, anche in questo caso, è quello dello sviluppo sociale.

Successivamente vengono fatte delle considerazioni sul merito, che mettono in evidenza i suoi punti deboli, soprattutto nell'ordinamento italiano.

Diversi dati ci dicono che l'uguaglianza dei punti di partenza non è garantita: ad esempio, è stata registrata una forte correlazione tra l'istruzione dei genitori e l'istruzione dei figli. Ciò significa che l'origine familiare e il contesto di vita hanno ancora un forte impatto sui giovani. Addirittura, all'interno dell'istruzione inferiore non sembra esserci un livellamento, al contrario, sembra che vengano fatte delle selezioni sulla base di coloro che sono considerati "bravi" e coloro che non lo sono.

In questo senso, il merito smette di trovare una legittimazione: se manca l'uguaglianza nei punti di partenza, allora il merito successivo è falsato, poiché dipenderebbe solo dai vantaggi o svantaggi iniziali. Le disuguaglianze tenderanno in questo modo a riprodursi.

Ma la situazione sembra essere persino più grave di così. Sembrerebbe che, nella nostra società, il merito sia considerato l'unico criterio di riuscita individuale. Le responsabilità di un fallimento sono tutte a carico dell'individuo, che così facendo rischia di sentirsi inadeguato. In realtà, come abbiamo visto, le disuguaglianze sono dovute a un insieme di fattori, legate alle politiche *in primis*.

Inoltre, sembra che non venga accettato lo sbaglio nella nostra società, quando, in realtà, è un momento di crescita.

Quello che sembra venire meno è lo scopo ultimo della Costituzione: il progresso sociale oltre che individuale. Prima di considerare il merito nell'istruzione o nel lavoro, dovremmo partire dall'assunto che ogni uomo o donna è costituito da un particolare tipo di merito: il merito di vivere. Ognuno merita di stare al mondo, poiché la società necessita del contributo dei singoli per svilupparsi. Allo stesso modo, tramite la società l'individuo realizza se stesso. Il valore di qualcuno non può essere ricondotto solo ai suoi successi nella vita, poiché ogni persona è costituita da una dignità sociale (art. 3).

Appaiono numerosi i rischi che le responsabilità degli insuccessi ricadano sul singolo, trascurando la valanga di condizionamenti che influenzano il merito nel nostro paese e riducendo l'essere umano a pura esistenza direttamente quantificabile.

In conclusione, possiamo affermare che l'articolo 34 sembra avere delle incongruenze al suo interno e, in particolare, risulta problematico il concorso per l'assegnazione delle borse di studio, in quanto nega ad alcuni il diritto all'istruzione superiore e genera competizione. Inoltre, il merito sembra non essere un criterio valido nel nostro sistema sociale, in quanto non viene garantita l'uguaglianza nei punti di partenza. Le disuguaglianze sociali, così, persistono, facendo venire meno la possibilità di realizzazione personale.

## Bibliografia

Alighieri D., *La divina commedia*, XXVI canto dell'Inferno, 1304 edited by E. Malati, Salerno editore, 2021.

Amato G. and Barbara A., *Manuale di diritto pubblico*, Bologna, Il Mulino, 1997.

Aristotele, "Società", in *Treccani*, 2009, [https://www.treccani.it/enciclopedia/societa\\_\(Dizionario-di-filosofia\)/](https://www.treccani.it/enciclopedia/societa_(Dizionario-di-filosofia)/), (consultato il 09/05/2024).

Barbera A., Coccozza F. and Corso G. "Le situazioni soggettive. Le libertà dei singoli e delle formazioni sociali. Il principio di uguaglianza", *Manuale di diritto pubblico*, edited by G. Amato and A. Barbara, vol. 1, Il Mulino, Bologna, 1997.

Benvenuti M., "L'istruzione come diritto sociale", in *Le dimensioni culturali dell'istruzione*, Atti del convegno di Roma 23-24 gennaio 2014, edited by F. Angelini, M. Benvenuti, Jovene, Napoli, 2014.

Bes, *Istruzione e formazione*, Per vivere più e meglio, Capitolo 2, anno 2014.

*CorriereUniv*, "A Roma la protesta per abolire il numero chiuso. Una studentessa: "Si favoriscono posti in università private con rette alle stelle", 9 gennaio 2024, <https://corriereuniv.it/a-roma-la-protesta-per-abolire-il-numero-chiuso-una-studentessa-si-favoriscono-posti-in-universita-private-con-rette-alle-stelle/>.

Corso G., "Il merito nella Costituzione italiana." Relazione presentata al convegno Merito e crescita, Università Luiss Guido Carli, Roma, 2016.

Della Morte M., ed., *La dis-eguaglianza nello Stato costituzionale. Atti del Convegno*, Campobasso, 19-20 giugno 2015, Editoriale Scientifica, Napoli, 2015.

Francese E. M., "Borse di studio e Veneto, le cifre del disastro. Mancano 22 milioni di euro, quasi 5mila studenti lasciati senza contributo", *Il Fatto Quotidiano*, 16 aprile 2024, <https://www.ilfattoquotidiano.it/2024/04/16/borse-di-studio-e-veneto-le-cifre-del-disastro-mancano-22-milioni-di-euro-quasi-5mila-studenti-lasciati-senza-contributo/7515862/>.

Granaglia E., *Uguaglianza di opportunità, sì ma quale?*, Anticorpi Laterza, Bari, 2022.

Ieva L., “Costituzione italiana e meritocrazia”, *Persona e danno*, 9 novembre 2015, <https://www.personaedanno.it/articolo/costituzione-italiana-e-meritocrazia--lorenzo-ieva> (consultato il 08/06/2024).

*Il Mattino*, “Studente universitario suicida, la verità in 42 fogli di appunti: «La mia vita è inutile»”, 9 aprile 2023, [https://www.ilmattino.it/primopiano/cronaca/studente\\_suicida\\_chieti\\_appunti\\_precedenti\\_oggi\\_7\\_4\\_2023-7334697.html](https://www.ilmattino.it/primopiano/cronaca/studente_suicida_chieti_appunti_precedenti_oggi_7_4_2023-7334697.html).

*Il Messaggero*, “Test di ingresso a medicina, proteste davanti all'università: «Dopo pandemia, no a numero chiuso». Il rettore: non è un problema”, 3 settembre 2020, [https://www.ilmessaggero.it/scuola/test\\_ingresso\\_medicina\\_numero\\_chiuso\\_protesta\\_universita\\_la\\_sapienza\\_roma-5440370.html](https://www.ilmessaggero.it/scuola/test_ingresso_medicina_numero_chiuso_protesta_universita_la_sapienza_roma-5440370.html).

Istituto nazionale di ricerca (Istat), *Livelli di istruzione e ritorni occupazionali*, anno 2022, 6 ottobre 2023.

*Leggo*, “Studentessa suicida a Milano, la lettera delle compagne: «Troppo stress all'università, ci sentiamo solo numeri»”, 3 febbraio 2023, [https://www.leggo.it/italia/milano/studentessa\\_suicida\\_milano\\_chi\\_era\\_lettera\\_compagne\\_oggi\\_2\\_2\\_2023-7206328.html](https://www.leggo.it/italia/milano/studentessa_suicida_milano_chi_era_lettera_compagne_oggi_2_2_2023-7206328.html).

Limiti G., *La scuole nella Costituzione in Studi per il XX anniversario dell'Assemblea costituente*, ed. AA. VV., vol. 3, Firenze, Vallecchi, 1969.

*Meridionews*, “Catania, la protesta contro il numero chiuso all'Università: «I test non valutano il merito»”, 14 settembre 2023, <https://meridionews.it/protesta-giovani-test-ingresso-universita-catania/>.

*PalermoToday*, “Test d'ingresso a medicina, proteste all'Università: "No al numero chiuso, la pandemia non ha insegnato nulla"”, 6 settembre 2022, <https://www.palermotoday.it/cronaca/test-ingresso-medicina-proteste-universita.html>.

Pisati M. *La partecipazione al sistema scolastico in, Vite ineguali. Disuguaglianze e corsi di vita nell'Italia contemporanea*, edited by A. Schizzerotto, Il Mulino, Bologna, 2002.

Poggi A., “Art. 34”, in, *Commentario alla Costituzione*, edited by R. Bifulco, A. Celotto and M. Olivetti, vol. I, Utet, Torino, 2006.

Ruzzon E., intervento Inaugurazione 801° anno accademico dell'Università di Padova, Padova, 2023.

Salerno M., *Contributo allo studio del principio costituzionale del merito*, G. Giappichelli Editore, Torino, 2020.

Salerno M., "Solidarietà e cooperazione tra territori", in *Il valore delle autonomie. Territorio, potere e democrazia*, edited by B. Pezzini and S. Troilo, Editoriale Scientifica, Napoli, 2015.

Schizzerotto A. ed., *Vite ineguali. Disuguaglianze e corsi di vita nell'Italia contemporanea*, Il Mulino, Bologna, 2002.

Sgreccia C., "I suicidi tra studenti che non arrivano alla laurea sono il segno di un male profondo della nostra società", *L'Espresso*, 12 ottobre 2022, <https://lespresso.it/c/attualita/2022/10/12/i-suicidi-tra-studenti-che-non-arrivano-alla-laurea-sono-il-segno-di-un-male-profondo-della-nostra-societa/12891>.

Simoncini A., Dalle disuguaglianze alle differenze. Spunti per una revisione del concetto di "merito" nello stato costituzionale in "La dis-eguaglianza nello Stato Costituzionale", (Atti del Convegno, Campobasso 19-20 giugno 2015), edited by M. Della Morte, Editoriale Scientifica, Napoli.

Terenzio Afro P., "Homo sum, humani nihil a me alienum puto" in *Treccani*, <https://www.treccani.it/vocabolario/homo-sum-humani-nihil-a-me-alienum-puto/>, (consultato il 09/05/2024).

*Today Attualità*, "Stop al numero chiuso a Medicina, c'è il primo ok: "Voto all'unanimità"", 24 aprile 2024, <https://www.today.it/attualita/stop-al-numero-chiuso-nelle-facolta-di-medicina.html>.

Tognon G., *La democrazia del merito*, Salerno Editrice, Roma, 2016.

*TorinoToday*, "Sanità, scoppia la protesta contro il numero chiuso all'Università: "Risultato, manca il personale"", 14 settembre 2023, <https://www.torinotoday.it/politica/protesta-numero-chiuso-medicina-fronte-gioventu-comunista.html>.

Tripodina C., “Articolo 35” in *Commentario breve alla Costituzione*, edited by S. Bartole and R. Bin, Cedam, Padova, 2008.

*Veronasera*, “Commissione del Senato discute sull'abolizione del numero chiuso a medicina”, 24 aprile 2024, <https://www.veronasera.it/attualita/stop-test-ingresso-numero-chiuso-medicina-aprile-2024.html>.

Zamagni S., “Meritocrazia”, in *enciclopedia Treccani*, 2012 [https://www.treccani.it/enciclopedia/meritocrazia\\_%28Dizionario-di-Economia-e-Finanza%29/](https://www.treccani.it/enciclopedia/meritocrazia_%28Dizionario-di-Economia-e-Finanza%29/) (consultato il 16/05/2024).

## **Ringraziamenti**

Ringrazio la mia famiglia, che mi ha sempre sostenuto e mi ha permesso di svolgere il mio percorso di studi.

Ringrazio la mia gemella Flavia che mi aiuta a migliorarmi ogni giorno e rappresenta la parte migliore di me.

Ringrazio i miei amici che hanno creduto in me.

Ringrazio tutte le persone che ho conosciuto in Erasmus, hanno rappresentato una delle parti più formative ed emozionanti del mio percorso accademico ed hanno contribuito a farmi sentire la Coruña casa.

Ringrazio il mio relatore che mi ha aiutata nella stesura della tesi.

Infine, ringrazio me stessa, poiché seppur il mio merito non è stato l'unico fattore che mi ha permesso di svolgere il mio percorso di studi, ho cercato di dare il massimo e l'ho fatto con passione.

*Dedico la mia tesi a tutte le persone che si sono tolte la vita sentendosi schiacciati dal peso delle responsabilità o credendo di non essere abbastanza per questo mondo o pensando di essere oppressi da questo sistema. Dedico questa tesi anche a chi, pur rimanendo in questo mondo, pensa di non saperlo gestire o crede che non abbia le capacità per raggiungere i propri sogni o si arrende prima ancora di iniziare. Dedico la mia tesi a tutte le persone che si sentono “sbagliate” o “fallite”, perché con il mio lavoro ho provato a fargli capire che non lo sono.*